n. 4/2009
luglio/agosto

tribuna finanziaria

Organo ufficiale della
Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T.
della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.
e dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P.

IN PRIMO PIANO

RIDUZIONE DEI RITI E RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

IN QUESTO NUMERO:

- La dichiarazione del contribuente è anche manifestazione di volontà?
- La Cassazione limita ulteriormente il valore delle circolari
- Principio dell'affidamento: tra normativa tributaria e normativa comunitaria
- Nuovo ruolo della polizia locale in materia di sicurezza e controllo del territorio alla luce delle riforme legislative
- Obbligo di segnalazione autovelox
- Sono nulle le multe elevate dai vigili in borghese e fuori servizio per le violazioni del codice della strada

Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N° 4/2009 - luglio/agosto - Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs.196/03 sul sito www.informativa196.it

Giuseppe Gambino

40 anni di impeccabile onorato servizio nel Ministero delle Finanze.

Direttore responsabile
Franco Antonio Pinardi

Direttore editoriale
Giuseppe Pasero

Direzione tecnica
Franco Antonio Pinardi

Segreteria di redazione
Vatavu Raluca Petronela

Comitato Tecnico-Scientifico
Luciano Amedeo, Maria Teresa Armosino, Virgilio Barese, Viktor Busà, Guido Butera, Alessandro Campanaro, Giovanni Canfora, Domenico Caputo, Grazia Ciarlitto, Franco Confalonieri, Maurizio De Tilla, Mario Finoia, Giuseppe Foti, Bruno Frizzera, Enrico Furia, Salvatore Santo Gallo, Giuseppe Garbagnati, Giuseppe Gargani, Carlo Germi, Franco Guazzone, Maurizio Leo, Mario Mantovani, Giuseppe Marchiori, Marco Mariano, Gianni Marongiu, Antonio Marzano, Daniele Molgora, Giuseppe Pasero, Antonio Piccolo, Franco Antonio Pinardi, Emilio Quaranta, Dario Rivolta, Paolo Scalini, Stefania Trincanato, Vincenzo Scotti, Maurizio Villani, Massimiliano Zarri

Hanno collaborato a questo numero:
Giacomo Faso, Salvatore Santo Gallo, Franco Antonio Pinardi, Maurizio Villani

Internet realizer:
Inter Media Communication srl
Maximiliano Parietti
www.intermediacommunication.it
e-mail: info@intermediacommunication.it

Tribuna Finanziaria
http://www.tribunafinanziaria.it
E-mail: redazione@tribunafinanziaria.it
http://www.cugit.it
www.magistraturatributaria.it

Impaginazione, Grafica:
gf studio - Seriate (BG)
www.gfstudio.com

Stampa:
Algigraf - Brusaporto (BG)

Editore:
Inter Media Communication srl
Via Leonardo da Vinci 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. e Fax 0248464213
E-mail: info@intermediacommunication.it
www.intermediacommunication.it

Pubblicità Nazionale:
Inter Media Communication srl
Via Leonardo da Vinci 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. e Fax 0248464213
E-mail: info@intermediacommunication.it
www.intermediacommunication.it

Chiuso in stampa luglio 2009
Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno XLV - Numero 4/2009

Concessionaria per gli abbonamenti:
AL.PO Edizioni Sas
Tel. 02.45.49.01.46 - Fax 02.45.40.145
www.alpoedizioni.com - info@alpoedizioni.com
Abbonamento semplice 120,00 € - sostenitore 200,00 €
benemerito 300,00 € - copia singola 20,00 €

tribuna finanziaria

SICUREZZA E SOCIETAS
- Nuovo ruolo della polizia locale in materia di sicurezza e controllo del territorio alla luce delle riforme legislative. Proposta di riforma attualmente in discussione in Parlamento 4

Fisco

DOTTRINA
- La dichiarazione del contribuente è anche manifestazione di volontà? 11
- Sempre nutrito il contenzioso della tassazione dell'indennità di fine rapporto 13
- La Cassazione limita ulteriormente il valore delle circolari 16

Giustizia Tributaria

PROCESSO TRIBUTARIO
- Riforma del processo civile - Riduzione dei riti e riforma del processo tributario 19
- Giro di vite della Cassazione in tema di notifica a mezzo posta 26
- Principio dell'affidamento: tra normativa tributaria e normativa comunitaria 28
- Accertamento induttivo? Non vale se reddito è in linea con studi di settore. 37
- In caso di autonoma organizzazione i professionisti non pagano l'Irap Corte di Cassazione - Sentenza del 26 Giugno 2009 n. 15110 38
- I nuovi termini processuali dopo la riforma del processo civile. 40
- E' regolare la notifica effettuata a mani della suocera del contribuente residente allo stesso indirizzo di quest'ultimo ma in un appartamento situato ad un piano diverso.. 42

PROCESSO TRIBUTARIO/GIUDICI TRIBUTARI
- Tabelle dei Giudici Tributari: Anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar del Lazio, dà torto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (CdS Sent. n. 1940/2005 del 27 aprile 2005). 43
- Giustizia Tributaria Ultima Ora 46

Giustizia di Pace

PROCESSO DI PACE
- Patente e decurtazione dei punti: sulla impugnabilità autonoma del provvedimento Cassazione civile, SS. UU., sentenza 29.07.2008 n. 20564 47
- Se il verbale di infrazione redatto dalla Polizia Municipale non è chiaro, esso và annullato 48
- Preventiva segnalazione di apparecchiatura autovelox 48
- Obbligo segnalazione autovelox 49
- Obbligo di comunicazione dell'identità del conducente 49
- Ammissibile la notifica di un secondo verbale per la decurtazione di punti dalla patente qualora nel prima sia stata erroneamente omessa tale decurtazione 50
- Sono nulle le multe elevate dai vigili in borghese e fuori servizio per le violazioni del codice della strada 50
- Gli accertatori della sosta, dipendenti da società concessionarie di suolo pubblico che hanno in gestione parcheggi, possono accertare violazioni in materia di sosta solo sulle aree contrassegnate da strisce blu o altra segnaletica orizzontale. Cassazione n. 5621/2009 - Ausiliari del traffico 52
- I delitti contro l'ambiente 54
- Il principio di parzialità in favore dei condomini sulle obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi 55
- Giustizia di Pace ultima ora 56

C.G.d.P VITA ASSOCIATIVA
- Comunicato Stampa 61

Iscriviti alla Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., e partecipa così attivamente alla vita della Giustizia Tributaria per dare al Paese e ai cittadini tutti, leggi migliori, maggiori garanzie, certezza delle libertà e dei principi Costituzionali

Moduli e spiegazioni sui siti:

www.magistraturatributaria.it - www.cugit.it

IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM

Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T e della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico - giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 350.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l'egida del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazione Stato - M.I.D.A.S. e dell'Associazione Nazionale per l'assistenza ai Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.Fi. e dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P.

1) Nuovo ruolo della polizia locale in materia di sicurezza e controllo del territorio alla luce della riforme legislative;
2) Proposte di riforma attualmente in discussione in parlamento:

Le polizie locali rappresentano una risorsa straordinaria per le città: svolgono compiti importanti e sempre più spesso sono chiamate a collaborare in funzioni ausiliarie e complementari con le polizie statali.
E' innegabile infatti che nel corso di poco più di un decennio il sistema ordinamentale delle autonomie locali - e con esso la funzione di polizia municipale e locale in senso più ampio – sia stato investito da una vera e propria ondata di riforme. A partire dalla legge 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, si sono susseguite in rapida successione la legge 81 del1993 sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, le leggi Bassanini, il nuovo Testo Unico degli enti locali (legge 267/2000) fino alla riforma del Titolo V della Costituzione operata dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3.
Ora, con la presentazione da parte del Governo del c.d. "**pacchetto sicurezza**" di cui fanno parte il **decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella legge 24 luglio n. 125**, emerge ancora più forte l'esigenza di fare definitiva chiarezza sull'effettivo ruolo e sulle effettive funzioni svolte oggi dalla polizia municipale e locale, soprattutto in **materia di sicurezza urbana**,
Il potenziamento della polizia locale e l' adeguamento tecnico strumentale viene ritenuto quindi uno degli strumenti prioritari attraverso cui Sindaci ed amministratori possono fornire risposte adeguate alla pressante domanda di sicurezza proveniente dalla cittadinanza nell'ambito di un processo molto più articolato di bilanciamento e di redistribuzione di poteri e responsabilità tra centro e dimensione locale.
In tale ambito si inserisce quanto previsto dall'art**. 6 della legge 125/2008** che modifica il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale (**ordinanze sindacali**).
Il ricorso allo strumento delle ordinanze, infatti, non è che l'espressione più visibile di una complessiva domanda territoriale di nuovi strumenti per fronteggiare la crescente percezione di insicurezza e di disordine avvertita dai cittadini.
E' evidente a tutti però, e per primi ai Sindaci, che le ordinanze non possono rappresentare il fulcro sul quale incentrare le strategie locali di sicurezza e che, invece, la definizione di tali strategie può essere agevolata da alcune riforme di carattere legislativo, tra cui la riforma della polizia locale.

Art. 6.
Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone ((preventivamente)) il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, ((adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,)) al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono ((preventivamente)) comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
((4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.))
5. Qualora i provvedimenti ((adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino)) conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

((5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.))
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonchè dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Come emerge dalla relazione illustrativa del provvedimento, il potenziamento degli strumenti giuridici a disposizione del sindaco per il contrasto della criminalità locale è il frutto di un bilanciamento tra le prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e l'esigenza di valorizzare, anche in tale ambito materiale, il ruolo degli enti locali.
Nell'ottica governativa, la **posizione del sindaco viene ad essere in tal modo quella di "fulcro" di una nuova sinergia tra le istituzioni nella lotta alla criminalità, in considerazione del fatto che la qualità di amministratore locale permette di conoscere più a fondo le problematiche del territorio che comportano rischi per la sicurezza.**
In primo luogo, viene data autonoma evidenza alle funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica di spettanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo già previste in precedenza: esse sono disciplinate in modo unitario nel **comma 1** dell'art. 54 T.U.E.L. come riformulato. Tale innovazione formale è volta, nelle intenzioni del Governo, a conferire "maggiore rilievo e pregnanza" a dette funzioni.
Il nuovo **comma 2** attribuisce al **sindaco** il compito di **concorrere ad assicurare la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali**, in modo da consentire una maggiore partecipazione dell'amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. Le forme di tale cooperazione istituzionale sono demandate ad apposite **direttive adottate dal Ministro dell'interno**, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
Ai fini di un inquadramento costituzionale della norma in esame, và ricordato che l'art. 117 Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in tema di ordine pubblico e sicurezza, fatta eccezione per la polizia amministrativa locale (comma secondo, lett. *h)*).
Il **comma 4** novellato **amplia il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti**, prevedendo, quale situazione legittimante il provvedimento *extra ordinem*, il grave pericolo per la "**sicurezza urbana**" (che si affianca così al grave pericolo per l'"incolumità dei cittadini", già previsto, che viene ridefinita come "incolumità **pubblica**").
Tali provvedimenti – sia ordinari, sia *extra ordinem* – devono essere **preventivamente comunicati al prefetto**, in quanto la situazione che li legittima attiene alla sicurezza, tematica che – secondo la relazione – vede comunque un ruolo centrale e "strategico" dell'autorità locale di Governo, cui competono in via generale gli interventi attuativi dell'ordinanza sindacale.
Si ricorda che, in base al testo previgente, il ruolo del prefetto era limitato alla cooperazione nei casi in cui il sindaco richiedesse l'uso della forza pubblica ai fini dell'esecuzione delle ordinanze adottate. Nel nuovo testo, il sindaco informa dei provvedimenti adottati il prefetto, il quale può predisporre gli strumenti ritenuti necessari per la loro attuazione.
L'estensione e i limiti del potere di intervento del sindaco, come ridefinito e ampliato dal comma 4, non sono più precisamente individuati dal testo in esame, ma da un successivo atto di natura non legislativa.
La determinazione dell'**ambito di applicazione** delle relative disposizioni è infatti rimessa dal **comma 4-*bis*** ad un **decreto del ministro dell'interno**, al quale spetterà anche apprestare una definizione normativa – oggi assente nell'ordinamento – alla locuzione "sicurezza urbana"; definizione indispensabile proprio al fine di circoscrivere i poteri del sindaco in materia.
Il **comma 5** del testo novellato introduce una **forma di coordinamento fra amministratori locali**, che viene **attivata dal prefetto** quando i provvedimenti dei sindaci in tema di sicurezza appaiono suscettibili di incidere anche sulla ordinata convivenza nei comuni contigui o limitrofi. In tali evenienze, il prefetto convoca una **conferenza** cui partecipano, necessariamente, i sindaci interessati e il presidente della provincia; eventualmente, anche altri soggetti pubblici o privati legati all'ambito territoriale di applicazione del provvedimento.
Il **comma 5-*bis*** attribuisce ai sindaci anche una nuova funzione "collaborativa" in tema di **contrasto dell'immigrazione irregolare**: gli amministratori locali sono

chiamati a **segnalare alle competenti autorità** – giudiziaria o di pubblica sicurezza – **la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea**, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

La disposizione si ricollega al ruolo maggiore che viene assegnato alla polizia municipale nell'attività di pubblica sicurezza dagli artt. 7-8 del provvedimento. In particolare, il comma 1 dell'articolo da ultimo citato, in connessione con la disposizione illustrata, consente l'accesso del personale della polizia municipale con qualifica di agente di pubblica sicurezza alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno contenute nella banca dati per l'attività operativa e investigativa delle Forze di Polizia.

Art. 7

((Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio))

((1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato. 2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».))

L'**articolo 7, comma 1,** attribuisce una nuova funzione ai **piani coordinati di controllo del territorio** previsti dalla L. 128/2001 (26 marzo 2001, n. 128, *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini)*, ai fini della collaborazione della polizia locale alla sicurezza pubblica: viene demandata ai suddetti piani la **"determinazione dei rapporti di reciproca collaborazione" fra polizia locale (municipale e provinciale) e Polizia dello Stato**. La portata innovativa della disposizione parrebbe risiedere nella partecipazione automatica della polizia locale ai piani, in precedenza da attivarsi previa richiesta del sindaco.

Inoltre, viene estesa anche ai **comuni diversi dai maggiori centri urbani** la possibilità di realizzare detti piani coordinati.

Il **comma 2** dispone in ordine alle **modalità di raccordo operativo** tra la polizia municipale, la polizia provinciale e la Polizia dello Stato. La definizione di tali modalità è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con gli altri ministri interessati (giustizia, economia, difesa) da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

La disposizione in esame sembra da porre in relazione con il potenziamento del ruolo degli amministratori locali nella lotta alla criminalità, in una prospettiva di sinergia con il livello di governo centrale.

Si ricorda che, in base all'articolo 17 della L. 128/2001, il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell' ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presìdi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani (il cosiddetto "**poliziotto di quartiere**"), nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie (ad esempio impianti di videosorveglianza), dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

Si ricorda inoltre che, in base all'art. **3 della L. 65/1986, *Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale,*** gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Il successivo **art. 5, al co. 4,** stabilisce che nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di polizia municipale, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

Anche il codice di procedura penale, all'art. 57, si occupa degli agenti di polizia municipale, nonchè degli agenti della polizia provinciale ("guardie delle province e dei comuni"), attribuendo ad essi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, seppure con le già esaminate limitazioni territoriali e temporali.

E' d'altronde chiaro che la prevenzione ed il controllo di un territorio e della sua comunità richiedano a monte e a valle una serie d'interventi "strutturali" – progettazione e destinazioni specifiche di luoghi pubblici, spazi socialmente utili, professionalità specifiche nell'aera socio-culturale – che costituzionalmente i Comuni assumono come finalità propria; al pari di queste attività più marcatamente tecniche – culturali si evidenzia un necessario "controllo" dei luoghi ed indirettamente delle persone che lo frequentano; anche in questo caso i Comuni per assicurare una sostanziale "continuità d'azione", verificano con la Polizia Municipale preventivamente o successivamente il mantenimento di un dato "equilibrio" che, come spesso accade, tende ad essere alterato da numerosi fattori di ordine sociale ed economico (la concentrazione di interessi diffusi, il sovrappopolamento degli spazi pubblici e privati ecc ecc) con inevitabili conseguenze di violazioni a regolamenti e leggi talvolta penalmente rilevanti .

Ed è in queste occasioni che i rapporti fra Comuni, Province, Regioni, Prefetture e Ministero degli Interni assumono quella connotazione che sta caratterizzando un

po' la produzione legislativa di questi ultimi mesi, in cui però il ruolo e la competenza della Polizia Locale ed in particolare quello della Polizia Municipale appaiono ancora piuttosto sottovalutati, mentre sull'onda talvolta emozionale si approvano con decretazione d'urgenza l'istituzione di forme di "volontariato" in materia di sicurezza e controllo del territorio che rischiano pericolose sovrapposizioni di ruoli e competenze fra chi per legge è deputato all'effettivo presidio e controllo del territorio e chi, sulla base di "convenzioni" dovrebbe "segnalare" ai competenti organi situazioni di "potenziale pericolo", con possibili rischi di sconfinamento in veri e propri abusi nei confronti delle persone "controllate".
E' dunque necessario, a nostro giudizio, ridelineare meglio il quadro normativo in materia di sicurezza, per riportare nell'alveo istituzionale locale e nazionale un corretto ed equilibrato controllo del territorio.
Nelle politiche della sicurezza, seppur nel rispetto dei ruoli, il valore della "prossimità" è più consono alla Polizia Locale che alle Forze di Polizia dello Stato, per ragioni storiche – da sempre infatti la Polizia Municipale nasce come espressione "diretta" della comunità locale, i suoi appartenenti sono nella stragrande maggioranza dei casi uomini che vivono come cittadini anche sul territorio dove svolgono le loro funzioni di pubblico- **e per ragioni organizzative**, poichè i modelli organizzativi dei Corpi di Polizia Municipale sono definiti dalla Giunta Comunale stessa, e si adattano alle caratteristiche del territorio in modo molto più flessibile e rapido delle altre forze di polizia che hanno organizzazioni più centralizzate. La Polizia Municipale, inoltre, potrebbe svolgere un ruolo di maggiore rilievo anche per ragioni di competenza - in quanto nella stragrande maggioranza dei casi le problematiche riscontrate sui territori- con esclusione di fatti contestuali di particolare rilevanza criminale o allarme sociale- coinvolgono competenze proprie ed esclusive dei Comuni o comunque del sistema delle Autonomie Locali.
Per tutti i motivi sovraesposti, particolarmente evidente è la necessità di una riforma che preveda la ridefinizione del ruolo della polizia municipale e la maggiore integrazione funzionale, formativa e tecnologica fra questa e le altre forze dell'ordine che operano sui territori, in modo da riconoscere ruolo e professionalità agli agenti di polizia locale presenti sul nostro territorio.
2) proposte di riforma funzione di polizia locale e alla collaborazione tra Polizia locale e Forze di polizia dello Stato
La Commissione Affari costituzionali della Camera ha discusso, nel corso di un *iter* in sede referente che ha percorso quasi l'intera legislatura, 17 progetti di legge concernenti l'**ordinamento della polizia locale** .Nel corso della seduta svoltasi nella giornata di mercoledì 8 aprile 2009 presso la Commissione AA.CC. del Senato, il Presidente della stessa ha annunciato che i senatori Barbolini e Saia intendono presentare un testo unificato per facilitare l'iter approvativo della legge di riforma sulla Polizia Locale. Si ricorda che l'avvio della discussione in Commissione affari costituzionali del Senato dei disegni di legge in materia di sicurezza e polizia locale aventi come relatori i Senatori Barbolini e Saia risale al 1.8.2007.
La complessità dell'esame parlamentare è stata in parte determinata dall'esigenza di individuare **quali ambiti di competenza legislativa statale** siano residuati in materia dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, alla luce della quale la "polizia amministrativa locale" è da intendersi ricompresa tra le materie di piena competenza regionale.
Prima della riforma costituzionale, infatti, la "polizia locale, urbana e rurale" costituiva materia di competenza legislativa regionale concorrente; il vigente art. 117 Cost. (secondo comma, lett. *h)*) menziona invece la *"polizia amministrativa locale"*, proprio al fine di sottrarla alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di *"ordine pubblico e sicurezza"*. Peraltro, pur non potendo più dettare norme di principio in materia di polizia amministrativa locale, il legislatore statale conserva la possibilità di intervenire sulle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che – attualmente in via ausiliaria e non istituzionale – sono attribuite al personale appartenente alla polizia locale. Ciò in forza della potestà legislativa esclusiva di cui lo Stato gode in materia di *"giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale"*, ai sensi dell'art. 117, co. 2°, lett. *l)*, Cost., oltre che – come si è detto – in materia di ordine pubblico e sicurezza. Spetta, inoltre, al legislatore statale la disciplina dell'uso delle armi, attesa la competenza esclusiva allo stesso riconosciuta in materia di *"armi, munizioni ed esplosivi"* dalla lett. *d)* del citato co. 2° dell'art. 117.
In particolare, si segnala il **disegno di Legge n. 344 presentato nella 16 ^ legislatura**, che si pone l' obiettivo di non disperdere tutto il lavoro svolto in precedenza e di riprendere il lavoro parlamentare a partire da un testo che segna il punto più avanzato di condivisione raggiunto in questi anni. Esso è dunque costituito, nel titolo e nei primi 13 articoli, dal testo tecnico elaborato dal Gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'interno, e, per i restanti articoli, aventi per oggetto le modalità di esercizio della funzione di polizia locale, dal testo adottato dalle regioni d'intesa con Anci e Upi, nel maggio 2007 arricchito in questa formulazione da due nuove disposizioni. La prima riguarda **l'opportunità di indicare con legge nazionale l'articolazione della funzione di polizia locale (articolo 15, comma 6) soprattutto ai fini della necessaria collaborazione con le Forze di polizia dello Stato**. La seconda intende chiarire che **la polizia locale può essere dotata di tutti gli strumenti di protezione ritenuti necessari per salvaguardarne l'incolumità, sottraendo questo tema ad una inutile disputa politico-ideologica (articolo 18, comma 3).**
Gli elementi caratterizzanti la parte del documento che ci interessa si riferiscono principalmente alla funzione di polizia locale e alla collaborazione tra Polizia locale e Forze di polizia dello Stato. Si tratta cioè delle quelle norme essenziali che rendono possibile, e in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale, il coordinamento tra ordine e sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, come previsto dall'articolo 118, comma terzo, della Costituzione.

Si tratta dunque di norme previste dalla Costituzione, proposte peraltro dalle stesse regioni, che ovviamente non invadono la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale, del resto oramai ampiamente esercitata da un gran numero di regioni. In quest'ottica il disegno di legge individua:

1) la **funzione unitaria di polizia locale** come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle attribuite dallo stato perché di competenza statale (**come le funzioni di polizia giudiziaria o le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)**, sia quelle di polizia amministrativa che derivano dalle competenze proprie dei comuni e delle province (**articolo 13);**

2) le modalità di esercizio della funzione di polizia locale **(articolo14);**

3) la qualifica giuridica di agente o ufficiale di polizia locale, attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia, come qualifica che incardina l'insieme delle competenze di polizia locale, comprese quelle di derivazione statale (**articolo 15).**

Si tratta di un impianto fortemente innovativo che definisce finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale, superando una volta per tutte la possibile dicotomia tra funzioni di «polizia locale» e funzioni di «polizia amministrativa locale».

Inoltre in questa seconda parte vengono affrontati altri temi di sicura rilevanza per le amministrazioni locali e per le polizie locali quali: le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da altri dipendenti pubblici **(articolo 16)**; la cooperazione tra Polizia locale e Forze di polizia dello Stato (**articolo 17**); la disciplina dell'armamento e delle uniformi (**articolo 18**); l'accesso alle banche dati, comprese quelle del Ministero dell'interno (**articolo 19**); la patente di servizio e il numero unico nazionale (**articolo 20**); il trattamento previdenziale e assicurativo, con una sostanziale equiparazione con gli operatori di Polizia nazionale (**articolo 21).**

Si arriva così anche al formale superamento della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, che viene abrogata (articolo 24, comma 1).

Art. 13.

(Funzioni di polizia locale)

1. Per funzioni di polizia locale, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, si intendono le attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali ovvero i regolamenti locali, nelle materie di specifica competenza dei rispettivi enti locali.

2. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni e alle province in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le regioni provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

3. Il personale che svolge servizio di polizia locale esercita inoltre, negli ambiti definiti dalla vigente normativa statale, le seguenti funzioni:

a) funzioni di polizia giudiziaria;

b) funzioni di polizia stradale;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

d) funzioni di polizia tributaria.

4. Il coordinamento delle funzioni di polizia amministrativa locale tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 14.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tale fine costituiscono una struttura organizzativa di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, delle strutture di polizia locale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. La collaborazione della Polizia locale con le Forze di polizia dello Stato derivante dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, o da specifiche e motivate richieste dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, è disposta dal sindaco e dal presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio di tali attività il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, di

intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 15.

(Qualifica giuridica del personale di polizia locale)

1. Al personale che svolge funzioni di polizia locale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare;

c) non avere subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia nazionale o locale, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale.

6. Le qualifiche giuridiche di cui al comma 1 si articolano nei seguenti profili funzionali: agente, ispettore, commissario, dirigente e comandante. La legislazione regionale ne definisce i contenuti generali, l'articolazione in gradi e le modalità di attribuzione.

7. L'incarico di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza.

Art. 16.

(Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale)

1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, la disciplina dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame.

2. Il personale di cui al comma 1 assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

Art. 17.

(Cooperazione tra Forze di polizia nazionali e di Polizia locale)

1. Le Forze di polizia dello Stato e la Polizia locale cooperano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tali fini, il questore, quale autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio, o un suo delegato, convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e con il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia nazionali

2. I responsabili delle Forze di polizia nazionali e della polizia locale possono comunque richiedere al Questore, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

Art. 18.

(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale)

1. Gli agenti e gli ufficiali della polizia locale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio. Il comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio e fuori dal territorio dell'ente o degli enti associati, dandone comunicazione al prefetto.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle munizioni;

d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 13 e 15;

e) i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia nazionali.

3. Gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettile, lo *spray* irritante e il bastone estensibile. Il porto degli stessi è disposto dal Comandante in relazione ai diversi servizi.

4. L'ente locale specifica l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

5. Le uniformi del personale, secondo quanto disposto con legge regionale, devono essere tali da escludere

la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia nazionali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni.

Art. 19.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia locale e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di attuazione.

È escluso per gli ufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma l'accesso ai dati e alle informazioni secretati, previsti dall'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di attuazione».

2. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

3. I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

SILENZIO ASSENSO – AD AGRIGENTO CONDANNATA L'AGENZIA DELLE ENTRATE

La commissione Tributaria Provinciale di Agrigento Sez. 7 Riunite con l'intervento dei Signori Birritteri Luigi, presidente - Ippolito Santo, relatore - Nicoletti Giuseppe, giudice, ha emesso una SENTENZA, che ha un rilievo di particolare importanza dal punto di vista giuridico, avverso il silenzio rifiuto dell'agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso IRPEF 2004 presentata da un contribuente.

La sentenza ha origine da una impugnazione del "famigerato" silenzio rifiuto adottato da molte amministrazioni, avverso l'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate di Agrigento sulla maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche all'atto della tassazione dell'importo versato dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo.

Nell'impugnazione si eccepiva l'illegittimità della tassazione prevista dall'art. 17 comma 4 bis dell'art. 19 del DPR 9127/96 perché contrario al principio d'uguaglianza in quanto l'età ed il sesso del contribuente non possono essere assunti quali elementi espressivi della capacità contributiva e comunque in contrasto con la sentenza 207/2004 della Corte di Giustizia che aveva dichiarato tale disposizione lesiva della parità fra i sessi, in quanto introduceva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

La sentenza nasce da una norma quale quella controversa nella causa che consente, a titolo d'incentivo all'esodo, per tanti enti (vedi Telecom, Poste, Banche, Enel) che hanno adottato il prepensionamento e pertanto, il beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i 50 anni se donne, e i 55 se uomini.

Pertanto la limitazione effettuata dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate risulta essere assolutamente arbitraria ed ingiustificata ed è ritenuta in contrasto con le direttive 76/207/CEE del 9.2.76, in quanto discriminatoria tra i due sessi, e non può pertanto precludere le posizioni soggettive di coloro che avevano una età compresa tra i 50 e i 55 anni, di sesso maschile alla data di cessazione del rapporto di lavoro che hanno aderito a un piano incentivato di esodo. Pertanto La Commissione Tributaria di Agrigento accogliendo il ricorso ha disposto che l'Ufficio Agenzia delle Entrate, effettui il rimborso chiesto dal ricorrente, comprensivo di interessi maturati e maturandi e di riliquidare alla luce delle esatte aliquote da applicare.

E.LV

La dichiarazione del contribuente è anche manifestazione di volontà?

a cura di Salvatore Gallo

L'obbligo tributario, al pari di qualsiasi altra obbligazione, postula due soggetti: un soggetto attivo, creditore, che di regola è lo Stato o comunque l'Ente pubblico esponenziale collegato con quello statale (regione, provincia, comune) che ha istituito il tributo, ed un soggetto passivo, debitore, obbligato dalla legge a corrispondere il tributo. Questo soggetto passivo non ha soltanto l'obbligo di pagare il tributo ma preliminarmente è chiamato a presentare la dichiarazione e comunque a denunciare al Fisco gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie con tutti gli altri accessori che consentono di accertare il tributo in base alla legge, e cioè di determinare il reddito d'imposta. E' da ricordare, infatti, che il sistema tributario attuale è basato prevalentemente sull'adempimento collaborativo del contribuente realizzato attraverso la presentazione della dichiarazione che rappresenta il primo passo verso il procedimento di accertamento tributario. Ora, sulla natura di detta dichiarazione molto si è discusso e si continua a discutere, soprattutto con riferimento alla sua efficacia in ordine alla costituzione del rapporto d'imposta. E invero occorre premettere che al contribuente, obbligato a presentare la dichiarazione, la legge non addossa una sorta di doveroso riconoscimento del proprio debito, ma soltanto il più limitato dovere di indicare la base imponibile sulla quale si dovrà applicare l'imposta prevista dalla legge. Ne consegue che il contribuente, come presentando la propria dichiarazione in modo fedele e corretto non riconosce l'esistenza del proprio debito nella misura dichiarata, nello stesso modo, allorché si astenga dal presentarla o la presenti in modo infedele, non contesta l'esistenza del proprio debito ma pone in essere semplicemente un comportamento omissivo.
Da ciò discende come non si possa riconoscere alla dichiarazione una natura negoziale in ordine all'esistenza stessa del debito d'imposta. La dichiarazione appare piuttosto come un atto diretto ad esternare la sussistenza di determinati fatti sia pure secondo l'apprezzamento soggettivo del contribuente stesso. Essa è un semplice veicolo di notizie per mezzo del quale il contribuente comunica al Fisco le sue conoscenze, adempiendo così ad un obbligo di legge. La dichiarazione costituisce, pertanto, in ordine alla regolamentazione e configurazione del rapporto d'imposta, una tipica dichiarazione di scienza. Occorre, al riguardo, osservare che talvolta il dichiarante non si limita a riferire elementi di cui egli abbia piena conoscenza come, ad esempio, nel caso della dichiarazione del sostituto d'imposta.
Invero la denuncia in tema di imposte o tasse auto liquidate costituisce, oltre che dichiarazione di scienza anche una dichiarazione di volontà, atteso che, attraverso di essa il contribuente porta a conoscenza dell'ente impositore i presupposti di fatto che contribuiscono a determinare il presupposto d'imposta e al contempo manifesta altresì la volontà di vedersi applicata una norma impositiva.

E' tuttavia da osservare che in dottrina non tutti concordano con la tesi che considera la dichiarazione come una manifestazione di volontà del contribuente in quanto si sostiene che il contribuente non enuncia una propria determinazione soggettiva nei confronti di materia disponibile, essendo fin troppo evidenti i vincoli che dirigono la sua azione e che, se violati, potrebbero comportare sanzioni. La dichiarazione, inoltre, non ha efficacia vincolante e perciò non può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale; con questo istituto, previsto dall'art. 2730 del codice civile, infatti, il dichiarante comunica fatti a lui sfavorevoli e favorevoli alla controparte, mentre la dichiarazione prevista dalla legge tributaria non è resa né a vantaggio né a svantaggio di alcuna delle parti del rapporto d'imposta, tanto che la sua presentazione può essere obbligatoria anche in assenza di reddito imponibile.
E' da tenere presente, peraltro, che la confessione stragiudiziale (a differenza della confessione giudiziale, prevista dall'art. 2732 del codice civile, che viene resa in giudizio) è fatta alla parte o a chi la rappresenta e se è fatta ad un terzo o in testamento il suo valore probatorio è ridotto in quanto viene liberamente apprezzata dal giudice. Rientrano tra le confessioni stragiudiziali le c.d. dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica tributaria e riportate nel relativo verbale.
E ancora mette conto rilevare che alla dichiarazione del contribuente, che è atto obbligatorio, al contrario della confessione che è per sua natura atto spontaneo, non sono applicabili le norme che regolano la confessione stragiudiziale e segnatamente quella dell'art. 2732 del codice civile che ne ammette la revoca solo per errore di fatto o per violenza. La dichiarazione fiscale, infatti, è illimitatamente revocabile e, a maggior ragione (trattandosi, in pratica, di una revoca parziale) rettificabile anche quando si invochi un errore di diritto.
Sul filo di questo principio il legislatore tributario ha previsto la c.d. dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni (vedi art. 9, ultimo comma, DPR 600/1973, come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge n. 408/1990 e poi dall'art. 2, comma 8 bis del DPR n. 322/1998).
E la stessa dottrina, partendo dal riconoscimento ai contribuenti della generale possibilità di rettificare le dichiarazioni errate suscettibili di esporli all'onere di pagare tributi non dovuti, nonché di rimuovere gli effetti dannosi di un'oggettiva erroneità, è giunta a ritenere che siffatta possibilità necessariamente discende dalla natura di una manifestazione di scienza delle dichiarazioni stesse, perché diversamente si dovrebbe negare la rettificabilità delle dichiarazioni contenenti errori o inesattezze pregiudizievoli per ì contribuenti, con conseguente violazione dei principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza e imparzialità dell'Amministrazione.
Non si può escludere comunque che talvolta una certa vincolatività possa essere riconosciuta alla dichiarazione,

come ad esempio nel caso in cui la legge, al fine di consentire la determinazione della base imponibile del tributo, impone al contribuente non soltanto l'obbligo di fornire una rappresentazione dei fatti verificatisi, ma anche l'obbligo di esprimere una valutazione degli stessi, e cioè di esternare una stima in merito alla rilevanza economica di determinati avvenimenti con riferimento ad un determinato periodo d'imposta. Si può dire dunque che la dichiarazione è un atto dovuto in quanto è imposto dalla legge ed ha contenuto ricognitivo e, perciò, soprattutto di scienza. Forse sarebbe più corretto dire che la dichiarazione è un mero atto o meglio un atto posto in essere volontariamente ma che non ha natura negoziale. Si tratta, infatti, di una collaborazione del contribuente che si limita a comunicare all'Amministrazione finanziaria gli elementi necessari per la determinazione del tributo.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la dichiarazione dei redditi:
- va considerata come una manifestazione di scienza intesa a portare a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria gli elementi di fatto dai quali la legge fa conseguire gli effetti giuridici tributari (Cass., sez. trib., sentenze n. 8725 del 30/5/2003, n. 322 dell'11/1/2004, n. 6311 del 30/3/2004 e n. 4390 del 2/5/2005);
- non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, rettificabile e modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria (Cass., sezioni unite, sentenza n. 15063 del 25/10/2002).
Infine, è da ricordare che l'accertamento basato sulla dichiarazione del contribuente è quello più frequentemente previsto dal diritto positivo in quanto, con la collaborazione del soggetto passivo tenuto a presentare la dichiarazione, si semplifica, sia pure fino ad un certo punto, la determinazione del debito tributario. Siffatto accertamento ricorre per le imposte sui redditi (art. 1 e 3 DPR n. 600/1973), per le imposte di successione (art. 33 e segg. D. Lgs. n. 346/1990), per l'imposta di registro artt. 10, 11, 12 e 20 T.U. approvato con DPR n. 131/1986), per i tributi doganali (artt. 35 e 59 T.U. approvato con DPR n. 43/1973), per l'Iva (art. 28 DPR n. 633/1972), per le accise (imposte di fabbricazione), per molti tributi locali, ecc.

Hellatron Spa • Via S. Antonio 8/10 • Lainate • Milano • ITALIA www.hellatron.it

Hellatron S.p.A., costituita nel 1994 accomunando e concentrando l'esperienza imprenditoriale maturata dai propri soci in primarie aziende del settore, rappresenta oggi una delle realtà più attive e dinamiche nel mercato della distribuzione hardware e segnatamente nei segmenti dei computer case e degli alimentatori per computer, nei quali opera nel mercato italiano in posizione di azienda leader. L'attuale collocazione di mercato è il frutto di una politica commerciale intesa a sviluppare relazioni privilegiate con i principali produttori del far east, tradizionale "serbatoio" di tecnologia del mondo IT. Relazioni che oggi si traducono in partnership consolidate, di cui il cliente Hellatron S.p.A. può direttamente avvantaggiarsi, mediante l'acquisto di prodotti al miglior rapporto qualità prezzo. In particolare, dal 1997, Hellatron S.p.A. è importatrice diretta ed esclusivista per l'Italia di case Deer compagnia satellite di Foxconn, società leader indiscussa nella produzione di cabinet per computer.

Ciò consente ad Hellatron S.p.A. di offrire una gamma di prodotti completa ed articolata, ideale per la vendita OEM come per la vendita retail e che garantisce la più grande varietà di soluzioni estetiche e costruttive, la migliore qualità ed il più raffinato design. Hellatron S.p.A. offre anche la possibilità di commissionare soluzioni personalizzate ed esclusive, destinate a soddisfare le esigenze della clientela più esigente. Tali caratteristiche hanno determinato una decisa e costante crescita commerciale, che nel giro di pochi anni ha permesso all'azienda di diventare protagonista assoluta nella distribuzione specializzata di case.

MARCHI E PRODOTTI:

Importatore esclusivo della linea case Asus. Colosso mondiale dell'IT.
Distributore officiale della linea accessori MIO DigiWalker, leader dei sistemi di navigazione.
Distribuzione di tutti i prodotti Genius, uno dei marchi più prestigiosi e conosciuti nel mercato degli accessori e delle periferiche offrendo un'ampia scelta di mouse, tastiere, casse, videocamere, scanner, prodotti per il networking e altri articoli ancora.
Cooler Master, il primo produttore mondiale di ventole per PC, riconosciuto e particolarmente apprezzato anche dal pubblico italiano, come testimoniano le oltre 50.000 unità vendute da Hellatron S.p.A. negli ultimi mesi.
ICHONA, l'ultima nata di casa Hellatron, linea di prodotti per Personal computer, per tutte le console del momento e per lettori MP3-iPOD, linea in grado di coprire, nella sua interezza, il fabbisogno del utente amante della tecnologia e del videogiocatore. Ichona nasce per completare l'ampia gamma di prodotti già esistenti, per cercare di facilitare i nostri clienti offrendogli una gamma di prodotti sempre aggiornata e nuova, toccando tutte le periferiche e le tendenze trainanti del mercato.

Alle prerogative tecniche si abbina un eccezionale rapporto qualità/prezzo, per una proposta commerciale davvero imperdibile!

Sempre nutrito il contenzioso della tassazione dell'indennità di fine rapporto

(vedi sentenza n. 145/01/08 del 16.4.2008 C.T.R. del Lazio allegata)

a cura di Salvatore Gallo

Il tema della tassazione ai fini IRPEF dell'indennità conseguente al trattamento di fine rapporto (TFR) ha formato, e forma tuttora, oggetto di numerose continue vertenze tra il fisco e contribuenti soprattutto in ordine all'applicazione dell'originario art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n.482, poi riprodotto, sia pure con diversa formulazione, nell'art. 16 del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e da ultimo trasfuso nell'art. 17 del Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Per meglio comprendere i termini del problema vale la pena ricostruire l'evoluzione normativa della materia. Fino al 31 maggio 1982, la maggior parte dei contratti collettivi di lavoro prevedeva la corresponsione del TFR commisurato ad una mensilità della normale retribuzione per ogni anno di lavoro. Per normale retribuzione si considerava l'ultimo periodo di paga e, nel caso di retribuzioni variabili (per premi e provvigioni), la media del triennio o del minor periodo di lavoro. Esistevano alcune particolari categorie che fruivano di un trattamento di anzianità calcolato in misura superiore ad una mensilità per ogni anno di servizio, vuoi per accantonamenti di importi superiori ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, vuoi per frazioni di mensilità aggiuntive da corrispondere alla risoluzione del rapporto.

La legge 29 maggio 1982, n. 297, che tra l'altro ha sostituito l'art. 2120 del codice civile (disciplina del trattamento di fine rapporto), ha modificato il sistema delle indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro sostituendo il vecchio istituto della indennità di anzianità con il nuovo trattamento di fine rapporto.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 15674 del 12 agosto 2004 ha affermato che in tema di IRPEF sul trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 2, comma terzo, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nelle ipotesi in cui, per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n.297, l'indennità di anzianità' risulti calcolata in misura superiore a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio preso a base di commisurazione ai fini della determinazione dell'aliquota, l'eccedenza - da qualunque emolumento prodotta e in concreto pari alla differenza tra l'importo effettivo della quota annua di indennità maturata e quella corrispondente a una sola mensilità della retribuzione annua non concorre a formare l'importo preso a base ai fini della determinazione del reddito di riferimento e della conseguente aliquota secondo i criteri introdotti dalla nuova disciplina tributaria delle indennità di fine rapporto di lavoro di cui alla legge n. 482 del 1985.

E ancora con sentenza n. 1775/05 depositata il 28 gennaio 2005 la Suprema Corte ha dichiarato che "l'eccedenza cui si riferisce l'art. 14 della legge n. 482/1985 per escludere la sua computazione nella base di calcolo dell'imposizione IRPEF cui assoggettare la indennità di anzianità, è costituita da tutte quelle poste aggiuntive alla retribuzione globale che pure i contratti collettivi hanno previsto come determinative della liquidazione del TFR" sicché anche la tredicesima mensilità e l'indennità operativa corrisposte dal datore di lavoro devono essere escluse dalla esenzione prevista dalla legge n. 482/1985.

Dal canto suo l'Amministrazione finanziaria nella fattispecie di cui alla sentenza in epigrafe n. 105/38/06 della Commissione Tributaria Regionale di Roma ha sostenuto la tesi secondo la quale "dovrebbe applicarsi il principio di generale validità che vuole che ogni elemento contributivo che concorre comunque ad integrare l'intera retribuzione globale di fatto percepita dal dipendente costituisce parte integrante della sua retribuzione e, quindi, deve entrare nella base di calcolo necessaria per determinare la mensilità della retribuzione annua da sottoporre ad imposizione".

I giudici romani, però, non si sono mostrati dello stesso avviso ed hanno ritenuto

di dover dare ragione al contribuente nella considerazione che in forza dell'art. 2 della legge n. 482/1985 (secondo il quale se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota IRPEF non si tiene conto dell'eccedenza), le somme percepite nel corso delle singole annualità per voci non ricomprese nella retribuzione ordinaria dell'appellato non dovessero entrare a far parte della base di calcolo al fine di determinare l'aliquota applicabile sull'indennità di anzianità.

Seguendo l'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione la Commissione tributaria regionale del Lazio che ha avuto modo di occuparsi più spesso delle contestazioni sorte tra Amministrazione finanziaria e contribuenti ex dipendenti di enti pubblici quasi sempre ha negato validità alla tesi del Fisco sulla base delle seguenti considerazioni.

A partire dal giugno 1982, per effetto della legge 29

maggio 1982 n. 297, che ha tra l'altro sostituito l'art. 2120 codice civile, il TFR viene calcolato in modo uniforme per tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalla qualifica rivestita: la retribuzione utile annua viene divisa per 13.5 ed accantonata, per essere corrisposta a fine rapporto di lavoro con la rivalutazione annuale dell' 1,5% in cifra fissa, più quota parte dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. A fronte della suddetta innovazione normativa sul piano dell'entità del TFR, faceva riscontro, sul piano tributario, la legge 26 settembre 1985 n. 482 che, modificando in particolare l'art. 14 DPR 597/73 stabiliva il nuovo regime tributario del TFR stesso, introducendo nuove deduzioni e stabilendo nuovi criteri per l'individuazione dell'aliquota media di tassazione, e, nell'intento di non gravare eccessivamente sulle liquidazioni accantonate fino al 31 maggio 1982, formulava un correttivo, a favore di quelle categorie che beneficiavano di un TFR calcolato in misura superiore ad una mensilità per anno.

"Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendo presente la documentazione prodotta, ivi compresi gli stralci del CCNL, deve ritenersi che il ricorrente, nel vecchio regime TFR, abbia fruito di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori, per risultare compresi nel suo TFR anche i ratei delle somme percepite annualmente a titolo di 13° mensilità e di indennità operativa. Queste per le previsioni legislative sopra richiamate, non debbono partecipare, solo ai fini della formazione dell'aliquota da applicare, al coacervo complessivo di TFR da liquidare." (ved. C.T.R. del Lazio, sentenze n. 166/01/04 del 12 ottobre 2004, n. 180/01/04 e n. 181/01/04 del 16 novembre 2004, n. 145/01/04 del 9 dicembre 2004 Nn. 45/33/04, 47/33/04 e 50/33/04 depositate il 31 gennaio 2005 e da ultimo la sentenza n. 61/38/06 del 22 marzo 2006).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA SEZ. 01

REG. GENERALE N. 6313/07
UDIENZA DEL 18/03/2008 ore 15:00
SENTENZA N. 145/1/08
PRONUNCIATA IL 18/3/08
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/4/08
riunita con l'intervento dei Signori:
VARRONE PROF. CLAUDIO Presidente
LUNERTI DOTT. FRANCO Relatore
PANZINI RAG. GIUSEPPE Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA
- sull'appello n. 6313/07
depositato il 30/11/2007
- avverso la sentenza N. 382/59/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 6
proposto dal ricorrente:
PASSA GIUSEPPE
VIA GUERRIERI 3 00100 ROMA RM
difeso da:
DOTT. ZANIN MAURO
E DOTT. ANTONELLO LILLO
VIA COLA DI RIENZO 217 00192 ROMA RM
Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF
PASSA GIUSEPPE ricorre contro silenzio dell'Amministrazione Finanziaria su istanza di rimborso dell'IRPEF asseritamente trattenuta in eccesso in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, a seguito di errore nella determinazione dell'aliquota media da applicare sull'importo tassabile.
La Commissione tributaria provinciale di Roma ha respinto il ricorso ritenendo che il contribuente non abbia adeguatamente documentato il fondamento della propria domanda.
Propone appello il PASSA riproponendo le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado insistendo ritenendo quindi la non corretta applicazione delle disposizioni relative alla formazione della base imponibile del TFR da parte dei primi giudici, concludendo quindi per la riforma della sentenza impugnata.
Si costituisce nel giudizio di appello l'ufficio delle Entrate di ROMA 6 sostenendo il corretto comportamento del sostituto d'imposta rilevando la mancanza di argomentazioni e documenti probatori a sostegno della tesi prospettata, concludendo quindi per la contea della sentenza di primo grado.

MOTIVI
Nel sistema vigente il trattamento di fine rapporto è rapportato, almeno come regola generale, all'intera retribuzione globale di fatto, ed i criteri per la determinazione di esso sono uniformi per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato.
Il legislatore tributario, con la modifica dell'art. 14 TUIR, attuata attraverso l'art. 2 della legge 482/85, ha voluto che per quanto non espressamente derogato la tassazione fosse unitaria sia per la quota indennità maturata prima del maggio 1982 che per quella maturata successivamente e che rimanessero immutati i criteri generali per l'applicazione dell'imposizione e la determinazione delle aliquote relative ai singoli anni.
Anche alla quota di TFR maturata negli anni anteriori al 1982 si applicano le disposizioni contenute nel primo comma del suddetto art. 2, e perciò non solo gli abbattimenti riferiti agli anni di durata del rapporto, ma anche, attraverso il richiamo espresso al TFR, i principi posti da quest'ultimo.
Si dovrà perciò fare riferimento a tutti gli elementi costitutivi che sono serviti in concreto a determinare l'indennità imponibile.
Il legislatore ha quindi voluto far salvi eventuali trattamenti più vantaggiosi per il lavoratore, escludendo dalla determinazione dell'aliquota la parte eccedente

l'ammontare ottenuto applicando il comune sistema di calcolo della mensilità previsto dalla contrattazione collettiva. Applicando questo principio alle singole fattispecie concrete, se la quota di trattamento maturata prima del maggio 1982 è stata liquidata sulla base della sola retribuzione e non delle quote di voci accessorie, tali quote dovranno essere escluse anche dal calcolo dell'aliquota.
Nella fattispecie in esame non c'è eccedenza in quanto la retribuzione annua globale, in cui sono ricompresse a tutti gli effetti la tredicesima e quattordicesima mensilità è stata frazionata per dodici.
Né può sostenersi che le mensilità aggiuntive non dovevano essere ricompresse nella retribuzione globale annua dal momento che ne fanno parte a pieno titolo in quanto il termine mensilità ai sensi della legge 482/85 non deve intendersi letteralmente come stipendio mensile bensì come frazione della retribuzione annua globale.
In tal senso anche il CCNL di categoria definisce la retribuzione, ai fini del calcolo del TFR, la somma che si ottiene aggiungendo allo stipendio mensile anche un dodicesimo della tredicesima ed un dodicesimo dell'indennità operativa.
Avendo il datore di lavoro, nella propria veste di sostituto d'imposta, operato proprio nel senso predetto, la tassazione effettuata sul TFR deve ritenersi pienamente coerente al quadro normativo in materia e nessuna imposta eccedente risulta allo stato trattenuta e versata.
Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
La Commissione respinge l'appello del contribuente.
Spese compensate.

Così deciso in Roma, 18 marzo 2008.
IL RELATORE
IL PRESIDENTE

AGENZIA ENTRATE: RECUPERATI 13MLN DI EURO DAL SETTORE BANCARIO

"Circa 13 milioni di euro tra maggiori imposte, sanzioni ed interessi, riscossi dal settore bancario. A tanto ammonta l'importo riscosso dall'ufficio di Teramo dell'Agenzia delle Entrate con l'iscrizione a ruolo effettuata a titolo definitivo a seguito della pronuncia favorevole all'erario emessa, nel corso del 2008, dai giudici della Corte di Cassazione a termine di un lungo contenzioso tributario." È quanto riporta una nota dell'Agenzia delle Entrate che spiega come:
"La Suprema Corte, nel cassare senza rinvio la sentenza favorevole al contribuente emessa della Sezione quarta della Commissione Tributaria Regionale, ha riconosciuto piena e definitiva validità all'avviso di accertamento emesso dal soppresso ufficio Imposte Dirette di Teramo, relativo al periodo d'imposta 1995."
"Le contestazioni a carico della banca - prosegue la nota - prendevano avvio da alcuni rilievi della Guardia di Finanza emersi in occasione di una verifica fiscale. Successivamente, con atto motivato, l'ex ufficio delle Imposte Dirette di Teramo procedeva a notificare un avviso di accertamento con il quale imputava alla banca due operazioni non corrette rilevanti sotto il profilo fiscale. In particolare: 1) relativa al recupero a tassazione di circa quattordici miliardi di vecchie lire di interessi maturati su titoli del debito pubblico portoghese; 2) relativa al recupero di una perdita di cinque miliardi di lire indebitamente dedotta con riferimento a un'operazione di outright valutario."
"Per entrambi i rilievi, - conclude - i Giudici della Suprema Corte hanno affermato la legittimità dell'operato dell'ufficio fiscale. Ciò ha consentito di riscuotere oltre 13 milioni di euro, di cui circa 3 milioni e 700 mila di imposta Irpeg, 1 milione e 600 mila di imposta Ilor, 5 milioni e 300 mila di sanzioni e 2 milioni e 400 mila di interessi."

PILA-PNEUS
di Giacomelli Sandro & C. s.n.c.
VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI • AMMORTIZZATORI
38037 PREDAZZO (TN) - Via Fiamme Gialle, 53 - Tel. e Fax (0462) 501562

La Cassazione limita ulteriormente il valore delle circolari

a cura di Salvatore Gallo

Di recente l'efficacia delle circolari emanate dall'Amministrazione finanziaria ha formato oggetto di un interessante intervento della Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite civili n. 23031 del 9/10/2007, depositata il 2/11/2007, con la quale il giudice di legittimità, mentre per un verso ha confermato quanto già sostenuto in passato, e cioè che la circolare emanata nella materia tributaria non vincola né il contribuente né il giudice tributario, ha nel contempo affermato che "a *ben vedere la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sotto ordinati e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata"*.

Per ben comprendere la portata di siffatte precisazioni mette conto ricordare innanzi tutto che da sempre dottrina e giurisprudenza si sono mostrate concordi nel sostenere che le circolari dell'Amministrazione finanziaria, pur non essendo fonti del diritto tributario, sono atti tipicamente amministrativi con i quali vengono impartite agli uffici dipendenti istruzioni per la corretta applicazione della legge, risolvendo eventuali dubbi e perplessità emersi in sede di pratica applicazione delle norme tributarie. Tali atti sono destinati ad esplicare efficacia nell'ambito interno dell'Amministrazione finanziaria e sono vincolanti solo per i soggetti inseriti nell'organizzazione amministrativa.. Essi non possono imporre comportamenti a soggetti estranei all'amministrazione. Più precisamente, in base ad un orientamento dottrinale ben consolidato, la circolare, emanata in forza di un potere gerarchico organizzativo valido solo all'interno dell'organizzazione, è *un atto interno alla Pubblica Amministrazione, che ha valore, secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, solo all'interno dell'amministrazione nel cui ambito è stato emanato e che, come tale, non può esplicare alcun effetto diretto nei confronti di soggetti che a tale ordinamento non appartengono.* I cittadini, in particolare, appartenendo ad un ordinamento superiore, non possono né essere vincolati da una circolare né essere da questa favoriti.

Finora è stato anche sostenuto che le circolari, però, devono essere eseguite dai funzionari della Pubblica Amministrazione nei confronti dei quali sono vincolanti, in quanto attraverso di esse vengono emanati ordini e direttive al fine di indirizzare ed uniformare il comportamento dell'organizzazione. Esse indicano, cioè, le modalità "migliori", o almeno presuntivamente ritenute tali, per svolgere una certa attività amministrativa. Il destinatario della circolare deve, perciò, uniformare il suo comportamento a quanto gli viene indicato.

E anche la giurisprudenza prevalente si è espressa nel senso sopra indicato. Essa in particolare ha operato una distinzione tra circolari meramente interpretative di norme e regolamenti e circolari contenenti precetti generali ed astratti emanati dall'Amministrazione, ed ha osservato al riguardo, d'accordo con la dottrina dominante, che, essendo la materia tributaria regolata esclusivamente dalla legge, le circolari dell'Amministrazione finanziaria sono sempre soltanto interpretative di norme di legge. Esse, cioè, esprimono una "dottrina dell'Amministrazione finanziaria" ossia l'opinione di una parte forte del rapporto tributario che comunque può essere discussa e disattesa dal giudice tributario. Sarebbe, quindi, escluso qualsiasi potere discrezionale da parte di detta Amministrazione, anche con riferimento al principio dell'irrinunciabilità del diritto tributario secondo il quale la legge non ammette rinuncia al diritto d'imposta e l'obbligazione tributaria è indisponibile. Tuttavia vi sono aspetti non attinenti agli elementi essenziali del tributo, che possono risultare privi di regolamentazione ad opera di norme di legge e come tali vengono regolamentati dall'Amministrazione finanziaria. Si tratta di momenti di discrezionalità in senso tecnico che attengono in particolar modo ai procedimenti di accertamento, controllo e riscossione, compresi i mezzi di indagini occorrenti per accertare l'adempimento dell'obbligazione tributaria.

In buona sostanza soprattutto la Corte di Cassazione in più occasioni ha dichiarato che le circolari della Pubblica Amministrazione (ministeriali) sono atti interni destinati ad indirizzare l'attività degli organi inferiori e non hanno efficacia vincolante né possono spiegare effetti giuridici rispetto a persone estranee alla Pubblica Amministrazione, neppure ai fini dell'interpretazione di determinate norme di legge. Esse sono atti contenenti istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, aventi la funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività di tali enti o organi inferiori; cioè sono atti meramente interni alla Pubblica Amministrazione, che esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari e non possono, quindi, spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'Amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per questi ultimi neppure come mezzo d'interpretazione di norme giuridiche, non costituendo perciò fonte di diritti a favore di terzi, né di obblighi a carico dell'Amministrazione, specialmente in una materia come quella tributaria, regolata esclusivamente dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La stessa Suprema Corte successivamente con sentenza a sezioni unite n. 1948 del 24/2/1987, ha sostenuto che anche le risoluzioni ministeriali sono atti emessi dal Ministero delle Finanze nell'esercizio del suo potere di indirizzo dell'attività degli Uffici fiscali, il quale si esplica anche attraverso determinazioni e manifestazioni di giudizio, rese a richiesta degli stessi uffici o direttamente dei contribuenti in ordine a specifici problemi tecnico - giuridici relativi al regolamento di singoli rapporti d'imposta. Questi atti (variamente denominati: risoluzioni, note pareri, ecc...), pur ammettendo che in taluni casi possono rivestire di per sé carattere provvedimentale, senza, cioè, la mediazione di un ulteriore provvedimento dell'Ufficio fiscale competente, sono inerenti, manifestamente, al rapporto tributario e alla concreta applicazione dell'imposta, risolvendosi in direttive vincolanti impartite al medesimo Ufficio ai fini della definizione dell'AN e del quantum del tributo.

Più tardi, con la sentenza della 1^ sezione civile n. 11931 del 17/1/1995 il giudice di legittimità ha precisato che la così detta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto; di conseguenza ad essa non può richiamarsi il contribuente per opporsi alle contestazioni mossegli dall'ufficio (nella fattispecie il contribuente sosteneva di aver operato secondo la circolare ministeriale n. 32/501388 del 27/4/1973, che disponeva il differimento dell'annotazione delle fatture nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/1972 e del pagamento dell'imposta dovuta per le forniture di beni e servizi allo Stato e agli enti assimilati).

E ancora, con le sentenze n. 14619 del 10/11/2000 e n. 11011 del 4/7/2003 la Cassazione, nel sostenere l'inefficacia normativa esterna delle circolari, ha avuto modo di ribadire che a tali provvedimenti è stata attribuita la natura di atti meramente interni della Pubblica Amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari. Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'Amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'Amministrazione finanziaria. D'altro canto, anche la Commissione Tributaria Centrale, sez. VI, con la decisione n. 717987 del 1/9/1984 ha avuto modo di stabilire che la circolare ministeriale non è fonte di diritto né costituisce "ius superveniens" e quindi non dispensa il contribuente dal far valere le proprie ragioni in sede contenziosa.

Ora, tornando all'esame della recente sentenza n. 23031/2007, il giudice di legittimità, dopo aver ricordato che i risultati interpretativi sopra espressi vanno condivisi, nel senso che *"la circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme* ", è arrivata a sostenere che *"la circolare non vincola nemmeno gli uffici gerarchicamente sott'ordinati, ai quali non è vietato di disattenderla"* senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'Ufficio possa essere ritenuto illegittimo per violazione della circolare. Detta affermazione, invero, non sembra pienamente condivisibile perché, se così fosse, si creerebbe un "vulnus" nell'Amministrazione finanziaria, atteso che di regola la circolare viene emanata quasi sempre perché necessitata dall'esigenza di uniformare i comportamenti dei vari uffici quando questi dimostrano di seguire orientamenti differenziati o addirittura contrastanti.

Ancora meno convincente appare la tesi della Cassazione se si ha riguardo alle circolari emanate nell'ambito della Guardia di finanza, atteso che in questo caso si è in presenza di un'istituzione la cui struttura militare è basata su un'organizzazione a forte connotazione gerarchico - piramidale che esclude qualsiasi possibilità per i comandi dipendenti di disattendere le direttive espresse e rese note attraverso i tradizionali atti amministrativi.

Per altro verso lo stesso giudice di legittimità con la sentenza su citata ha ammesso che la possibilità di disattendere la circolare è *"un 'evenienza che è raro che si verifichi nella pratica"* dappoichè se effettivamente la circolare dovesse presentare aspetti di illegittimità, il contribuente potrà sempre far valere le proprie ragioni in sede contenziosa e sarà il giudice tributario competente ad annullare o modificare l'eventuale illegittima pretesa del Fisco in conseguenza dell'applicazione di detta circolare.

Né deve essere sottaciuto il fatto che la tesi sostenuta dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza in commento presenta qualche perplessità nella parte in cui nega il carattere vincolante delle circolari nei confronti degli stessi Uffici dell'Amministrazione finanziaria quando si è in presenza di provvedimenti contenenti le risposte formulate da quest'ultima sulla base dell'istituto dell'interpello, che rappresenta lo strumento di notevole rilevanza attraverso il quale viene ad esplicarsi in via generale l'attività consultiva dell'Agenzia dalle Entrate circa la corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, caratterizzate da obiettive condizioni di incertezza segnalate dai contribuenti. In questo caso viene dato un parere che, in base all'art. 11, c. 2, della legge 27/7/2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) è vincolante soltanto per l'Amministrazione finanziaria e non anche per il contribuente il quale resta libero di disattenderlo, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 14/6/2007, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di legittimità, gli Uffici delle Entrate non potranno in alcun modo disattendere l'orientamento espresso con la circolare amministrativa.

Per contro, si deve ritenere pienamente condivisibile la tesi pure affermata nella sentenza in commento

secondo cui la circolare non vincola la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata, atteso che una tale evenienza in passato si è verificata non poche volte in presenza di specifiche motivazioni che non consentivano l'ulteriore sopravvivenza, totale o parziale, della circolare stessa. In definitiva, al di là dell'affermazione (discutibile) che vorrebbe riconoscere anche agli uffici gerarchicamente subordinati la possibilità di disattendere la circolare, si deve convenire che la conclusione cui è pervenuta la sentenza in commento recita testualmente: *"Alla luce delle considerazioni volte può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: "la circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'Amministrazione, non vincolante per il contribuente e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva"*.

E' da tener presente, infine, che in base all'art. 5 della legge n. 212/2000, l'Amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Dr. Prof Gen. Salvatore Santo Gallo,
Generale della Guardia di Finanza,
Revisore Ufficiale dei Conti,
Giudice Tributario V. Presidente
della Confederazione Unitaria
Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE ED ALTRE MODIFICHE

Il 26 maggio 2009 il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, il Disegno di Legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" che è collegato alla "Finanziaria 2009". La nuova legge che è ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2009 prevede, tra l'altro, per quel che maggiormente interessa gli operatori del diritto, una "Delega al Governo", oltre che per la riforma del processo civile, una "delega" per: - l'adozione di norme istitutive della "mediazione e della conciliazione in materia civile e commerciale"; - la modifica del codice dell'amministrazione digitale; - diffusione del Voip e del Sistema pubblico di connettività.

Le modifiche principali e che presentano aspetti di "novità", per quel che attiene la riforma del processo civile (per lo più concernenti il codice di procedura civile) riguardano e riguarderanno (in forza della "delega concessa al Governo) i seguenti punti:

introduzione della mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale delle parti;

introduzione della testimonianza scritta (nuovo art. 257 bis cod. proc. civ..);

processo sommario di cognizione come alternativa al rito ordinario;

rito ordinario per le cause riguardanti i sinistri stradali;

sanzioni contro chi causa l'allungamento dei tempi del processo;

soppressione del rito societario.

Il Disegno di Legge approvato da parte del Senato, che apporta modifiche ed integrazioni al codice di procedura civile, si prefigge l'obbiettivo di ridurre e contenere l'irragionevole durata dei procedimenti civili.

MARANGHI PAOLO - ENIO & C. s.n.c

Concessionario Gilera Aut Piaggio

Va Baccio da Montelupo, 20 - 50018 Scandicci - Firenze - Tel. 055 752 194

Via Baccio da Montelupo 16-18-20-22-24-26 - Tel. 055 752 614 - 055 752 194 - Casellina
Via Baccio da Montelupo 43-45-47 - Tel. 055 750 996 - 055 750 693 - Casellina
Via Turri 13-15-17 - Tel. 055 257 8253

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
Riduzione dei riti e
Riforma del processo tributario

a cura dell'Avvocato Maurizio Villani

Il Parlamento il 26 maggio 2009 ha definitivamente approvato la riforma del processo civile nonché la delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili **(Legge n. 69 del 18 giugno 2009, pubblicata in G.U. n. 140 S.O. n. 95/L del 19 giugno 2009, che entra in vigore il 04 luglio 2009).**

Attualmente, infatti, esistono ben 30 riti civili (tra cui il processo tributario) diversi tra loro per composizione giudicante e per procedura; era necessaria, quindi, una riforma generale di riduzione, riordino e semplificazione degli stessi per dare certezze a tutti gli operatori del diritto e per evitare ingiuste disparità di trattamento, in ossequio al principio del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione.

Ogni processo, infatti, deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale; la legge, inoltre, ne deve assicurare la ragionevole durata, senza però pregiudicare il diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

L'art. 54 della nuova legge definitivamente approvata stabilisce che:

il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, come appunto quella tributaria (D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni);

la riforma deve, in ogni caso, realizzare il necessario ed equilibrato coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

In sostanza, la legge delega restituisce centralità ed importanza al codice di procedura civile e mira ad agevolare l'attività degli operatori del diritto, ponendo fine a numerose incertezze interpretative che sono state spesso causa di lungaggini processuali (un esempio è stato l'incertezza sulla competenza del giudice in tema di TIA, come da ordinanza n. 3274 del 15 febbraio 2006 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, oggi finalmente risolta a favore del giudice tributario con le ultime sentenze nn. 5297, 5298, 5299 del 05 marzo 2009 della Corte di Cassazione).

La Corte di Cassazione (ultimamente, con la sentenza n. 28536 del 02 dicembre 2008) ha affermato che il difetto di giurisdizione non è più suscettibile di essere rilevato, né su eccezione di parte né d'ufficio, dopo una pronuncia sul merito o in rito la quale comporti una decisione implicitamente affermativa della giurisdizione, restando quindi confinata in questi casi la possibilità di far valere il difetto di giurisdizione solo nell'ambito del giudizio di primo grado, salva soltanto la facoltà per le parti di portare in appello ed in Cassazione la relativa questione attraverso il tempestivo e rituale esercizio di questi mezzi di impugnazione.

In ogni caso, nelle controversie tra giudici di diverso ordine risulta applicabile la c.d. translatio iudicii, come statuito dall'innovativo orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 4109 del 22 febbraio 2007) e, successivamente, della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 77 del 2007), che si sono entrambe espresse a favore dell'operatività di detto principio anche tra giudici di diverso ordine (vedi anche Consiglio di Stato, decisione n. 3801 del 28 giugno 2007).

Oltretutto, la eliminazione dei molteplici riti speciali produce economie nella programmazione e conduzione delle procedure, anche per fissare il calendario dei processi, in modo da rispettare una ragionevole durata (tre anni in primo grado, due anni in appello ed un anno in Cassazione, per un totale complessivo di sei anni; almeno è questa l'intenzione del futuro legislatore).

Proprio alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo deve ritenersi valida (ed efficiente ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti rappresentate) la notifica della sentenza eseguita in unica copia al procuratore costituito che rappresenti una pluralità di parti (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 29290 del 15 dicembre 2008).

Gli schemi dei nuovi decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro della Giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.

Le suddette Commissioni dovranno rendere i rispettivi pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso inutilmente il quale i decreti saranno emanati anche in mancanza dei pareri.

In ogni caso, qualora il suddetto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine dei 24 mesi sopracitati, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Nell'esercizio della delega, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

restano fermi per il momento i criteri di competenza

nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
i procedimenti civili di natura contenziosa, autonomamente regolati dalla legislazione speciale, devono essere ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
i procedimenti in cui sono **prevalenti** caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile **(norme per le controversie in materia di lavoro);**
i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono **prevalenti** caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti **al procedimento sommario di cognizione** di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'art. 51 della nuova legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito ordinario di cui al libro secondo, titolo I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile (**del processo di cognizione**).
In ogni caso, la riconduzione ad uno dei riti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile, come sarà chiarito meglio in seguito.
Da ultimo, restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di:
procedure concorsuali, in attesa della riforma del penale fallimentare;
famiglia e minori;
cambiali ed assegni (bancari e circolari);
legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), in tema di repressione della condotta antisindacale;
proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005);
codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 06 settembre 2005).
Sono state abrogate tutte le norme processuali in tema di processo societario e di quello per il risarcimento dei danni da incidente stradale.
A questo punto, a seguito delle suddette modifiche legislative, il processo tributario, nei prossimi due anni, a partire dal 04 luglio 2009, dovrà essere totalmente rivisitato e modificato per adeguarlo ai principi e criteri direttivi sopra specificati, pur rimanendo le attuali Commissioni tributarie invariate nella competenza dei "tributi" (Corte Costituzionale, sentenze n. 64 del 14 marzo 2008 e n. 130 del 14 maggio 2008; da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 5298 del 05 marzo 2009) e nella composizione (D.Lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992), in modo da completare il ciclo di processualizzazione del contenzioso tributario.
In ogni caso, rientrano nella competenza del giudice tributario anche i dinieghi in tema di transazioni fiscali (art. 146 del D.Lgs. n. 5 del 09 gennaio 2006; art. 32 della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009; circolare n. 14/E del 10 aprile 2009 dell' Agenzia delle Entrate) perché trattasi di questioni di natura fiscale, che comportano necessariamente una verifica fondata sull'interpretazione e sull'applicazione di norme tributarie.
Inoltre, rientrano nella giurisdizione tributaria anche le controversie in tema di iscrizioni nell'apposita anagrafe delle ONLUS (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 11986 del 21 aprile 2009, depositata il 25 maggio 2009; sentenza n. 24883 del 09 ottobre 2008).
Infine, è impugnabile di fronte alle Commissioni Tributarie il diniego di autotutela in quanto l'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, incidendo sul rapporto obbligatorio tributario, sono devolute al giudice indipendentemente dall'atto impugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria.
Nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi, però, un sindacato solo sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9669 del 23 aprile 2009; Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 5 – sentenza n. 89/5/08 del 22 febbraio 2008).
Infatti, oggetto del processo tributario è, propriamente, una situazione di interesse legittimo a che il potere impositivo esercitato attraverso il provvedimento impugnato corrisponda al paradigma di riferimento, sia esso costituito, come di regola, dalle norme che disciplinano l'attività di prelievo, ma anche, laddove ciò sia previsto, ai criteri di opportunità che disciplinano l'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione (C.Glendi).
Per quanto riguarda, invece, il nuovo rito da applicare al processo tributario occorre, innanzitutto, controllare se nel contenzioso tributario, attualmente:
sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale;
ovvero caratteri di officiosità dell'istruzione;
o se sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa.
Secondo me, nell'attuale processo tributario, non sussistono le caratteristiche di cui sopra, anche se nella pratica il processo si conclude, il più delle volte, nell'unica udienza di merito, fatto spesso giustamente criticato e stigmatizzato.
Infatti, nel processo tributario:
non sussistono i caratteri della concentrazione processuale, in quanto la fase istruttoria (art. 7 D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992) è ben distinta dalla fase dibattimentale (titolo II D.Lgs. n. 546 cit.) ed inoltre è

previsto uno specifico ed autonomo giudizio di ottemperanza (art. 70 D.Lgs. cit.), come precisato dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 30058 del 23 dicembre 2008;
non sussiste alcuna officiosità dell'istruzione, in quanto le Commissioni tributarie esercitano gli specifici poteri istruttori "**nei limiti dei fatti dedotti dalle parti"**, anche per quanto riguarda gli atti prodromici all'atto finale per accertare la c.d. "illegittimità derivata" (da ultimo, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6315 del 20 gennaio 2009). Infatti, la giurisdizione del giudice tributario non ha ad oggetto solo gli atti finali di imposizione (definiti come "impugnabili" dall'art. 19 D.Lgs. n. 546 cit.) ma investe tutte le fasi precedenti che hanno portato alla loro adozione e formazione. Inoltre, l'eventuale giudizio negativo sulla legittimità o regolarità formale e sostanziale di un atto istruttorio può determinare l'annullamento di quello finale impugnato (Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 5144 del 21 ottobre 2008).
Tuttavia, i vizi riguardanti gli atti istruttori devono essere eccepiti **solo** con la contestazione della pretesa che pone fine all'iter del procedimento, su specifica richiesta del ricorrente.
A fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario **non è tenuto** ad acquisire d'ufficio le prove in forza dei poteri istruttori ex art. 7 cit., perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell'onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, solo per sopperire all'impossibilità, sempre da dimostrare, di una parte di esibire documenti in possesso dell'altra (Cassazione, Sezione Trib. sentenza n. 683 del 14 gennaio 2009).
Infatti, in ragione del principio della parità delle armi, i poteri istruttori del giudice tributario non possono mai essere invocati per sopperire alla carenza dell'onere probatorio cui deve rispondere una delle due parti nel giudizio (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 13201 del 09 giugno 2009).
In ogni caso, il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, bensì tra quelli di impugnazione – merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, sempre entro i limiti posti dal petitum delle parti (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 25104 del 19 giugno 2008, depositata il 13 ottobre 2008).
Infine, nell'attuale processo tributario **non sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, propri del giudice monocratico**, in quanto le Commissioni tributarie hanno una composizione collegiale ed inoltre la complessità della materia fiscale e la rilevanza economica della posta in gioco non possono mai giustificare a priori un'istruzione sommaria o l'omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Oltretutto, non può certo ammettersi che il nuovo processo tributario si concluda con un'ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande, ordinanza peraltro provvisoriamente esecutiva, valida come titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione (art. 51 della nuova legge processuale); né che sia impedita la conversione nel rito ordinario, che offre maggiori garanzie difensive al contribuente.
Di conseguenza, il nuovo processo tributario deve essere ricondotto al rito ordinario di cui al novellato libro secondo, titoli I e III, del codice di procedura civile **(del processo di cognizione ordinario**), escluso logicamente il titolo II, che riguarda il procedimento davanti ai giudici di pace, peraltro già carichi di lavoro e con 1,4 milioni di liti arretrate.
Oltretutto, chi inizierà un ricorso nelle materie già comprese nel rito societario, dopo l'entrata in vigore della riforma, applicherà il rito ordinario; a maggior ragione, quindi, il suddetto rito ordinario sarà applicabile al processo tributario.
In definitiva, ed in modo schematico ed approssimativo, il nuovo processo tributario dovrà rispettare i principi e le regole in tema di (de iure condendo):
citazione e costituzione delle parti, anche per quanto riguarda la contumacia (art. 171 c.p.c.) e la specificità della comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.); comunicazioni e notificazioni on line, come avviene al Tribunale di Milano dal 1° giugno 2009; in ogni caso, oggi, nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell'atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità (principio espresso dalla Cassazione, Sezione Trib., con sentenza n. 5508 del 06 marzo 2009, che secondo me dovrà essere rimeditato in sede di riforma processuale):
rimessione in termini; infatti, il novellato art. 153 c.p.c. dispone che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti, ma assegna comunque ai litiganti la possibilità di essere rimessi in termini ove dimostrino di essere incorsi in decadenze per cause ad esse non imputabili (art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.); da sottolineare come per ragioni sistematiche sia stato abrogato l'art. 184 bis c.p.c.;
istruzione della causa, soprattutto per quanto riguarda il giuramento (artt. 233-243 c.p.c.) e la testimonianza (artt. 244-257 c.p.c.), anche in forma scritta (art. 257-bis c.p.c.); il giudice, quando ammette le prove, deve fissare il calendario del processo, che potrà essere variato solo in casi eccezionali; di conseguenza, le dichiarazioni rese da terzi, se non confermate in sede di testimonianza, non dovranno più essere considerate neppure indizi (Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 6548 del 18 marzo 2009); analisi e vaglio di atti istruttori acquisiti legittimamente;
sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, anche in assenza della cartella esattoriale, soprattutto

oggi con i maggiori e più invasivi poteri di recupero che hanno gli agenti della riscossione (Corte Costituzionale, ordinanza n. 393 del 28 novembre 2008); inoltre, è sufficiente che il danno sia grave, non certo irreparabile (che è un assurdo giuridico ed economico in campo fiscale); infine, la sospensione deve bloccare, automaticamente, anche la richiesta di pagamento delle fideiussioni (art. 30, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/72; art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 219/97, come modificato dai commi 418, 422 e 423 della Legge n. 311/2004; artt. 1952 e 2943 del codice civile);

confessione giudiziale ed interrogatorio formale (artt. 228-232 c.p.c.);

intervento di terzi e riunione dei procedimenti (libro secondo, sezione IV, c.p.c.), anche alla luce della sentenza n. 11466 del 18 maggio 2009 della Corte di Cassazione – Sez. trib. – in tema di litisconsorzio ed intervento di terzi (vedi anche Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 5262 del 05 marzo 2009);

decisione della causa (artt. 275-281 c.p.c.) con motivazioni "leggere"; rimangono tassative le ipotesi di inammissibilità degli atti processuali (Cassazione, Sez. trib., sentenza n. 5508 del 06 marzo 2009);

sospensione, interruzione ed estinzione del processo (artt. 295-310 c.p.c.); per la querela di falso si rinvia all'interessante sentenza della Cassazione, Sezione Trib. n. 4003 del 19 febbraio 2009; il decesso di una parte, comunicato in udienza dal suo difensore, non può determinare l'interruzione del giudizio di legittimità, atteso che nel giudizio presso la Corte di Cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo (art. 299 e ss. c.p.c.), onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, pur comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 12408 del 27 maggio 2009; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14385/07);

impugnazioni (artt. 323-359 c.p.c.), sempre con l'obbligo dell'autorizzazione all'appello per gli uffici fiscali (circolare n. 65/E del 03 dicembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate), che può essere prodotta, con effetti retroattivi, nel corso del relativo giudizio, fino all'udienza di discussione del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale (Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 229 del 09 gennaio 2009);

in tema di contenzioso tributario, deve ritenersi ammissibile l'atto di appello proposto dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado (Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 874 del 04 novembre 2008);

nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono, tuttavia, domandarsi gli interessi (art. 1282 c.c.), i frutti (art. 820 c.c.) e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni (artt. 1223 e 2043 c.c.) sofferti dopo la sentenza stessa.

In sede di appello, il giudice, su specifica istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, può sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata (artt. 283 e 337 c.p.c.), anche se viene presentato ricorso per Cassazione (artt. 337 e 373 c.p.c.), pur in assenza della cartella esattoriale.

Di conseguenza, sarà implicitamente abrogata l'assurda limitazione che oggi hanno le Commissioni Tributarie Regionali di poter sospendere solo le sanzioni (art. 19, secondo comma, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997).

Al tempo stesso, però, se in sede di appello non è concessa la sospensiva, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva anche per quanto riguarda i rimborsi di imposta, che devono essere immediatamente eseguiti, senza dover attendere, come oggi, il giudicato, peraltro con i limiti degli artt. 68, comma 2, e 70 D.Lgs. n. 546 cit. (come stabilito dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 24774 dell'08 ottobre 2008, giustamente più volte criticata). Anche la condanna alle spese deve essere immediatamente esecutiva.

In appello non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

In appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio (artt. 356 e 437 c.p.c.).

La produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo tributario, incombendo sempre alla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dagli articoli 2712 e 2719 del codice civile ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 9773 del 24 aprile 2009).

Il giudice di appello può sempre dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione ed indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e con il limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 6856 del 26 febbraio 2009, depositata il 20 marzo 2009).

Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che

l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi:
se la notificazione è **inesistente,** la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se, invece, la notificazione è **nulla**, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto (Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 2817 del 05 febbraio 2009).
Le Commissioni tributarie, in ogni caso, conserveranno la particolare e specifica prerogativa della disapplicazione di un regolamento o di un atto generale illegittimo, rilevante ai fini della decisione, come oggi previsto e disciplinato dall'art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 546/92; questa norma, infatti, non potrà essere abrogata, neppure implicitamente, altrimenti non si otterrebbero gli stessi effetti con le attuali norme del processo civile.
Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, **tributaria,** o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione.
La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo (art. 59 della nuova legge processuale).
A seguito della prossima riforma, secondo me, sarà necessario gestire la fase processuale transitoria prevedendo, oltre la sospensione dei giudizi pendenti:
- la facoltà di aderire ad un condono fiscale per tutte le liti pendenti, indicativamente sulla falsariga dell'art. 16 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002; oltretutto, in questi giorni, è in discussione il terzo scudo fiscale (dopo quello del 2001 e del 2003) per il rientro e la regolarizzazione dei capitali esportati clandestinamente, con conseguente condono;
- oppure, in alternativa, per chi non volesse aderire al suddetto condono fiscale, la possibilità, entro il termine perentorio di sei mesi, di integrare la fase istruttoria con l'inserimento dei nuovi istituti processuali della testimonianza e del giuramento.
Per completezza di esposizione, occorre rilevare che la nuova normativa sul processo civile ha modificato anche la procedura del ricorso per Cassazione (art. 47 Legge n. 69/2009 cit.) e ciò, logicamente, ha influenza sul processo tributario (artt. 62 e 63 D.Lgs. n. 546 cit.).
Infatti, il ricorso per Cassazione è inammissibile (art. 360-bis novellato c.p.c.):
quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 111 della Costituzione).
È sempre inammissibile, per inesistenza assoluta della notificazione, il ricorso per Cassazione consegnato direttamente dal contribuente al front–office dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (Cassazione, Sez. Trib., ordinanza n. 11620 del 19 maggio 2009).
Inoltre, l'art. 366 bis c.p.c. sulla formulazione del quesito di diritto a pena di inammissibilità, finalmente e giustamente, è stato abrogato (per le relative problematiche si rinvia a Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 5926 del 12 marzo 2009).
Le suddette disposizioni si applicano, però, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato **successivamente** alla data di entrata in vigore della nuova normativa sul processo civile (art. 58, ultimo comma, Legge n. 69/2009 cit).
In conclusione, nei prossimi due anni il legislatore dovrà adottare un decreto legislativo di modifica del processo tributario, che non sarà più un rito speciale, con le attuali limitazioni che pregiudicano seriamente il diritto di difesa, ma sarà, giustamente, incardinato nell'unico rito di cognizione ordinario con lo scopo principale di mettere il cittadino-contribuente ed il suo difensore, professionalmente e processualmente qualificato, sullo stesso piano giuridico e processuale dell'Amministrazione finanziaria e dell'Ente locale, soprattutto in vista del federalismo fiscale (Legge n. 42 del 05 maggio 2009).
Infatti, il processo tributario, a differenza del processo amministrativo, si connota precisamente per la libertà dei motivi deducibili (non essendoci alcun limite normativo in proposito) e, di converso, si qualifica anche per la predeterminazione normativa degli atti autonomamente impugnabili.
In ogni caso, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta, oggi, nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 cit., pur dovendosi considerare tassativa, soggiace sempre all'interpretazione estensiva, anche in conseguenza dell'ampliamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge n. 448/01 (Cassazione, Sez. Trib., ordinanza n. 4965 del 29 gennaio 2009, depositata il 02 marzo 2009).
Con la prospettiva e la speranza, inoltre, di modificare, nel breve tempo, anche la composizione delle attuali Commissioni tributarie, da inserire nella Costituzione:
- con giudici professionali e specializzati, assunti a seguito di specifico concorso pubblico per titoli ed esami (come i concorsi per i giudici e procuratori, istituiti ultimamente con i due D.M. del 03 giugno 2009, in G.U. nn. 138 e 139 del 17 e 18 giugno 2009);
- con specifica competenza in campo fiscale;
- a tempo pieno, sino a 65 anni, con obbligo di frequentare corsi di aggiornamento (almeno due annuali) validi ai fini della carriera;
- con pari dignità nei criteri di valutazione professionale e punteggio di carriera;
- monocratici in primo grado e collegiali in

secondo grado;
- ben retribuiti (non come oggi a 25 euro nette a sentenza depositata!);
- e, soprattutto, non più alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (che è una delle parti in causa) ma inseriti in sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di appello, **come ho suggerito nel mio progetto di legge di riforma del processo tributario** (www.studiotributariovillani.it), anche per quanto riguarda l'eventuale competenza sulle questioni penali – tributarie per evitare l'attuale ed assurdo doppio binario, con il rischio di contrasto di giudicati (Cassazione, sentenza n.12022/09).
Anche il personale amministrativo deve avere un ruolo autonomo, senza più dipendere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Inoltre, deve essere istituita per legge, e non con atto amministrativo interno, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che sta svolgendo un importante ruolo di nomofilachia nel settore fiscale.
In questo modo, sarebbe definitivamente risolta l'annosa questione del divieto di istituzione di giudici speciali, previsto dall'art. 102, comma 2, e VI disposizione transitoria della Costituzione (ordinanza n. 144 del 23 aprile 1998 della Corte Costituzionale).
Oltretutto, le modifiche al rito ed alla composizione delle Commissioni tributarie potranno giustificare un eventuale allargamento delle competenze anche in tema di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché in tema di risarcimento danni, anche morali, per fatti ed atti illegittimi del fisco.
Infine, per assicurare veramente che l'attività del giudice tributario si svolga in stretta conformità ai principi di imparzialità ed indipendenza che discendono dalla Costituzione, bisognerà precisare meglio i casi di incompatibilità, anche con riferimento ai familiari, per evitare posizioni di potenziale e pericoloso conflitto di interessi (da ultimo, Consiglio di Stato, decisione n. 3366/2009, depositata il 29 maggio 2009), pure per quanto riguarda il settore pubblico (per esempio, pubblici ministeri e dipendenti pubblici, anche pensionati, finanziari e finanzieri).
Solo in questo modo potrà veramente realizzarsi, nel processo tributario, il principio del **"giusto processo",** che deve svolgersi nel regolare e pieno contraddittorio delle parti, in condizioni di effettiva parità tra accusa e difesa, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, anche all'apparenza, e senza alcuna limitazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), dando maggiore importanza alla fase istruttoria, oggi invece totalmente mortificata o annullata (**rinvio al mio libro "Per un "giusto" processo tributario"- Congedo Editore – in** www.studiotributariovillani.it**).**
Infatti, soltanto lo sviluppo di una efficace, serena e senza pregiudizi fase istruttoria (con testimoni, giuramenti, consulenti tecnici d' ufficio, ecc.) può far emergere la superficialità e l'illegittimità di molti processi verbali ed avvisi di accertamento, che non devono certo essere considerati " a priori" validi ed efficaci perché scritti e notificati da pubblici ufficiali (ormai non esiste più il principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo con presunzione di legittimità).
Oltretutto, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza n. 73053/2001 del 23 novembre 2006 ha stabilito che "nelle liti sulle sanzioni fiscali non può escludersi il contraddittorio orale sulle prove".
Così come l'ordinamento comunitario impone sempre il rispetto dei termini per l'esercizio dei diritti di difesa (Corte di Giustizia, Sez. II, sentenza 18 dicembre 2008, causa C- 349/07), che non devono mai essere limitati o mortificati.
Infatti, soltanto con la testimonianza ed il giuramento può, per esempio, efficacemente dimostrarsi l'assenza di colpevolezza e la causa di non punibilità in tema di sanzioni amministrative (artt.5 e 6 D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997) oppure la deducibilità di determinati e specifici costi (Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 16932 del 31 luglio 2007 e sentenza n. 15395 dell'11 giugno 2008).
Oltretutto, incombe al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività (per esempio, agricola) sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 12408 del 27 maggio 2009; Cassazione, sentenza n. 6952/06).
Il principio dell'onere della prova riguarda soprattutto la prova dei fatti, non certo le questioni di diritto (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 24432 del 03 luglio 2008, depositata il 02 ottobre 2008).
Conseguentemente, in caso di rinvenimento di contabilità non ufficiale, le situazioni di dubbio non si possono risolvere in danno dell'Ufficio, posto che l'onere della prova è a carico del contribuente (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 25104 del 19 giugno 2008, depositata il 13 ottobre 2008).
E lo stesso discorso può farsi in tema di abuso del diritto, soprattutto dopo le recenti, rigide interpretazioni della Corte di Cassazione (sentenze n. 30055 del 23 dicembre 2008 e n. 11659 del 20 maggio 2009), in attesa peraltro di un intervento legislativo chiarificatore.
Il fatto, poi, che il processo tributario potrà durare più a lungo non deve, secondo me, preoccupare i contribuenti ed i loro professionisti che, certamente, preferiranno avere un processo lungo e ben istruito piuttosto che un processo breve senza alcun approfondimento istruttorio, con il rischio di vedersi rigettare immotivatamente i propri ricorsi per incompetenza, superficialità o per la fretta di decidere (quando vengono poste in udienza persino quaranta cause).
Inoltre, anche nell'attuale processo tributario ci sono giudizi che durano da oltre vent'anni, soprattutto quelli pendenti presso le sedi regionali della Commissione Tributaria Centrale (peraltro soppressa sin dall' 01 aprile 1996), oppure appelli che si discutono dopo dieci anni.
Oltretutto, il giudice tributario di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o

anche fra altre parti, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi (Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 2904 del 06 febbraio 2009).
Invece, le presunzioni tributarie non hanno valore di piena prova nel processo penale (Cassazione, Sez. III, penale, sentenza n. 5490 del 06 febbraio 2009).
In ogni caso, se il fisco fornisce elementi indiziari sufficienti, è il contribuente che deve fornire la prova dell'esistenza delle operazioni contestate (Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 12022 del 25 maggio 2009).
Inoltre, proprio in vista della necessaria ed urgente riforma di cui sopra, il legislatore, in materia fiscale, deve smetterla di prevedere istituti premiali deflativi con riduzioni sensibili delle sanzioni per costringere il contribuente a pagare ad ogni costo per evitare l'alea del processo tributario (per esempio, in tema di studi di settore o di redditometro).
Infatti, nelle situazioni di incongruenza ai fini degli studi di settore, una mano a rafforzare le presunzioni semplici (e non legali) di GERICO può arrivare persino dal tenore di vita dell'intera famiglia, a condizione che questo si riveli eccessivo rispetto ai redditi dei suoi componenti (A. Criscione, in Sole 24-Ore di venerdì 12 giugno 2009; F. De Magistris, in Italia Oggi 7 di lunedì 15 giugno 2009), nonché dal redditometro (nota del 04 giugno 2009 dell'Agenzia delle Entrate; circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 dell'Agenzia delle Entrate).
Così come il legislatore deve smetterla di introdurre norme fiscali con effetti retroattivi, perché il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino – contribuente (art. 10, comma 1, della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, Statuto dei diritti del contribuente) è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 10982 del 16 aprile 2009, depositata il 13 maggio 2009).
Ed un caso assurdo di retroattività della norma si è avuto, ultimamente, in tema di "cartelle mute" con il D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 , convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31 (art. 36, comma 4 – ter), salvate miracolosamente (!) dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 58 del 27 febbraio 2009, più volte giustamente criticata.
Inoltre, incorre in errore scusabile il contribuente il cui atto di riassunzione della causa, rinviata dalla Corte di Cassazione al giudice di merito, sia stato rivolto e notificato ad un organo che è divenuto successivamente incompetente per effetto di un atto interno di organizzazione amministrativa.
Per il principio di collaborazione tra contribuente e fisco, l'ufficio tributario deve sempre informare il contribuente delle variazioni organizzative che modificano il soggetto attivo del rapporto giuridico tributario oggetto di contenzioso (Cassazione, Sezione Trib., sentenza n. 3559 del 13 febbraio 2009).
Oltretutto, l'ufficio non competente che riceve un'istanza di rimborso è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità alle regole di collaborazione (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 4773 del 27 febbraio 2009).
Una volta riequilibrata e potenziata la posizione processuale del contribuente, con l'aggiunta di ulteriori, più efficaci ed incisivi mezzi difensivi, lo stesso avrà finalmente la possibilità di decidere con maggiore serenità e responsabilità, evitando di dover pagare ciò che non è dovuto (art. 53, primo comma, della Costituzione), soprattutto quando deve difendersi in situazioni di inversione dell'onere della prova (per esempio, redditometro ed indagini bancarie, in Cassazione sentenza n. 19362 del 15 luglio 2008, n. 20268 del 23 luglio 2008 e n. 28795 del 04 dicembre 2008), persino in tema di finanza locale (da ultimo, Cassazione – Sezione Trib., ordinanza n. 12773 del 01 giugno 2009).
Infine, tra le soluzioni alternative al contenzioso per gli eventuali arbitrati e conciliazioni anche in campo fiscale, è auspicabile prevedere l'istituzione di apposite ed autonome **Camere di Conciliazioni Tributarie**, composte da qualificati e competenti magistrati e professionisti, specializzati nel settore tributario, senza alcun collegamento funzionale con le Agenzie Fiscali che hanno notificato gli atti o le cartelle esattoriali impugnati, in modo da poter decidere senza pregiudizi, con assoluta serenità ed imparzialità (art. 60, primo comma, Legge n. 69/2009 cit.), anche in occasione dei giudizi pendenti in grado di appello e di Cassazione, logicamente stabilendo diverse percentuali di riduzioni delle sanzioni amministrative, con condanna della parte (pubblica o privata) nel caso di irragionevole rifiuto alla transazione proposta dalle suddette Camere di conciliazione.
È inutile lasciare la situazione attuale, dove i giudici tributari, in sede di conciliazione giudiziale (art. 48 D. Lgs. n. 546 cit.), hanno un ruolo prettamente notarile, senza alcuna possibilità di iniziativa e di decisione nel merito. Infatti, nel nuovo processo civile, la mediazione avverrà davanti ad organismi autonomi e professionali riconosciuti, anche attraverso procedure telematiche. Per incentivare le forme alternative al ricorso alla giustizia le parti che utilizzano la mediazione avranno agevolazioni fiscali e si promettono tempi brevi. In un momento storico di grave crisi economica e finanziaria, come l'attuale, la riduzione del peso fiscale, per dare ossigeno alle attività produttive, passa anche dalla futura e necessaria riforma del processo tributario, che potrà dare maggiori garanzie difensive, senza la mortificazione e delusione di dover pagare a tutti i costi somme non dovute, che si potrebbero invece indirizzare proficuamente agli investimenti ed all'occupazione.
È anche questo un tassello della "rivoluzione liberale" promessa più volte a cittadini ed imprese.
Dimenticarlo, sarebbe un errore politico grave, soprattutto in vista della prossima Finanziaria 2010, con il rischio di una ripresa economica ripida e faticosa.

Giro di vite della Cassazione in tema di notifica a mezzo posta

Come ci ha insegnato l'Allorio (nella sua classica opera "Diritto processuale tributario", Torino, 1969, pag. 471), con il termine "notificazione" si intende "il procedimento che è idoneo a portare nella sfera di percepibilità del destinatario, il quale può essere sia l'Amministrazione finanziaria che uno dei soggetti passivi del tributo, una dichiarazione, ovvero il documento di una dichiarazione ". Più in generale si può dire che si ha notificazione quando un atto processuale o il contenuto di un documento viene portato integralmente a conoscenza di qualcuno.
Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale ed in tal caso la spedizione dell'atto deve essere effettuata in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento e si intende proposto al momento della spedizione.
E' da notare, poi, che in base agli artt. 148 e 149 CPC se la notificazione è effettuata a mezzo servizio postale l'ufficiale giudiziario "scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo della quale spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento che va allegato all'originale ". Inoltre, l'art. 3 comma 2 della legge 20 novembre 1982, n. 890, precisa che l'ufficiale giudiziario presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, inoltre, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 477 del 26/11/2002, relativa alle notificazioni degli atti e alle comunicazioni a mezzo posta, ha affermato che gli effetti della notificazione devono essere ricollegati — per quanto riguarda il notificante — al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, fermo restando il principio secondo il quale la notificazione è perfezionata soltanto alla data di ricezione dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da questa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
In base all'orientamento della Corte Costituzionale, attesa l'esigenza di tutelare i valori di ragionevolezza e di tutela del diritto alla difesa del notificante, viene operata di fatto una scissione fra il momento di efficacia della notificazione per il notificante e quello di efficacia per il destinatario.
La notificazione, in altre parole, si perfeziona nei confronti del notificante nel momento in cui questi si spoglia della disponibilità dell'atto per consegnarlo alla struttura pubblica incaricata della notificazione con la conseguenza che quella consegna, se eseguita tempestivamente, evita alla parte la decadenza per effetto dell'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.
Siffatto orientamento è stato poi confermato e ripreso dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza a sezioni unite n. 458 del 21/10/2004, depositata il 13/1/2005, con riferimento al disposto dell'art. 140 CPC, che prevede il deposito dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo quando non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone interessate, ha dapprima rilevato che tale deposito non è idoneo da solo a porre la copia dell'atto nella sfera della conoscibilità del destinatario, e che quindi occorrono una prima formalità integrativa costituita dall'affissione alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario ad opera dell'ufficiale giudiziario ed una eventuale formalità consistente nell'obbligo di dare al destinatario la notizia "dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sicché nel caso suddetto la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con l'ultimo degli adempimenti prescritti e cioè la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ".
Con altra sentenza n. 17702 del 2/9/2004, è stato precisato che la spedizione dell'atto eseguita mediante consegna all'ufficio postale di una busta chiusa anziché, come previsto dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, di un plico raccomandato senza busta, costituisce una mera irregolarità anche se il contenuto della busta non sia contestato dal destinatario.
E ancora, i giudici di legittimità, con la sentenza delle sezioni unite n. 10216 del 4 maggio 2006, dopo aver ribadito che l'effetto notificatorio (anticipato per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) si consolida al momento del perfezionamento del procedimento nei confronti del destinatario, hanno statuito, ferma la perentorietà dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza e richiamati gli istituti della remissione in termini (ad istanza o iniziativa della parte: artt. 184 bis, 294, 650 del CPC), che nel caso in cui l'intempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria sia conseguenza di attività, errori o inerzie non imputabili al notificante, perché sottratte ai suoi poteri di impulso e controllo, egli ha il potere di rinnovare la notifica.
La stessa Cassazione però, con la citata sentenza n. 458 del 13/1/005 ha affermato che "tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 CPC", anche se l'allegazione all'originale dell'avviso di ricevimento non è espressamente prevista, come invece si verifica con la spedizione a mezzo servizio postale.
In tal modo, però, la Corte ha disatteso l'orientamento precedente secondo il quale la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento è irrilevante ed ha stabilito invece che siffatta mancanza comporta la nullità

della notificazione sanabile con la costituzione del destinatario o con la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 CPC.
Né va dimenticato che, come ha stabilito la Corte Suprema con la sentenza n. 23576 del 4/10/2006, la disciplina della nullità delle notificazioni, essendo riferita espressamente agli atti processuali, non può trovare applicazione ad un atto sostanziale, quale un avviso di accertamento (che è atto amministrativo esplicativo della potestà in positiva dell'Amministrazione finanziaria) "la cui irregolare notifica, ove comporti la nullità dell'atto, non ne consente il rinnovamento, salva la facoltà di controparte di non eccepire la nullità".
E invero, come è stato sostenuto successivamente dai giudici di legittimità con le sentenze n. 9181 del 20/4/2006 e n. 17726 del 4/8/2006, la tutela di diritti del destinatario impone anche di affermare che la notificazione si perfeziona nei confronti di costui solo nel momento della ricezione o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa e cioè in un momento necessariamente seguente a quello di consegna all'incaricato della notifica.
E ancora gli stessi giudici di legittimità, con la sentenza n. 10506 del 9/1/2006, depositata l'8/5/2006, hanno così affermato: "La notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, anche se, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati gli effetti interruttivi ad essi connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 CPC e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare l 'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita: ne consegue, anche nell'ambito del processo tributario, che qualora tale mezzo sia stato adottato, come nella fattispecie, per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (della quale, quindi, non può essere ordinata la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 CPC) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione".
E ancora, con la sentenza della sezione tributaria n. 21516 del 6/10/2006, i giudici di legittimità hanno stabilito che "ove un atto del processo tributario (nel caso di specie atti di appello) sia notificato mediante affidamento diretto del plico al servizio postale e la notifica non vada a buon fine perché il procuratore della parte costituita risulti "trasferito" , non trova applicazione il principio, affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui, al fine del rispetto dei termini della scadenza, la notifica si considera effettuata il giorno della consegna all'ufficiale giudiziario notificatore. Perciò, ove l'appello non provveda ad un rinnovo della notifica, entro il termine di legge, all'indirizzo accertabile dagli albi professionali, l'appello deve essere dichiarato inammissibile."
Sembra si possa dire allora che in caso di notifica di un ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 del CPC) e, di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, come rilevato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5652 del 15 marzo 2006.
Perciò la sezione tributaria della Cassazione, con le ordinanze n. 23221 e 23222 del 27/10/2006, ha deciso di sottoporre al Primo Presidente l'opportunità di devolvere alle sezioni unite la questione relativa alle conseguenze determinate in caso di notifica (nella fattispecie del ricorso per cassazione a mezzo servizio postale ai sensi dell'art. 149 CPC e degli artt. 16, 2 e 53 del D. Lgs. 546/92) della mancata esibizione dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato.
Più precisamente, con le due su citate ordinanze, la Suprema Corte ha ricordato anzitutto di avere, con varie sentenze, "reiteratamente affermato che per il perfezionamento del procedimento notificatorio è necessario che l'atto sia ricevuto dal destinatario o pervenga nella sua sfera di conoscibilità e che l'unico documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notifica a mezzo di servizio postale è la ricevuta di ritorno della raccomandata". Quindi, a motivo della richiesta di intervento delle sezioni unite, soprattutto con la seconda ordinanza, ha prospettato il timore che la pronuncia a sezioni unite della stessa Corte n. 10216 del 4/5/2006, già richiamata, "possa influire in particolare sull'orientamento secondo il quale la mancata produzione in giudizio del documento probatorio del perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale di un atto processuale da compiere in un termine perentorio ne determina l'inammissibilità benché tale assolvimento dell'onere della prova dell'esecuzione della notifica costituisca adempimento successivo alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e dipendente dalla restituzione, da parte dell'ufficio postale, della ricevuta di ritorno, sì che potrebbe ipotizzarsi la possibilità per il giudice, di disporre il rinnovo della notifica, ovvero di concedere al notificante che lo richieda un termine perentorio per la produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata o di idonea certificazione sostitutiva".
Ora, anche con la recente sentenza n. 17541 del 9 agosto 2007 la Corte di Cassazione non fa che confermare l'orientamento già espresso ribadendo che la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna sia la data di essa sia l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la mancata produzione di detto avviso di ricevimento comporta non solo la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione, della quale, però, contrariamente a quanto sostenuto in precedenza con la citata sentenza n. 10506 del 9/1/2006, non può essere ordinata la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 del CPC . Sicché in definitiva consegue "l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione". Ma una siffatta soluzione, pur se dettata dall'esigenza di porre termine a procedimenti pendenti in Cassazione, mal si coordina con i valori espressi dalla Corte Costituzionale, costituendo per la parte una vera sanzione rappresentata dalla perdita del suo diritto al giudizio garantito dalla Costituzione".

Principio dell'affidamento: tra normativa tributaria e normativa comunitaria

a cura dell'Avvocato Maurizio Villani

Prima di procedere ad illustrare l'argomento, occorre preliminarmente rendere chiaro, dal punto di vista definitorio, l'oggetto della presente trattazione.
È opportuno, innanzitutto, operare una distinzione nell'ambito di due principi che si presentano in simbiosi: la buona fede e l'affidamento. Nonostante il loro tanto acclamato ingresso all'art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente", attraverso il quale è stato positivamente fissato il binomio buona fede-affidamento, si può dimostrare come i suddetti principi abbiano fondamento e applicazione coevi non solo allo Statuto stesso e alla L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"[1], ma anche in epoca precedente alla Costituzione.
La buona fede, principio storicamente collegabile alla *bona fides* romana, ha risentito, in ambito amministrativo e quindi tributario, della diffidenza della dottrina in ordine alla sua applicazione a materie che non prevedevano nei loro rapporti tipici, una parità tra le parti, portatrici di interessi contrapposti. Prima dell'avvento dello stato pluriclasse, infatti, si sosteneva che da un lato ci fossero gli interessi dei privati, retti dal principio dell'autonomia privata; mentre, dall'altro, vi fosse l'interesse pubblico, ossia l'interesse generale collettivo, che prevaleva sui primi.
Tale scenario è ora in fase di mutamento, soprattutto per via della nuova veste data alla P.A. dalle modifiche del procedimento amministrativo, grazie alla quale gli amministrati sembra siano maggiormente tutelati[2].
La prevalente dottrina è concorde nell'affermare come la buona fede sia suddivisibile in due componenti, una soggettiva ed una oggettiva[3], portatrici entrambe della convinzione della bontà del proprio comportamento.
Sotto quest'ultimo profilo, la buona fede ben si distingue dall'affidamento in quanto quest'ultimo prevede una forma di fiducia circa la bontà del comportamento altrui.
Infatti, pur sembrando un unico concetto autorevole, la dottrina sottolinea come "*l'affidamento sia una situazione soggettiva preliminare e autonoma rispetto al principio di buona fede, la cui tutela è assicurata dall'esistenza di tale principio*"[4].
Esso trova il suo antecedente logico in una situazione di apparenza caratterizzata da elementi oggettivi (comportamenti precedenti della P.A., atti a favore del cittadino, ma anche inerzia) che creano nell'amministrato (al quale corrisponderà una diligenza più o meno elevata) delle aspettative: egli si attende che la situazione con cui ha a che fare sia reale, consolidata, in altre parole certa[5], e, quindi, non più unilateralmente mutabile ad opera dell'amministrazione stessa.
Egli confida in tale situazione a tal punto che spesso si determina in scelte proprio in ragione di tale affidamento, cosicché la sua violazione comporterà non solo conseguenze sanzionatorie dirette, ma anche danni derivanti dalle scelte precedentemente fatte.
Un grande giurista esperto sull'argomento, F. Merusi, definì la buona fede quale "*norma verticale, un principio di integrazione dell'intera gerarchia delle fonti. La buona fede è norma di integrazione di ogni ordine di produzione codificata del diritto, costituzionale, legislativa, regolamentare e ora anche comunitaria*"[6], dal carattere universale e di importanza tale da poterlo qualificare principio costituzionale non scritto, travalicando il rapporto contribuente-fisco, allargandosi ad uno spettro di rapporti pressoché illimitato nell'ambito della comunità civile e abbracciando ogni branca dell'ordinamento. Esso è applicabile, infatti, in ambito civile, amministrativo, tributario, comunitario e internazionale.
Forme di tutela quali il principio di correttezza dell'agire amministrativo, di tutela del legittimo affidamento del contribuente, nonché l'esimente delle obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria, (introdotta nel sistema normativo già nel 1929[7]), rappresentano tutte il tentativo di creare un clima collaborativo e di

1 In Cass., sez. trib., 23 gennaio 2006, n. 1236, si afferma "i principi generali dell'attività amministrativa stabiliti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, che si applicano, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario". Conforme indirizzo in Cass., Sez. 5, sent. 12 marzo 2008, n. 6591.

2 E. Giardino, *Partecipazione al procedimento amministrativo*, in *La nuova disciplina dell'azione amministrativa - commento alla legge n. 241 del 1990 aggiornato alle leggi n. 15 e n. 80 del 2005*, 2005.

3 Per un'interessante contributo sull'argomento si rimanda a G. M. Uda, "l'oggettività della buona fede nella esecuzione del contratto", in www.dirittoestoria.it.

4 In F. Merusi, *Buona fede ed affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni trenta all'alternanza*, 2001, 10 e 35 ss.

5 In G. Zagrebelsky, *Manuale di Diritto costituzionale*, I, 1987, 91, troviamo la definizione secondo cui per principio dell'affidamento si intende che "il singolo deve poter conoscere lo stato del diritto in base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato retroattivamente".

6 F. Merusi, *Buona fede e affidamento nel diritto pubblico*, cit., 7.

7 V. art. 2 R.D. n. 360 del 1929. La norma è stata poi più volte oggetto di successive novellazioni: art. 15 R.D. n. 1608 del 1931, art. 248 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 46 e 55 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 48 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 39 *bis* D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Più di recente, l'esimente ha trovato cittadinanza nell'art. 8 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (recante le norme sul nuovo processo tributario), nell'art. 6 D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale), nell'art. 15 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (concernente la repressione dei reati fiscali) e, infine, nell'art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e di sviluppo sociale.
Ma mentre in ambito amministrativo ci si è avviati in un lento ma significativo processo di trasformazione dell'apparato improntato in ottica privatistica e paritaria sul piano dei rapporti, in ambito tributario permangono ancora difficoltà nell'accettare il superamento dell'ottica pro fisco[8].
Di difficile mutamento la posizione della Corte Costituzionale che, se si eccettuano quelle che possono essere definite clausole di stile, nelle sue sentenze non sembra offrire una tutela decisiva per le posizioni di aspettativa dei cittadini amministrati.
Diversa posizione quella della Corte di Cassazione[9], la quale, invece, tende ad avvalorare sia il ruolo dello Statuto del Contribuente che a sostenere le ragioni dei contribuenti in controversie in cui sia messa in dubbio la tutela del legittimo affidamento.

L'attuale valore concreto dello Statuto del Contribuente: le due Corti a confronto.
La L. 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 10, comma 1, statuisce che "*i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*".
Stabilendo ai successivi commi che "*Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa"* e *"Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di*
applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto".
Stando alla lettera della norma, verrebbe tutelato il contribuente in buona fede, non solo nel caso in cui egli agisca in conformità di un'indicazione preferenziale dell'Amministrazione finanziaria (e in tal caso non potranno essere richiesti interessi e irrogate sanzioni amministrative)[10]; bensì anche nel caso di affidamento prestato ad un atto dell'Amministrazione dal contenuto univocabilmente interpretabile, nel cui caso nulla sarà dovuto anche dal punto di vista impositivo[11].
La Corte di Cassazione avalla questa posizione procontribuente affermando che *"il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall'art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000, e trovando origine negli articoli 3, 23, 53 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa"*[12].
Ma se quanto detto aderisce agli orientamenti della Corte di Cassazione, ciò non è parimenti vero per la posizione assunta dalla Corte Costituzionale, la quale mostra di avere una netta posizione di contrasto con la filosofia dello Statuto del Contribuente, come si può dedurre dalla permissività circa le leggi retroattive in materia tributaria. Infatti, nonostante a norma dell'art. 1, comma 2, dello Statuto del Contribuente l'adozione di norme interpretative in materia tributaria possa essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, e nonostante ancora all'art. 3, comma 1 dello stesso Statuto venga stabilito che salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, la Corte non sembra mutare indirizzo affermando che "*una legge tributaria retroattiva non comporta di per sé violazione del principio della capacità contributiva, occorrendo verificare, invece, di volta in volta, se la legge stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità stessa, violando così il precetto costituzionale sancito dall'art. 53*" (Corte Cost., sent. 20 luglio 1994, n. 315; nello stesso senso vedi Corte Cost., sent. 10 novembre 1994 n. 385, e ancor più risalente Corte Cost., sent. 16 giugno 1964, n. 45; recentemente v. anche Corte Cost., sentt. 6 febbraio 2002, n.16 e 4 agosto 2003, n. 291).
La Corte Costituzionale, dopo aver affermato, in Corte Cost., ord. 6 luglio 2004 n. 216, che*"le disposizioni della legge n. 212 del 2000, proprio in ragione della loro qualificazione in termini di principi generali dell'ordinamento, rappresentano (non già norme interposte ma) criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente"* chiarisce nella recentissima Corte Cost., sent. 27 febbraio 2009 sentenza n. 58 che non hanno "*rango costituzionale - neppure come norme interposte - le previsioni della legge n. 212 del 2000 (ordinanze n. 41 del 2008, n. 180 del 2007 e n. 428 del 2006)*".

Cassazione e Corte Costituzionale in tema di retroattività delle norme: problema dell'interpretazione autentica e delle norme innovative con effetto retroattivo.
Le leggi tributarie retroattive possono essere sia leggi di interpretazione autentica, sia leggi innovative con efficacia retroattiva in virtù di una specifica regolazione dello stesso legislatore[13].
In particolare, le leggi di interpretazione autentica (o leggi interpretative) possono essere definite come quelle

8 Cass., SS.UU., 28 settembre 2006, n. 25506.

9 Cass., Sez. trib., sent. 21 aprile 2001, n. 5931, Cass. Sez. V, sent. 10 dicembre 2002, n. 17576, Cass. Sez. V, sent. 14 aprile 2004, n. 7080, Cass. Sez. V, 6 ottobre 2006, n. 21513, Cass. Sez. I., ord. 12 dicembre 2006, n. 26505.

10 Cass., Sez. trib., sent. 14 febbraio 2002, n. 2133.

11 Cass., Sez. trib., sent. 10 dicembre 2002, n. 17576.

12 Cass., Sez. trib., sent. 6 ottobre 2006, n. 21513; Cass., Sez. trib, sent. 14 aprile 2004, n. 7080, Cass., Sez. V trib., sent. 10 dicembre 2002, n. 17576 e la recente Cass., Sez. V trib., sent. 13 maggio 2009, n.10982.

13 I giudici hanno tuttavia limitato la rilevanza pratica della distinzione tra norme interpretative e norme innovative con efficacia retroattiva (per un' equivalenza nei loro effetti vedi Corte Cost., sent. 8 luglio 1957, n. 118, sent. 13 febbraio 1985 n. 36 e sent. 2 febbraio 1988, n. 123).

"*leggi che stabiliscono quale significato deve essere attribuito a un enunciato di altra precedente legge*"[14].
L'effetto retroattivo di una norma può pregiudicare i cittadini incidendo in maniera diversa su situazioni giuridiche che li vedono coinvolti: essi potrebbero avere già maturato una posizione al verificarsi dell'effetto retroattivo e, quindi, richiedere una tutela dei diritti quesiti; ancora potrebbero essere in pendenza di procedimenti atti a ottenere, ad es., un determinato provvedimento e ciò potrebbe comportare degli effetti negativi; infine, potrebbero semplicemente nutrire un'aspettativa non avendo ancora intrapreso alcuna attività procedimentale.
La Corte Costituzionale, sin dalla sua prima pronuncia[15], ha preso posizione circa le norme d'interpretazione autentica, definendone, nelle sentenze successive, i criteri alla stregua dei quali possano essere emanate, sottolineando come nell'ordinamento italiano il divieto di retroattività, pur costituendo valore fondamentale di evoluzione giuridica e principio generale cui il legislatore in linea di principio si attiene, non è stato elevato a rango costituzionale, fatta eccezione per la previsione dell'art. 25 Cost. relativo alla legge penale.
Fuori da tale ambito, quindi, il legislatore in linea di massima può emanare norme con efficacia retroattiva[16].
Per identificare la legge interpretativa con Corte Cost. sent. 3 marzo 1988, n. 233, la Corte afferma preliminarmente che una legge che si autoqualifichi e sia formulata come legge interpretativa, non la esime "*dal verificare, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, se la qualificazione e la formulazione siano veramente rispondenti al contenuto dispositivo della legge medesima*". In un successivo capo della sentenza, poi, la Corte passa a definire i caratteri identificativi di una legge interpretativa: "*Siffatta qualificazione giuridica spetta, infatti, a quelle leggi o a quelle disposizioni che riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata*". Simili concetti sono espressi nelle sentenze 4 aprile 1990, n.155[17] e 3 giugno 1992, n. 246[18].
In Corte Cost., sent 12 luglio 1995, n. 311 si legge, a chiarimento: "*La riconosciuta natura effettivamente interpretativa di una legge non è sufficiente ad escludere che la stessa determini violazioni costituzionali. Invero, la sovrana volontà del legislatore nell'emanare dette leggi incontra una serie di limiti*[19] *che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento* (sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e 429 del 1993); *la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto* (sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1988); *il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario*"[20].
In passato le leggi d'interpretazione autentica non erano frequenti e venivano alla luce con il preciso scopo di rendere più chiaro il significato di una legge precedente che poteva essere oscura. La finalità di tali strumenti, quindi, era proprio quella di fare chiarezza sul significato

14 G. Tarello, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, II, 1980, 241.

15 V. Corte Cost., sent. 8 luglio 1957, n. 118 ove si legge: "la Costituzione non esclude la possibilità di leggi interpretative, e, come tali, retroattive. Manca nella Carta costituzionale qualsiasi limitazione di ordine generale al riguardo. Si tratta, del resto, di un istituto comunemente ammesso da altri ordinamenti statali, che posseggono i caratteri di Stato di diritto e di Stato democratico" e "Anche se le si volesse, poi, riconoscere carattere innovativo, la legge non avrebbe violato nessun principio costituzionale, perché la Costituzione non vieta che le leggi civili possano essere retroattive e l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile contiene solo un canone d'interpretazione". Tale posizione è divenuta poi "granitica", essendo poi stata portata avanti in tutte le successive pronunce a riguardo.
Secondo C. Mortati, *Sull'eccesso di potere legislativo*, in *Giur. it*., I, 1949, sarebbe un principio avente "carattere costituzionale, indipendentemente dalla sua inserzione nella carta fondamentale"; A. Pizzorusso, *La responsabilità dello Stato per atti legislativi in Italia*, in *Foro it*., V, 2003, propone invece l'utilità di operare una valorizzazione "così da ritenerla strumentalmente rivolta alla tutela di qualunque tipo di situazioni giuridiche soggettive che l'ordinamento giuridico tuteli" fino al punto che "non parrebbe pertanto incongruo uno sforzo interpretativo volto a costruire tale regola come espressione di un principio costituzionale non scritto, implicito in tutta una serie di disposizioni di rango costituzionale".

16 Vivacemente contrariato all'uso di tali leggi R. Quadri, *Applicazione della legge in generale*, in A. Scialoja e G. Branca (a cura di), *Commentario del Codice Civile*, *Disposizioni sulla legge in generale artt. 10-15*, in *Foro it*., 1974, 153, il quale addita come un "grave errore il supporre che la *potestas legiferandi* comprenda, quasi a fortiori, anche nello Stato moderno, la *potestas interpretandi*" che "tanto varrebbe limitarsi a dire puramente e semplicemente che la "volontà" del legislatore è sovrana, sia o meno in contrasto con la "giurisprudenza concorde o quasi concorde" e che non si può ammettere un limite alla sua possibilità di disporre in modo retroattivo". Nella stessa direzione anche G. Marzano, *L'interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale*, 1955, 156 ss., il quale afferma che l'interpretazione autentica appare, sul piano costituzionale, in uno stato come il nostro, organizzato democraticamente, "del tutto illegittima e inopportuna" e che "i redattori della Costituzione vigente, distaccandosi dai precedenti storici, vollero, col silenzio serbato, dimostrare che l'istituto deve considerarsi ignorato dal nostro sistema". Il silenzio della Costituzione in tema di interpretazione autentica è richiamato per sottolineare la non ammissibilità al ricorso del legislatore a leggi interpretative anche da M. Zingales, *Aspetti peculiari dell'attuale legislazione*, in *Foro amm.*, 1980, 1874 ss.

17 Con Corte Cost., sent. 4 aprile 1990, n.155, si precisa nuovamente quali debbano essere le caratteristiche delle leggi interpretative, affermando che è tale solo quella legge che "fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo, ovvero privilegia una fra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente".

18 L'uso impreciso del termine 'norma' verrà poi chiarito in una successiva sentenza, dove si precisa che la natura di legge interpretativa "va desunta da un rapporto tra norme e disposizioni" (Corte Cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 424, richiamata successivamente da Corte Cost., sent. 23 novembre 1994, n. 397).

19 In Corte Cost., sent. 5 novembre 1996 n. 386, si legge: "si richiede, per attribuire il carattere di norma di interpretazione autentica, che la previsione sia diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, occorrendo comunque che la scelta assunta dal precetto interpretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato".

di una norma, in modo tale da poterci fare affidamento, ma solo successivamente all'emanazione di tali norme[21]. Un affidamento che non poteva, quindi, esistere a monte basandosi su un significato incerto.
Una posizione del genere mostra l'arretratezza della dottrina del tempo nel non comprendere come l'affidamento non può rimanere nel limbo del non consolidarsi, in presenza di leggi che, per quanto oscure, quantomeno determinano ipotesi interpretative nei suoi destinatari e quindi una situazione prodromica di affidamento che andrebbe comunque tutelata come diritto alla certezza[22].
Tale posizione potrebbe sembrare quasi sinonimo di mancanza di civiltà giuridica se si pensa che altri ordinamenti, come quello tedesco, hanno riconosciuto, sia a livello giurisprudenziale che dottrinale, la tutela dell'affidamento in relazione alle problematiche prodotte da leggi retroattive[23].
In un periodo di inflazione legislativa come il nostro, in cui, peraltro, le leggi di interpretazione autentica sono tutt'altro che rare[24], quando la Corte si trova a vagliare se vi sia stata lesione del principio di legittimo affidamento, essa afferma l'esigenza di verificare se l'affidamento eventualmente violato possa ritenersi legittimato da interpretazioni costanti delle leggi poi oggetto di interpretazione autentica[25].
Si legge in Corte Cost., sent. 20 maggio 2008, n. 162, in materia tributaria: "*proprio l'esistenza di tali divergenze interpretative escluderebbe dunque che si possa essere creato alcun* affidamento *in capo ai contribuenti*"[26]. Quindi nelle sentenze più recenti della Corte, la legge di interpretazione autentica, in presenza di dubbi interpretativi circa disposizioni di legge, sembra non legittimare l'affidamento, con l'aggravio di una possibilità di interpretazione autentica anche in presenza di indirizzi interpretativi omogenei.
La presenza di interpretazioni molteplici o controverse è fenomeno fisiologico del diritto, aggravato spesso da tecniche di redazione delle leggi criticabili od opportunistiche[27] e dall'avvicendarsi di fazioni politiche[28] nel ruolo di legislatore: in mancanza di una "certezza giuridica" sembrerebbe allora quasi impossibile trovare uno spazio per un affidamento legittimo.
Sembra improponibile, in questi termini, il dover costringere un cittadino a rimanere in balìa di situazioni che, per fisiologica mancanza di certezza, non permettono il consolidarsi di un affidamento. Sotto tale profilo, l'affidamento andrebbe tutelato come "diritto all'affidamento", come diritto alla certezza e alla stabilità di situazioni giuridiche.
Si legge, poi, nella recente Corte Cost., sent. 28 marzo 2008, n. 74, a conferma della mancanza di concreta propensione da parte della Corte costituzionale per la tutela delle ragioni degli amministrati: "*Questa Corte ha avuto modo di affermare, in più di un'occasione (da ultimo, sentenza n. 234 del 2007), che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi*

20 Nonché in Corte Cost., sent. 26 luglio 1995, n. 390: "Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n. 573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto".

21 F. Cammeo, *L'interpretazione autentica*, in Giur. it., 1907, 310. Vedi argomento proposto da E. Libone, *La fisionomia delle leggi di interpretazione autentica*, in A. Anzon (a cura di), *Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore - Atti del seminario di Roma del 5 ottobre 2000*, 2001, 138.

22 A. Pizzorusso, *Certezza del diritto. Profili applicativi,* in *Enc. giur., VI*, 1988; l. Pegoraro, *Linguaggio e certezza della legge nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 1988; R. Guastini, *La certezza del diritto come principio di diritto positivo?* in *Le Regioni*, 1986.

23 F. Merusi, *Buona fede e affidamento*, cit., 22–23, sottolinea come l'esigenza di certezza del cittadino nei termini di tutela dell'affidamento ha portato la Corte costituzionale tedesca ad analizzare il problema della retroattività propria (che si verifica nell'ipotesi in cui la precettività della nuova disciplina si estende anche a fattispecie esauritesi prima della sua entrata in vigore) e quello della retroattività impropria (che comprende l'incidenza che la nuova legge può avere sulle fattispecie concluse). La Corte tedesca infatti, a differenza della posizione mutata solo in rare occasioni e di recente, muove da una visione del potere con discrezionalità più limitata. Vedi a tal proposito G. Di Gaspare, *Il potere nel diritto pubblico*, 1992; G. Sala, *Potere amministrativo e principi dell'ordinamento*, 1993.

24 A questo proposito vedi P. Giocolo Nacci, *L'anti-Montesquieu*, *(tramonto del principio della distinzione delle funzioni),*1989, 42 ss; l. Nogler, *Sull'uso dell'interpretazione autentica e delle leggi retroattive in materia previdenziale*, in *Giur. it*., 1993, I, 383; per Gardino Carli, *Il legislatore interprete*, 1997, 50, la legge interpretativa "da *extrema ratio* per ripristinare la certezza del diritto, è diventata ormai uno strumento di routine". In G. Verde, *Alcune considerazioni sulle leggi interpretative nell'esperienza più recente*, in U. De Siervo (a cura di) *Osservatorio delle fonti*, 1996, 31, vi è un conteggio che testimonia l'incremento dell'uso esponenziale delle leggi di interpretazione autentica: da 6 leggi approvate sotto la vigenza dello Statuto Albertino si è passati a 150 nei primi quarant'anni della Repubblica e 18 nel solo quadriennio 1991-1995, conteggio limitato alle sole leggi che recano nel titolo la dizione di "interpretazione autentica", quindi autoqualificatesi come tali.

25 Vedi ad es. Corte Cost., sent. 11 giugno 1999, n. 229, ove si parla di "obiettivo dubbio ermeneutico", il quale non permetterebbe l'instaurarsi di un affidamento in quanto mancherebbe una costante interpretazione alla quale affidarsi. Vedi Corte Cost., sent. 10 dicembre 1981, n. 187 e ord. 26 gennaio 1988, n. 91 per pronunce più datate in proposito. Vedi anche Corte Cost., sentt. 23 luglio 2002, n. 374 e 25 febbraio 2002, n.29.

26 L'affidamento non è invocabile in presenza di una giurisprudenza oscillante (come nella già citata Corte Cost., 11 giugno 1999, n. 229 o nella sent. 2 maggio 1991, n. 193) e in presenza di interpretazioni autentiche diverse da quelle affermatesi presso i giudici di merito purché ricavabili dal tenore letterale della disposizione interpretata (Corte Cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 424 e sent. 19 maggio 1994, n.153).

27 La dottrina non ha mancato di sottolineare come l'oscurità della legge originaria sia in casi non infrequenti volutamente ricercata, con lo scopo di consentire l'approvazione della legge, per poi con un successivo intervento interpretativo effettuare la specificazione del contenuto precettivo o modificarla con una sostanza più gradita: così A. Gardino Carli *Il legislatore interprete*, 1997, 49 e ss. Per le scelte "politiche" di reinterpretazione M. Ainis *La legge oscura*, 1997, 60 e ss., o addirittura per come la chiarificazione della legge interpretativa sia assurdamente inutile o ancor più oscura della norma che si dovrebbe interpretare M. Fiorillo *Il legislatore retroattivo* in *Rass. Parlam*., 1997, 780 e ss.

28 Per R. Quadri, *Applicazione della legge in generale*, cit, 115, l'obbligo di coerenza del legislatore varrebbe solo sul piano politico, poiché "non esiste una norma generale che tuteli i diritti acquisiti nel senso che le situazioni giuridiche costituite nel passato debbono continuare anche per l'avvenire. La legge nuova, salvo gli eventuali limiti stabiliti dalla Costituzione, ha a tal riguardo piena discrezione".

adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Sicché la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (si veda anche la sentenza n. 274 del 2006), senza, peraltro, che siffatta operazione debba essere necessariamente volta a comporre contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme in presenza di indirizzi omogenei (sentenze n. 374 del 2002, n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000)"[29].
Sarebbe così ampliato lo spazio per le correzioni di "tiro" del legislatore, che potrebbe modificare l'interpretazione di norme con portata retroattiva non solo in presenza di contrasti giurisprudenziali[30], "*ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore*"[31].
Sembra che, a parte le formule stereotipate che decantano l'importanza del principio dell'affidamento e della certezza del diritto come principi di civiltà giuridica[32], in realtà ci sia uno spazio estremamente ridotto per la tutela di tali situazioni, legato al labile filo della ragionevolezza[33], a volte utilizzata in modo palesemente lato per non tacciare di incostituzionalità norme che sono utili alle casse dello Stato[34].
Se passiamo in rassegna le sentenze della Corte si può notare come nonostante le formule che decantino una tutela per il cittadino, in realtà chi lamenta lesione all'affidamento rimane la maggior parte delle volte deluso[35], e nemmeno la mancanza di una qualificazione come legge interpretativa data dal suo disattento autore è sufficiente per contrastarne la subdola produzione.
La posizione della Cassazione in relazione alle norme di interpretazione autentica e all'abuso del loro impiego[36] quale causa di lesione dell'affidamento, è decisamente più favorevole al contribuente. La giurisprudenza, anche recente, dimostra come la Suprema Corte sia generalmente contraria al fenomeno della retroattività di norme tributarie, che vengono spesso strumentalizzate per esigenze di cassa, a scapito dei contribuenti[37], aderendo quindi alla linea tracciata dal legislatore con lo Statuto. La divergenza di posizioni delle due Corti circa la portata delle norme della L. 212/00 contribuisce a creare sconforto nei meccanismi posti a tutela del contribuente.
Sarebbe quindi opportuno che le due Corti trovassero un punto di equilibrio per garantire massima espansione d'efficienza della L. 212/00, per creare un clima

29 Vedi anche Corte Cost., ord. 27 luglio 1992, n. 376 e sent. 12 luglio 1995, n. 311, per le quali non sarebbe necessario il contrasto giurisprudenziale per giustificare l'intervento di una legge d'interpretazione autentica. Si legge in Corte Cost.. sent. 18 novembre 1993, n. 402: "la volontà del legislatore è sovrana, sia o meno in contrasto con la giurisprudenza concorde o quasi concorde, e incontra soltanto il limite dei principi costituzionali".

30 Si legge in Corte Cost., sent. 11 giugno 1999, n. 229, "La rilevata sussistenza di un obiettivo contrasto interpretativo in sede giurisdizionale induce innanzitutto ad escludere la violazione del principio dell'affidamento. Nessun legittimo affidamento poteva infatti sorgere sulla base di una interpretazione della norma tutt'altro che pacifica e consolidata ed anzi fortemente contrastata nella giurisprudenza di merito". La Corte costituzionale ravvisa come presupposto del ricorso alla legge interpretativa nell'esistenza di "gravi ed insuperabili anfibologie" (in Corte Cost., sent. 10 dicembre 1981, n. 187, con la quale viene dichiarata incostituzionale una legge regionale, ma che non tocca l'argomento del principio dell'affidamento), o quando l'intervento del legislatore è giustificato da "obiettivi dubbi ermeneutici" e "non é affatto decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia una norma innovativa con efficacia retroattiva. Questa Corte ha infatti ripetutamente precisato che il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi - non é stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale (*ex plurimis,* sentenze n. 397 del 1994, n. 155 del 1990, n. 13 del 1977). Il legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto limite, può emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse siano, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (ancora, tra le tante, sentenze n. 432 del 1997, n. 376 del 1995, n. 153 del 1994). Ed é proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che può venire in considerazione la c.d. funzione di interpretazione autentica che una norma sia chiamata a svolgere con efficacia retroattiva"; o ancora, in Corte Cost., sent. 16 maggio 1997, n. 133, è diretto ad "di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze n. 163 del 1991 e n. 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (*ex multis*, n. 311 del 1995 e nn. 397 e 6 del 1994)".

31 Corte Cost., sent. 22 novembre 2000, n. 525, in *Rass. trib*., 2000, 1889.

32 Per le definizioni del ruolo del principio dell'affidamento vedi Corte Cost., sent. 26 luglio 1995, n. 390 ("l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto" e "quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto"); Corte Cost., sent. 4 novembre 1999, n. 416, ("Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Tra questi la giurisprudenza costituzionale annovera, come è noto, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (v. sentenze nn. 211 del 1997 e 390 del 1995)". Vedi in Corte Cost., sent. 4 aprile 1990, n.155: "la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini".

33 Si vedano, tra gli esempi di sentenze di leggi considerate ragionevolmente interpretative, Corte Cost., sentt. 15 maggio 1990, n. 240 e 31 luglio 1990, n. 380.

34 V. Corte Cost., 11 giugno 1999, n. 229 in G. Amoroso, T. Groppi, G. Parodi, *Annuario di giurisprudenza costituzionale*, 2000, 200 e ss.

35 V. in proposito: Corte Cost., sent. 13 ottobre 2000, n. 419 (manifesta infondatezza della questione poiché la lesione è ragionevole in quanto dettata da una situazione di urgenza), e ord. 24 luglio 2000, n. 341, ove la normativa (in specie di tipo tributario) non lede irragionevolmente gli interessi costituzionalmente protetti quali l'affidamento· Per la dottrina vedi A. Pugiotto, *La labirintica giurisprudenza costituzionale in tema di leggi di interpretazione autentica*, in *Studium juris*, 1997, 64; A. Pugiotto, *La Legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, 267 ss. e 320 ss.; M. Gelmetti, *Osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di interpretazione autentica e retroattività delle leggi*, in *Giur. It*., 1994, IV, 71; G. L. Soana, *Legge di interpretazione autentica e principio dell'affidamento*, nota a Corte Cost., sent. 2 maggio 1991, n. 193, in *Giur. Cost.*, 1991, 1812.

36 Vedi Cass., 28 settembre 2006, n. 25506 e Sez. V trib., sent. 13 maggio 2009, n.10982.

37 Vedi Cass., sent. 6 ottobre 2006, n. 21513.

di certezza che possa permettere l'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra contribuenti e Fisco, che rispecchia lettera e *ratio* dello Statuto del Contribuente.

Tutela dell'affidamento nell'esperienza comunitaria

Così come per l'ordinamento interno, anche per quello comunitario è molto importante la certezza del diritto: gli atti delle istituzioni europee non solo devono essere chiari ma devono anche essere portati a conoscenza del soggetto interessato con mezzi idonei, in modo tale da permettere a quest'ultimo di valutare gli effetti prodotti dall'emanazione dell'atto. Quello che si può definire principio della certezza del diritto[38] è complementare a quello dell'affidamento (*legitimate expectation*)[39].

Occorre ricordare, inoltre, che tale tutela non opera soltanto a livello orizzontale, cioè tra singoli cittadini od operatori economici dell'Unione, ma anche tra cittadino e Stato membro e tra quest'ultimo e gli organi dell'Unione, e che la violazione del principio di legittimo affidamento riguarda non solo gli atti di tipo amministrativo ma anche quelli di tipo legislativo.

Tutti gli ordinamenti giuridici non possono ignorare un problema a cui i sistemi giuridici vanno irrimediabilmente incontro: cioè il dover regolare situazioni in cui le pubbliche amministrazioni, talvolta, possano[40] o meno poter tornare sulle proprie precedenti decisioni, anche eventualmente su quelle per mezzo delle quali si attribuivano vantaggi o si creavano situazioni favorevoli ai loro destinatari o a terzi, sia che ciò accada in conseguenza di una rivalutazione della legittimità o in virtù della modificazione dell'assetto d'interessi contemperati nell'ambito del precedente operato.

In tutti gli ordinamenti dell'Unione si è reso necessario (ma tale esigenza è sentita anche a livello internazionale)[41], fissare dei criteri di risoluzione del problema di come regolare il rapporto fra le decisioni dell'amministrazione, le situazioni create in capo ai cittadini e il decorso del tempo.

Se non è ipotizzabile un'assoluta negazione della possibilità di dare all'amministrazione la possibilità di mutare posizione circa soluzioni e posizioni adottate, e dare ad essa il potere di adattare le soluzioni e di modificare gli assetti rispetto a nuove esigenze, a mutati indirizzi giurisprudenziali, alle evoluzioni tecniche, politiche ed economiche, se, insomma, è di evidente necessità garantire all'azione pubblica una certa flessibilità, sorge però la conseguente contropartita della necessaria determinazione della misura con cui si voglia attribuire tutela alle aspettative di chi, sulla base di precedenti o precise decisioni che gli avessero permesso specifiche possibilità di azione, avrebbe confidato nella continuità e nella stabilità della situazione a lui favorevole, e in base o in vista della quale ha posto in essere atti, determinando proprie scelte di tipo economico, che possono influire anche sulla propria intera prospettiva di vita, in base alle statuizioni o alle normative esistenti in un certo momento.

Risulta ormai indispensabile fare riferimento al principio di tutela dell'affidamento elaborato in ambito comunitario[42], esigenza resa ancor più forte, relativamente all'ordinamento italiano, per via dello specifico richiamo dato ai "principi dell'ordinamento comunitario"dal nuovo art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, applicabili anche in ambito tributario, e specificamente introdotti nel 2000 con lo Statuto del Contribuente.

I limiti all'interno dei quali opera il legittimo affidamento.

Quello di affidamento è un principio ormai da tempo consolidato nella giurisprudenza comunitaria[43], un principio non scritto, in quanto nulla sarebbe esplicitamente previsto a riguardo nei Trattati, che pare sia alquanto affine alla *rule of law* del sistema giuridico inglese[44] secondo la quale l'amministrazione, soprattutto in sede di esercizio del potere di autotutela[45], deve salvaguardare le situazioni soggettive che si sono consolidate per effetto di atti o comportamenti della stessa amministrazione, idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario dell'atto. La presenza di

38 J. Braithwaite, *Rules and Principles: A Theory of legal certainty, in Australian Journal of legal Philosophy, XXVII, 47-82, 2002 .*

39 F. Capelli, *La tutela del legittimo affidamento nel diritto comunitario e nel diritto italiano (con particolare riferimento alla normativa Cee in materia agricola)*, in *Dir. com. sc. int*., 1989, 97; vedi S. Schonberg, *Legittimate Expectations, in Administrative Law*, 2000, e relativa recensione di D. De Pretis, in *Dir. pubbl*., 2001, 1191 ss.

40 La prima pronuncia della Corte di Giustizia in tema di revoca sembra essere la CGCE, sent.12 luglio 1957, *Algera ed altri c. Assemblea Comune*, cause congiunte 7/56 e 3-7/57, in *Racc.*, 81. La pronuncia sottolineò che il principio generale della revocabilità degli atti amministrativi illegittimi era riconosciuto con varianti nella sua applicazione in tutti gli ordinamenti degli allora sei Stati membri.

41 Trib. I Grado Comunità Europee, 22 gennaio 1997, n.115, in *Riv dir. int*. 1997, 817 si legge: "Il principio di buona fede è una norma di diritto internazionale consuetudinario che vincola la Comunità" e "Il principio di buona fede è il corollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela del legittimo affidamento che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario. In una situazione in cui le Comunità hanno depositato i loro strumenti di approvazione di un accordo internazionale e dove è nota la data di entrata in vigore dell'accordo stesso, gli operatori economici possono invocare il principio della tutela del legittimo affidamento per opporsi all'adozione da parte delle istituzioni, nel periodo precedente all'entrata in vigore di siffatto accordo, di qualsiasi atto contrario alle disposizioni di quest'ultimo che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, producano effetti diretti nei loro confronti".

42 P. Mengozzi, *Da un case by case balance of interest a un two step analysis approach nella giurisprudenza comunitaria in materia di legittimo affidamento?*, in *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*, 1998, II, 633.

43 Per una disamina accurata della giurisprudenza in materia di tutela dell'affidamento in ambito comunitario vedi H.J. Blanke, *Vertrauensschutz im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht*, 2000; M.P Chiti, *The Role of the European Courts of Justice in the Development of the General Principles and Their Possible Codification*, in *Riv. it. dir. pubbl. com*. 1995, 661 ss; si può appurare come esso venga definito "principio fondamentale della comunità" con la pronuncia CGCE, 5 maggio 1981, Dürbeck/ Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen, C-112/80.

44 Di questa opinione J. Schwarze, *European Administrative Law*, 1992, 872 ss; A.J. Mackenzie Stuart, *The european communities and the rule of law*, 1977; L. Antoniolli, *Interpretazione e rule of law nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Riv. crit. dir. priv*., 1997. II, 355-366.

45 Per un'analisi dell'esercizio del potere di autotutela in ambito comunitario vedi A. Damato, *Revoca di decisione illegittima e legittimo affidamento nel diritto comunitario*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2/1999, 299; J.Schwarze, *European Administrative Law*, cit, 979 ss; A. Ardito, *Autotutela, affidamento e concorrenza nella giurisprudenza comunitaria*, in *Dir. amm*., 2008, III, 631-690; P. Ferrari, *Annullamento in autotutela di provvedimenti contrastanti con il diritto comunitario* (con commento a Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 2 ottobre 2007, n. 2049), in *Giur. it*., 2008, IV, 1286-1292.

tale principio è confermata dall'affermazione esplicita sul piano sostanziale in materia doganale, contenuta nel Regolamento (CEE) n. 1967/72 della Commissione, del 14 settembre 1972, e ribadita dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [46].

Si può cercare di seguire il percorso evolutivo giurisprudenziale seguito dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee per delineare i parametri in base ai quali è possibile determinare i confini entro in quali è tutelabile l'affidamento, definito da alcune pronunce come "parte dell'ordinamento giuridico comunitario"[47].

Punto di partenza di tale cammino evolutivo sembra essere una sentenza del 1957[48]. In tale pronuncia, la Corte svolge, nelle sue motivazioni, un ragionamento che permette di delineare il comportamento che la stessa considera corretto nell'ambito della revoca di atti, dinanzi al sorgere di un affidamento sia nel caso in cui esso sorga in conseguenza di un atto legittimo e sia nel caso in cui trovi fonte in un atto illegittimo[49].

Si ritiene, infatti, che se il provvedimento è conforme alle norme che ne disciplinano l'emanazione ed ha determinato la produzione di effetti previsti dall'ordinamento, facendo sorgere diritti in capo ad un determinato soggetto, allora non possa essere revocato, in quanto quei diritti sarebbero irrimediabilmente lesi se si procedesse all'annullamento dell'atto che li ha posti in essere, in contrasto con il principio giuridico che impone di salvaguardare l'affidamento[50]; diverso è, invece, il caso di un provvedimento non conforme al diritto: esso potrebbe essere revocato *ex tunc*, ove non fosse d'ostacolo la notevole durata del tempo trascorso tra la sua emanazione e la revoca.

La Corte fissò quindi, per la prima volta, un limite al potere di autotutela della PA.: la necessità di tener conto del lasso di tempo decorso dall'emanazione del provvedimento, la cui consistenza fosse tale da giustificare l'insorgere di un affidamento nella conservazione della situazione acquisita, talvolta precludendo persino l'esercizio della potestà amministrativa di ritiro dell'atto[51].

Ciò che consegue è che una situazione di vantaggio, assicurata al privato per mezzo di uno specifico atto dell'amministrazione, non può essere rimossa in un momento successivo, salvo indennizzo per la lesione derivante dalla rimozione della posizione acquisita.

La tutela dell'affidamento risponde, anche in ambito comunitario, a ragioni di certezza e stabilità dei rapporti giuridici: essa, infatti, prevede il consolidamento della situazione di vantaggio nell'ambito della sfera del cittadino, in quanto quest'ultimo deve aver mantenuto il bene o la situazione giuridica per un certo lasso di tempo, determinando così lo stabilizzarsi del convincimento circa la spettanza del bene stesso o della situazione in questione.

Si tratta di quelli che vengono denominati *vested rights* (diritti quesiti)[52], che consistono in quei diritti che vengono costituiti dalla P.A. attraverso degli atti con la parvenza del carattere della legittimità: essi non possono essere successivamente sacrificati in quanto hanno determinato la convinzione di essere diritti "acquisiti" al patrimonio del cittadino beneficiario[53].

Tuttavia, occorre considerare che, nella stessa giurisprudenza della Corte, l'approccio che fissa nel decorso del tempo un fattore definitivamente stabilizzante dell'affidamento, e a precludere, di conseguenza, l'esercizio del potere di autotutela, non presenta carattere di continuità, poiché si ritiene che seppur tale fattore sia destinato a consolidare progressivamente l'affidamento, esso non osti inevitabilmente all'esercizio del potere di ritiro dell'atto, che

46 Il principio di affidamento dell'operatore è desumibile inoltre dall'art. 5, n. 2, del regolamento CEE n. 1697/7 del Consiglio, del 24 luglio 1979, e dall'art. 220, par. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 2913/9 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che preclude all'Amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, purché il debitore abbia agito in buona fede ed osservato le disposizioni previste dalla regolamentazione vigente per la sua dichiarazione alla dogana.

47 CGCE, sent. 3 maggio 1978, *Töpfer*, C-112/77.

48 CGCE, sent. 12 luglio 1957, *Algera ed altri c. Assemblea Comune*, cause congiunte 7/56 e 3-7/57, in *Racc*., 1957, 81.

49 CGCE, sent. 13 luglio 1965, *Lemmerz-Werke c. Alta Autorità*, causa 111/63, in *Racc.* 1965, 972; sent. 3 marzo 1982, *Alpha Steel c. Commissione*, causa 14/81, in *Racc.* 1982, 749; sent. 26 febbraio 1987, *Consorzio Cooperative*. *D'Abruzzo c. Commissione*, causa 15/85, in *Racc*. 1987, 1005, punti 12-17; sent. 20 giugno 1991, *Cargill c. Commissione*, causa C-248/89, in Racc. 1991, I-2987, punto 20; sent. 17 aprile 1997, *De Compte c. Parlamento*, in causa C-90/95, in *Racc.* 1997, I-1999, punto 35; Trib. I grado, sent. 21 luglio 1998, *Mellet c. CGCE*, cause riunite T-66/96 e T-121/97, in *Racc*.1998, II-1305, punti 120-121.

50 In CGCE, sent. 30 novembre 1983, *Ferriere San Carlo*, causa 352/82 abbiamo invece un esempio in cui il principio della tutela dell'affidamento è stato applicato quale eccezione del principio della certezza del diritto: tale è, ad es., il caso dell'efficacia nel tempo degli atti, che non può essere retroattiva in ossequio al principio della certezza, ma che può essere oggetto di una deroga quando "lo esiga lo scopo da conseguire e purché sia fatto salvo il legittimo affidamento degli interessati"; per una recente analisi vedi M. Gigante, *Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento. Tra diritto comunitario e diritto interno*, 2008, che propone una riflessione sul principio di tutela del legittimo affidamento, come delineato nel diritto comunitario e recepito nell'ordinamento interno, analizzando, a tal scopo, la giurisprudenza comunitaria, articolandola in due diversi raggruppamenti, a seconda che l'affidamento si riconnetta ad un atto legittimo o ad un atto illegittimo. Manca una disciplina specifica che operi la distinzione tra figure di provvedimenti eliminatori di provvedimenti e atti comunitari anche se M..Airoldi, *Lineamenti di diritto amministrativo comunitario*, 1990 cit., osserva che nel corso della sua evoluzione la giurisprudenza ha dato spesso l'impressione appoggiarsi alla distinzione, operata dell'ordinamento francese, tra *retrait*, cioè la rimozione *ex tunc* di atti illegittimi, e *abrogation*, ossia l'eliminazione *ex nunc* dell'atto anche legittimo, fatti salvi i *vested rights*, i cd. diritti quesiti.

51 Per CGCE, sent. 26 febbraio 1987, *Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione*, C-15/85, "la revoca di un atto illegittimo è consentita solo entro un termine ragionevole e se l'istituzione da cui emana ha adeguatamente tenuto conto della misura in cui il destinatario dell'atto ha potuto eventualmente fare affidamento sulla legittimità dello stesso. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la revoca lede i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e deve essere annullata"; vedi anche CGCE 3 marzo 1982, *Alpha Steel/Commissione*, C-14/81 e Tribunale di I grado, 26 gennaio 1995, *De Compte/Parlement* T-90/91 e T-62/92).

52 Cfr. per la dottrina italiana V. Cerulli Irelli, *Verso un più compiuto assetto della disciplina generale dell'azione amministrativa, Un primo commento alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,* in *Astrid Rassegna,* IV, 2005, 25: "forti limitazioni sussistono alla rimozione (da intendersi comprensiva anche della revoca *ex nunc*) di precedenti provvedimenti che hanno costituito in capo a terzi situazioni di vantaggio (*vested rights*)"; G. Ubertazzi, *La tutela dei diritti quesiti e del legittimo affidamento nel diritto comunitario*, in *Dir. com. sc. int*., 1978, 425 ss.

53 Cfr. Reg. CE n. 17/62, art., 8, par. 3, in materia di intese restrittive della concorrenza.

sarebbe subordinato di fronte all'emersione di un interesse pubblico più consistente[54].
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia[55], la rimozione di un atto illegittimo sarebbe ammissibile ma a condizione che risponda ad un interesse pubblico concreto e attuale da bilanciare con altri interessi dei quali si richiede tutela e che configgono con l'interesse pubblico in questione.
Sono un esempio di tale ulteriore limite eventuale le pronunce con cui la Corte riconosce la legittimità dell'attività di recupero di aiuti di Stato che vengano concessi dallo Stato membro in difetto dei presupposti sostanziali e procedurali prescritti[56].
Si tratta di tipologie di fattispecie nelle quali la giurisprudenza comunitaria sottolinea non solo l'illegittimità del soggetto ad ottenere un aiuto percepito in violazione delle procedure previste dalla normativa europea, ma riconosce anche l'obbligo del recupero dell'aiuto concesso, anche nel caso in cui sussistano *legittimate expectations*[57].
L'interesse pubblico, quindi, emerge come secondo limite, anche se in realtà non si può sempre dire che ove l'atto venga revocato in presenza di un interesse pubblico superiore, l'affidamento non venga tutelato, poiché il soggetto danneggiato potrebbe essere ristorato adeguatamente tramite l'indennizzo o richiedere eventualmente il risarcimento del danno allo Stato se abbia in buona fede fatto affidamento nell'aiuto ripetuto[58].
Il potere di revoca attraverso l'autotutela dell'amministrazione viene talvolta indicato in maniera specifica nelle stesse norme comunitarie[59]; anche se, generalmente, tale potere di autotutela, nella giurisprudenza comunitaria, viene legittimato dallo stesso potere di porre in essere l'atto che poi verrà revocato[60].
Si aggiunga che nel bilanciamento degli interessi contrapposti viene considerato dalla Corte anche il comportamento del soggetto controinteressato alla eliminazione del provvedimento, poiché, giustamente, non merita tutela l'affidamento illegittimo di chi, cooperando con la propria condotta, ha determinato l'emanazione di un provvedimento anch'esso illegittimo fornendo, ad es., false o inesatte informazioni, tali da indurre in errore l'autorità emanante[61].

---

54 CGCE, sent. 22 marzo 1961, in cause 42 e 39/59.

55 C. Contaldi La Grotteria, *Diritti soggettivi ed interessi legittimi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: spunti di riflessione alla luce della sentenza Cass. SS. UU., n. 500/99*, in *Riv. amm.*, 1999, I, 725 ss.

56 CGCE, sent. 18 luglio 2007 C-119/05; sempre CGCE, sez. I, 19.9.2006 cause C-392/04 e C-422/04, ha individuato nel riesame e nell'autotutela, poteri idonei e necessari da esercitare (art. 10 trattato CE) per le ipotesi in cui vi sia un contrasto tra atto amministrativo e diritto comunitario; vedi in proposito, per le conseguenza problematiche che ne derivano, G. Gruner, *L'annullamento d'ufficio in bilico tra i principi di preminenza ed effettività del diritto comunitario, da un lato, ed i principi della certezza del diritto e l'autonomia procedurale degli Stati membri, dall'altro,* in *Dir. proc. amm.,* 2007, I, 240 ss.*;* C. Consolo, *La sentenza "Lucchini" della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli ordinamenti processuali interni e in specie nel nostro?,* in *Riv. dir. proc*., 2007, I, 225 ss., ipotizza, dopo la relativizzazione dell'art. 2909 c.c., ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario, l'esigenza di una "revocazione straordinaria". Nello stesso senso è Tar Palermo, II sez., 28 settembre 2007 n. 2049,che parla di autoannullamento doveroso per l'atto che si ponga in contrasto con la norma comunitaria o decisione di carattere vincolante della C.E.; M. Sinisi, *La "doverosità" dell'esercizio del potere di autotutela in presenza di un atto amministrativo contrastante con i regolamenti comunitari*, in *Foro amm*., – Tar, 2007, X, 3265 ss. che pone il problema del contemperamento tra affidamento ed autotutela.

57 In particolare, secondo i giudici della Corte di Giustizia, nella categoria vi rientrerebbe non soltanto il finanziamento diretto di determinati operatori ma anche l'intervento indiretto sotto forma di sgravi fiscali o altre simili agevolazioni che abbiano comunque l'effetto di alleviare gli oneri che di norma graverebbero sul bilancio delle imprese. Tra questi, indiscutibilmente, gli oneri tributari obbligatori. A tal proposito si può notare come di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza 15 dicembre 2005 (causa C-148/04) ha bloccato in maniera perentoria le agevolazioni fiscali concesse in occasione della privatizzazione degli istituti bancari di diritto pubblico, per effetto della L. 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato), cammino culminato nella legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 che con la creazione delle fondazioni bancarie private. In tal caso, infatti, non vi sarebbe, a parere della Corte di Giustizia, spazio per un legittimo affidamento da parte dei beneficiari in ordine al mantenimento dei benefici conseguiti. Sarebbe ostativo a riguardo il fatto che non è stato rispettato l'*iter* procedurale *ex* articolo 88 del Trattato, poiché vi sarebbe in ogni caso un onere minimo di diligenza in capo ai destinatari delle agevolazioni, in quanto: "un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata". In CGCE., VI sez., sent. 7 marzo 2002, causa C-310/99, *Repubblica italiana/Commissione*, "La possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente affidamento circa la regolarità dell'aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione non può certamente escludersi. In un caso siffatto spetta al giudice nazionale, eventualmente adito, valutare le circostanze del caso di specie, dopo aver proposto alla Corte, se necessario, questioni pregiudiziali di interpretazione (v. sentenza Commissione/Germania, già citata, punto 16)". A tali principi, stabiliti dalla Corte di giustizia, si è uniformata anche la Corte di Cassazione (Sez. I, sent. 25 marzo 2003, n. 4353) che, proprio in tema d'aiuti di Stato, ha affermato che "E' principio giurisprudenziale stabilmente affermato dalla Corte del Lussemburgo che il legittimo affidamento è in realtà affidamento nella regolarità delle procedure che a loro volta sono destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme comunitarie che lo prevedono e che ne regolano il regime. Ciò anzitutto in quanto l'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il trattato è assoluto". Vedi Tar Sardegna, sent., 11 gennaio 2000, n. 424, ove viene stabilito l'obbligo di restituzione dell'aiuto, ma limitato alla somma capitale, esclusa la corresponsione *ex tunc* degli interessi legali.

58 G. Guarino**,** *Costituzione italiana e integrazione europea: aiuti di stato, "distrazione" amministrativa e costi impropri per le imprese*, consultabile sul sito www.giurCost.org; vedi anche la recente CGCE, I sez., sent. 4 ottobre 2007 (C-217/06) che ha condannato l'Italia per violazione della direttiva 71/305/Cee in materia di appalti pubblici. Tale sentenza ha stabilito che le convenzioni affidate direttamente senza gara sono in contrasto con le normative comunitarie in materia di appalti di lavori e non possono essere mantenute in vita sul presupposto di un affidamento in capo all'impresa affidataria. Nei confronti della difesa di parte italiana, per la quale ormai era sorto un «legittimo affidamento» in capo all'impresa, i giudici precisano che "un legittimo affidamento non può basarsi sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto con il diritto comunitario, perché l`irregolarita` rispetto al diritto comunitario impedisce che possa sorgere un legittimo affidamento".

59 Sono previsti poteri di revoca di atti soprattutto dalla normativa in materia di concorrenza, che attribuisce alla Commissione la possibilità di revocare esenzioni dal divieto di pratiche restrittive da essa stessa in precedenza accordate. In particolare, si richiamano del Tratt. CECA l'art. 65, par. 2, e del Reg. CE 17/62, l'art. 8, par. 3, adottato in base al Tratt. CE art. 81 (*ex* 85), par. 3. Norme espresse in materia sono contenute, inoltre, nello Statuto del Personale comunitario (cfr. gli artt. 50, 51, 86). Degna di nota è anche la previsione di cui all'articolo 4, n. 3 del reg. (CE, Euratom) n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, il quale dispone che "gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso".

60 Tale potere di revoca nel diritto comunitario ha caratteri particolari: per il diritto comunitario vedi J. Schwarze, *European Administrative Law*, cit., 979 ss.; A. Damato, *Revoca di decisione illegittima e legittimo affidamento nel diritto comunitario*, cit., 299.

D'altra parte un affidamento, perché possa qualificarsi legittimo, non può consolidarsi quando il destinatario dell'atto sia *ab origine* consapevole dei difetti di legittimità dello stesso, per averli eventualmente prodotti con il suo comportamento di mala fede[62]; o quando l'illegittimità risulti in maniera evidente dal provvedimento stesso e, quindi, si presume una conoscenza dell'operatore; oppure quando l'amministrazione abbia tempestivamente informato il destinatario del provvedimento dei dubbi circa la legittimità dello stesso, producendo, attraverso tali informazioni o contestazioni, la conseguenza che l'affidamento venga "rapidamente scalzato"[63]; o quando l'amministrazione abbia espressamente avvisato il destinatario di volersi riservare la facoltà di revoca dell'atto, qualificando quest'ultimo come provvisorio[64].

La giurisprudenza comunitaria, quindi, ha dato spesso rilevanza al profilo soggettivo dell'affidamento: nelle pronunce, si è sottolineata l'imprescindibile presenza dell'elemento della diligenza dell'operatore nella valutazione delle circostanze che determinerebbero l'affidamento, in quanto l'assenza di quella determinerebbe la perdita della possibilità di tutela, trattandosi di affidamento non legittimo.

Il legislatore comunitario, infatti, soprattutto per via delle materie in continua evoluzione che ricadono nella competenza dell'Unione, dispone di un ampio potere discrezionale, purché venga rispettato il Trattato, e purché le scelte, che possono essere modificate nel tempo, siano proporzionate agli obiettivi.

Pertanto, l'operatore economico, in qualità di soggetto che per sua definizione sopporta un rischio che caratterizza la natura stessa dell'attività economica e produttiva[65], deve essere prudente ed avveduto e prevedere che la normativa potrà essere modificata anche sopprimendo posizioni a suo vantaggio[66].

L'evoluzione giurisprudenziale comunitaria, in definitiva, ha portato a ritenere necessaria, ai fini della tutela delle legittime aspettative, la sussistenza di una pluralità di elementi: quello oggettivo, consistente nell'esistenza di un provvedimento amministrativo (se tale provvedimento è legittimo diviene più certa la tutela della situazione d'affidamento formatasi) o di un comportamento chiaro e univoco della PA; quello soggettivo della buona fede del destinatario del provvedimento o del comportamento, consistente nell'assenza di dolo o colpa in ordine al determinarsi dell'illegittimità del provvedimento o alla ignoranza non colpevole circa l'illegittimità, in modo che l'aspettativa del privato venga tutelata in coerenza con il principio della buona fede oggettiva; e il fattore temporale, tale da consentire la stabilizzazione del rapporto giuridico sotteso all'atto amministrativo che la P.A. intende rimuovere in via di autotutela, al quale la giurisprudenza comunitaria dà rilievo al fine di assicurare anche la tutela del principio di certezza del diritto, e che assume particolare rilevanza quando l'affidamento in buona fede del soggetto si protrae per un lungo lasso di tempo.

Per tali caratteristiche, il principio dell'affidamento è applicabile a tutte le situazioni non espressamente disciplinate dalle regole, talvolta prescindendo dalle stesse, ed è tutelabile anche quando il privato assuma di essere stato leso da un comportamento del fisco che si è modificato rispetto alla precedente normativa, nonostante le restrittive interpretazioni della Corte Costituzionale, soprattutto in tema di credito d'imposta investimenti (ordinanze n. 124/06 e n. 180/07; articolo di Alessandro ed Amedeo Sacrestano in Il Sole 24-Ore di sabato 27 giugno 2009).

Avv. Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

61 Il legittimo affidamento non potrà mai essere invocato nel caso in cui l'operatore economico si rendesse autore di una violazione manifesta della normativa comunitaria, come si può leggere in Tribunale di I grado, sent. del 26/9/2002, causa T-199/99, *Sgaravatti Mediterranea Srl,/Commissione*, dove la Comunità si era vista costretta a sopprimere un contributo, inizialmente accordato ad un'azienda per sviluppare un progetto pilota d'ingegneria naturalistica, per accertata frode comunitaria.

62 In CGCE, sent. 20 marzo 1997, C-24/95, *Alcan Deutschland*, si statuisce che "tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo". Nell'impostazione della giurisprudenza comunitaria, quindi, la consapevolezza della illegittimità è idonea ad impedire la nascita di un legittimo affidamento e può essere presunta in ragione della qualità professionale del soggetto che deve operare in modo diligente. Vedi CGCE, sent. 19 settebre 2002, n. 336, *Republik Osterreich/Martin Huber,* in *Foro amm*., Cds, 1003, 1933 ss, ove si spiega come il principio della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto sarebbero applicabili al fine di poter escludere la restituzione di aiuti di stato cofinanziati dalla Comunità ed indebitamente erogati, a condizione di tenere conto non solo dell'interesse della stessa Comunità, ma considerando che "l'applicazione della tutela del legittimo affidamento presuppone che venga accertata la buona fede del beneficiario".

63 Tribunale I grado, sent. 26 gennaio 1995, T-90/91 e T-62/92, *De Compte/Parlamento*; la pronuncia citata è stata però poi capovolta da CGCE, sent. 17 aprile 1997, causa C-90/95 P, *De Compte,* con nota di A. Damato, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, n. 2/99, 299 e ss., che ha statuito che "la revoca di un atto amministrativo favorevole è generalmente soggetta a condizioni molto rigorose. Quindi, pur se è innegabile che ogni istituzione comunitaria che accerta che un atto da essa appena emanato è viziato da illegittimità ha il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole con effetto retroattivo, tale diritto può essere limitato dalla necessità di rispettare il legittimo affidamento del destinatario dell'atto che può aver fatto affidamento nella legittimità dello stesso. A questo proposito, il momento determinante per stabilire quando nasce il legittimo affidamento del destinatario di un atto amministrativo è la notifica dell'atto e non la data dell'adozione o della revoca dello stesso. Una volta acquisito, il legittimo affidamento nella legittimità di un atto amministrativo favorevole non può poi venir scalzato".

64 In CGCE, sez. VI, sent. 7 marzo 2002, causa C-310/99, *Repubblica italiana/Commissione* si legge: "Per quanto riguarda il principio del rispetto del legittimo affidamento, si deve ricordare che, con comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione (GU 1983 C 318, pag. 3) ha informato i potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli aiuti che siano stati loro illegittimamente concessi, nel senso che essi potrebbero essere tenuti a restituirli (v. sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 15)".

65 E. Sharpstone, *Legittimate expectations and Economic Reality*, 15, in *European Law Rev*., 1990, 103, parla di tale interesse pubblico alla rimozione dell'atto come una sorta di "rischio normativo" di cui l'operatore diligente deve tenere debitamente conto nell'esercizio della sua attività economica.

66 Vedi in proposito CGCE, sent. 15 dicembre 2005 (causa C-148/04), secondo la quale"un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata".

Accertamento induttivo? Non vale se reddito è in linea con studi di settore

Nel caso in cui il reddito del contribuente sia coerente con gli Studi non vale l'accertamento basato su altre presunzioni per quanto gravi, precise e concordanti. Sentenza della Cassazione

Nel caso in cui il reddito del contribuente sia coerente con gli Studi non vale l'accertamento basato su altre presunzioni per quanto gravi, precise e concordanti. L'ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 13915 del 15 giugno che ha respinto il ricorso del Fisco. "Gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600 del 1973, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto".

La rettifica induttiva del reddito, secondo la Cassazione, è legittima solo quando possa "fondatamente ritenersi che l'entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza".

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Fernando LUPI Presidente
Dott. Paolo D'ALESSANDRO Cons.Rel.
Dott. Marcello IACOBELLIS Consigliere
Dott. Antonino DI BLASI Consigliere
Dott. Biagio VIRGILIO Consigliere

ha pronunciato la seguente **Ordinanza**
Sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
Ricorrente Contro
Vittorio Gravili;
intimato
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 146/45/07 del 15/1/08.
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dell'art. 380-bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
"L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF ed IRAP.
L'intimato non si è costituito.
Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art.375, primo comma, n.5, c.p.c.) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, la ricorrente lamenta – formulando i prescritti quesiti di diritto – la violazione dell'art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata quanto alle due *rationes decidendi* secondo le quali l'accertamento induttivo sarebbe consentito solo in presenza di irregolari formali delle scritture contabili e l'ufficio si sarebbe comunque sottratto all'onere della prova su di esso gravante.
I due motivi sono manifestamente fondati, alla luce del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico – induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R 29 settembre 1973, n.600, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. In tali casi è, pertanto, consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Class. 6337/02, 1711/07, 26130/07).
Resta assorbito il terzo motivo, relativo a vizio di motivazione; che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio non condivide la proposta del relatore, atteso che, in punto di fatto, risulta dalla sentenza che i ricavi di impresa dichiarati dal contribuente sono coerenti con i cosiddetti studi di settore introdotti dalla legge n.146 del 1998, e che, in punto di diritto, questa Corte ha affermato che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all'art. 39 dl d.P.R n.600 del 1973, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto
(Cass. 9613/08);
che pertanto il ricorso va rigettato; che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'intimato.

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria, il 6 maggio 2009.

In caso di autonoma organizzazione i professionisti non pagano l'Irap

Corte di Cassazione - Sentenza del 26 Giugno 2009 n. 15110

Lo ha stabilito, con sentenza numero 15110 del 26/06/2009 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato contro una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che affermava che "ogni attività abituale, autonomamente organizzata, è soggetta all'IRAP a prescindere dal suo carattere imprenditoriale o meno". Nel particolare, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale aveva condannato un piccolo professionista al pagamento dell'IRAP, anche se lo stesso aveva dichiarato di svolgere la propria attività professionale in una stanza della propria abitazione, con l'utilizzo di fax, computer e propria libreria senza l'ausilio, neppure occasionale, di alcun collaboratore. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha altresì ribadito che non risulta presente il requisito dell'attività autonomamente organizzata, quando, il professionista che utilizza una stanza della propria casa, impiega beni non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE

Dott. FERNANDO LUPI Presidente
Dott. MARCELLO IACOBELLIS Consigliere
Dott. ANTONINO DI BLASI Rel. Consigliere
Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere
Dott. GIACINTO BISOGNI Consigliere

ha pronunciato la seguente **Ordinanza**
Sul ricorso proposto da:
…… residente a Roma, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti Alfredo Codacci. Pisanelli e Fabrizio Orazi, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma, Largo G. Toniolo, 6.
Ricorrente Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliata
Controricorrente Avverso
LA SENTENZA N.100/06/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione n. 06, in data 25/05/2006, Depositata il 04 luglio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 05 maggio 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte.
Considerato che nel ricorso iscritto al n.22504/2007 R.G. è stata depositata la R:G è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1- E' chiesta la cassazione della sentenza n. 100/06/2006 pronunziata dalla CTR di Roma Sez. n. 06 il 25-05-2006 e DEPOSITATA il 04 luglio 2006.
Il ricorso si articola in due motivi: il primo, con il quale si lamenta omissione e insufficienza della motivazione sul punto decisivo relativo alla verifica della effettività dell'autonoma organizzazione, nel caso insussistente posto che i beni strumentali posseduti dal contribuente, erano solo quelli indispensabili all'esercizio della professione; il secondo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2,3,4 ed 8 del D.Legs. n.446/1997, si conclude con il seguente quesito: dica la corte "se ai sensi degli artt. 2, 3, 4 ed 8 del D.L.vo 15.12.1997 n.446, siano soggetti ad IRAP i redditi relativi ad un'attività professionale; svolta da un avvocato in una stanza della propria abitazione, con l'utilizzo di libreria, fax ed apparecchio per videoscrittura a memoria elettronica e senza l'ausilio, neppure occasionale, di alcun collaboratore.
2- L'Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
3- A tali quesiti deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in progresso condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui
"a norma del combinato disposto degli artt.2, primo n.446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità,se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". (Cass. N.3680/2007, 3678/2007, n.3676/2007, n.3672/2007).
4- La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale, essendo

pervenuta alle rassegne conclusioni dopo avere affermato, che "ogni attività «abituale» «autonomamente organizzata» è soggetta all'IRAP, a prescindere dal suo carattere imprenditoriale o meno", e ritenendo integrato il presupposto impositivo sulla base di elementi, quali lo studio ubicato nell'abitazione ed arredato con libreria, fax e videoscrittura, l'importo dei compensi dichiarati e le spese esposte, senza valutarne la rilevanza alla stregua del principio anzi trascritto.
5- Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, proponendosi l'accoglimento dell'impugnazione per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di blasi"
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza;
Considerato che, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, – incontestata la circostanza che il professionista svolgeva l'attività "nella propria abitazione", utilizzando una libreria, il fax ed un apparecchio per videoscrittura - la causa – dovendo escludersi che tali elementi siano idonei a configurare i presupposti impositivi, desumibili dai richiamati principi, può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'originario ricorso e della domanda di rimborso del contribuente;
Considerato, altresi, che, avuto riguardo all'epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del presente giudizio di legittimità e dei gradi di merito vanno interamente compensate;
visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso e la domanda di rimborso del contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 05 maggio 2009.

IL CONTENZIOSO IRAP NEI DEBITI DEL CALCIO

L'ad del Milan, Adriano Galliani, lo ha ribadito ieri: «Il regime fiscale agevolato sta portando nella penisola iberica i giocatori pi forti, perché in Spagna a parità di lordo guadagnano il 25% inpiiS di netto. Questa è concorrenza sleale». Tesi sottoscritta dal presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, per il quale pi che il salarycup servirebbe «uniformare le legislazioni fiscali e contributive di tutti i Paesi Europei». Insomma, in tempi di crisi anche le aliquote tributarie sono decisive nelle competizione fra iclub. «Ma lo sapete ha aggiunto Galliani che anche sulla cessione di Kakà abbiamo dovuto pagare l'Irap?». Proprio l'Irap sulle plusvalenze èparadigmatica di come le società tricolori vivano con sempre pi difficoltà un rapporto - quello con l'Erario che altrove si rivela estremamente positivo.
Fino al 2001 le plusvalenze sui calciatori non venivano considerate oggetto di tassazione da parte dei club. Da circa Otto anni per l'orientamento delle Entrate è mutato e si è scatenata una battaglia legale che ha visto spesso i club cedere il passo davanti alle commissioni tributarie provinciali. Anche se non sono mancate come riferisce Il Sole 24 Ore del lunedì di ieri sentenze favorevoli alle società di calcio. Queste ultime, del resto, hanno scelto strategie differenti (come si evince, non sempre chiaramente a dire il imposte e sanzioni per le campagne acquisti degli anni scorsi; altre hanno scelto di proseguire la disputa accantonando i fondi per far fronte a eventuali cartelle di pagamento. Chissà che dal «dies Irap» alla Corte costituzionale oggi è prevista l'udienza pubblica non possano venire chiarimenti (sia pure indiretti) anche su questi aspetti della pi discussa fra le imposte.
La Lazio, per esempio, haportato il fondo Irap a 8,2 milioni per coprire le plusvalenze realizzate tra il 2002 e il 2005.11 Cagliari per lo stesso motivo ha portato il fondo rischi per imposte da 2,1 a 6,4 milioni, e il Genoa da i,6 a 2,6 milioni. Anche la neopromossa Bari ha messo da parte o, milioni per la «passività potenziale per l'Irap sulle plusvalenze realizzate negli esercizi antecedenti il 2001». La Roma, invece, nella primavera del 2008 ha ottenuto una piccola vittoria: la Commissione tributaria regionale ha annullato parzialmente la decisione di primo grado sfavorevole al club, riconoscendo uno sconto di 0,7 milioni su una cartella di quattro. L'Atalanta in seguito alla sefltenza del 13 ottobre 2008 della Commissione tributaria regionale ha definito il contenzioso dal 2001-2002 al 2004-2005 con un esborso di 3,6 milioni e ha accantonato per le plusvalenze 2007-2008 ulteriori 0,5 milioni. D'altro canto, nel fondo per imposte differite e contenzioso dell'Udinese risultan iscritti io milioni per plusvalenze rateizzate. Mentre il Palermo ha rateizzatoundebitolrap di 0,5 milioni per le annualità 98-99 e 2001-2002. (La Roma24.it)
Le 20 compagini della nuova serie A che iniziano i ritiri in questi giorni intanto si presentano con debiti tributari vicini ai 220 milioni (tra Irap e ritenute sugli ingaggi).
I debiti tributari iscritti nei bilanci 2008. Dati in milioni di euro.
Lazio 82,3 - Inter 20,9 - Milan 19,8 - Roma 17,9 - Genoa 12,6 - Atalanta 9,6 - Chievo 8,1 - Juventus 5,9 - Catania 5,7 Siena 5,1 - Fiorentina 4,9 - Livorno 4,2 - Bari 4,0 - Sampdoria 4,0 - Palermo 3,6 - Udinese 3,5 - Parma 3,2 - Napoli 2,3 - Bologna 1,6 - Cagliari 0,1.

M. Bellinazzo - Il Sole 24 Ore

I nuovi termini processuali dopo la riforma del processo civile

QUADRO SINOTTICO

PROCESSO TRIBUTARIO
NUOVI TERMINI PROCESSUALI DOPO LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
(LEGGE N. 69 DEL 18 GIUGNO 2009, PUBBLICATA IN G.U. N. 140 S.O. N. 95/L DEL 19 GIUGNO 2009, ENTRATA IN VIGORE SABATO 04 LUGLIO 2009)

Articolo D.LGS. n. 546/92	Argomento	Termini sino al 03/07/09 (Processo Tributario)	Articoli C.P.C. al 03/07/2009	Articoli C.P.C. dal 04/07/2009 (Processo Civile)	Nuovi termini dal 04/07/2009 (Processo Tributario)	Note
3, co. 2	Regolamento preventivo di giurisdizione. Termine per la riassunzione della causa.	6 mesi	41, co. 1-50	41, co. 1-50	**3 mesi** **(NOVITA')**	Il termine di 3 mesi decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito; in difetto, il processo si estingue.
38, co. 3	Termine lungo per l'appello ed il ricorso per Cassazione	1 anno + 46 gg.	327, co. 1	327, co. 1	**6 mesi** **(NOVITA')**	Indipendentemente dalla notificazione, il termine lungo di 6 mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
43, co. 1	Ripresa del processo sospeso o interrotto	6 mesi	297-305	297-305	**3 mesi** **(NOVITA')**	Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 c.p.c.. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di 3 mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

Articolo D.LGS. n. 546/92	Argomento	Termini sino al 03/07/09 (Processo Tributario)	Articoli C.P.C. al 03/07/2009	Articoli C.P.C. dal 04/07/2009 (Processo Civile)	Nuovi termini dal 04/07/2009 (Processo Tributario)	Note
51, co. 1	Appello – Termine breve	60 gg.	325	325	**60 gg.**	Immutato
54, co. 2	Appello incidentale	60 gg.	//	//	**60 gg.**	Particolare procedura tributaria. Nello stesso atto di appello depositato può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.
62, co. 2	Ricorso per Cassazione	60 gg.	325, co. 2	325, co. 2	**60 gg.**	Termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte..
63, co. 1	Cassazione – Giudizio di rinvio	1 anno + 46 gg.	392, co. 1	392, co. 1	**3 mesi** **(NOVITA')**	La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.
51, co. 2	Revocazione (art. 395 nn.1-2-3-6 c.p.c.)	60 gg.	325, co. 2	325, co. 1	**60 gg.**	E' di 60 giorni il termine per proporre la revocazione. Se i fatti menzionati nell'art. 395 nn. 1,2,3 e 6 c.p.c. avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i 60 giorni da esso.
64, co. 1	Revocazione (art. 395 nn.4-5 c.p.c.)	1 anno + 46 gg.	327, co. 1	327, co. 1	**6 mesi** **(NOVITA')** **N.B.** **I nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009.** - Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. - La suddetta **proroga** si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del **sabato**.	Casi particolari. Indipendentemente dalla notificazione, la revocazione per i motivi particolari indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.

E' regolare la notifica effettuata a mani della suocera del contribuente residente allo stesso indirizzo di quest'ultimo ma in un appartamento situato ad un piano diverso

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 10955 DEL 12 MAGGIO 2009

La suocera che, benché residente in altro piano del medesimo stabile, viene trovata nell'immobile del destinatario dell'atto, è soggetto pienamente legittimato a ricevere la notifica dello stesso. Infatti in tale contesto non assume nessuna rilevanza il difetto di convivenza tra i citati soggetti dal momento che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela, al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l'ulteriore requisito della convivenza, non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c., risultando sufficiente, secondo l'autorevole giudizio della Corte l'esistenza di un vincolo tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 10955 del 12 maggio 2009 (ud. del 26 marzo 2009) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Lupi, Rel. Zanichelli Accertamento – Notificazione – A persona di famiglia – Presunzione di consegna a interessato - Vincolo di parentela o affinità - E' sufficiente ex art. 139 c.p.c.

Svolgimento del processo

L'Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IRPEF e C. S.S. N. relativa all'anno 1996.

Resiste il contribuente con controricorso. La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c. p.c.. La controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

L'unico motivo di ricorso con cui l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto illegittima la cartella di pagamento in quanto conseguente ad un avviso di accertamento ritualmente notificato è manifestamente fondato. Il giudice a quo ha ritenuto irregolare la notificazione effettuata con le modalità di cui all'art. 139 c. p.c. in quanto la notifica era stata effettuata a mani della suocera del contribuente residente allo stesso indirizzo di quest'ultimo ma in un appartamento situato ad un piano diverso senza che la consegna, che la Commissione tributaria regionale ha equiparato a quella effettuata a mani di un vicino, fosse stata seguita dall'invio della prescritta raccomandata. Premesso che non risulta dagli atti che la consegna del plico sia stata effettuata alla suocera del contribuente nell'abitazione della medesima, si deve fare applicazione nella fattispecie del principio enunciato dalla Corte a mente del quale "Nel caso in cui la notificazione dell'avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 139 c. p.c., l'obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda nell'intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione nella relata di notifica non ne comporta di per sè la nullità, potendo quest'ultima derivare soltanto dall'esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall'interessato al fine di superare la predetta presunzione". (Cassazione civile, sez. trib., 24 gennaio 2007, n. 1550). Nella specie, poichè non risulta dagli atti che la persona cui è stato consegnato l'atto sia stata trovata presso la sua abitazione deve presumersi, contrariamente all'assunto del giudice a quo, e fino a prova contraria, nella specie insussistente, che la medesima sia stata rinvenuta presso l'abitazione del notificando, ipotesi certamente verosimile in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile, essendo per contro irrilevante il difetto di convivenza in quanto la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela - al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità - nè l'ulteriore requisito della convivenza - non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario (v. tra le altre Cass. n. 1331 del 2000; n. 8597 del 1997; n. 73 del 1997; n. 3936 del 1992 e n. 2060 del 1992) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (v. Cass. n. 615 del 1995 e n. 5109 del 1999). L'impugnata decisione deve dunque essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto rigettata la domanda introduttiva del contribuente. L'andamento della fase di merito giustifica la compensazione delle spese della stessa mentre il contribuente deve essere condannato al rimborso di quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del contribuente; compensa le spese della fase di merito e condanna il contribuente alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Tabelle dei Giudici Tributari: Anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar del Lazio, dà torto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (CdS Sent. n. 1940/2005 del 27 aprile 2005)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente

Decisione
sul ricorso in appello n. 9578 dell'anno 2004, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, e dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro
Associazione Nazionale dei Giudici Amministrativi (ANMA) in persona del Presidente e Segretario generale pro tempore ed M. Atzeni rappresentati e difesi dagli Avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa ed elettivamente domiciliati in Roma, via Portuense n. 104 presso la signora Antonia De Angelis;
e nei confronti di
L. A. Esposito, F. Scano e T. Aru, non costituiti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II,
n. 6815 del 13 luglio 2004;
Visto il ricorso in appello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ANMA;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 15 marzo 2005 la relazione del Presidente Paolo Salvatore, uditi gli avvocati Lattanzi su delega dell'Avv. M. Vignola e l'Avvocato dello Stato Aiello;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Per disciplinare la nomina dei giudici tributari, l'art. 44 ter, d.lgs n. 545 del 1992 - introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. b), l. n. 448 del 2001 - ha stabilito che «i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
2. E' intervenuto il d. m. 6 giugno 2002 - emesso in conformità ai pareri espressi dall'organo di autogoverno della magistratura tributaria nelle delibere 30 aprile e 23 maggio 2002 - che ha modificato i criteri di valutazione e i punteggi per la nomina a componente delle commissioni tributarie di cui alle menzionate tabelle E ed F, disponendo al contempo la cessazione dell'efficacia dei criteri e dei punteggi indicati nelle corrispondenti tabelle allegate al d. lgs n. 545 del 1992 (art. 1, commi 1 e 2).
3. Avverso tali atti, nonché, contro la deliberazione del presidente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria 25 luglio 2002 (recante il bando di concorso per la copertura delle vacanze dei posti di giudice tributario nonché l'approvazione dello schema di domanda), hanno proposto ricorso al T. a.r. per il Lazio quattro magistrati amministrativi (tre consiglieri di T. a.r. ed un primo referendario) e l'Associazione Nazionale dei Giudici Amministrativi (in prosieguo ANMA).
4. Questi i motivi a sostegno del ricorso introduttivo, articolati in una pluralità di autonomi profili:
a) illegittimità costituzionale dell'art. 44 ter cit., per contrasto con l' art. 108 Cost., che pone una riserva di legge statale non solo in ordine all 'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma anche con riferimento all' investitura dei giudici speciali; il decreto ministeriale, non preceduto dalla fissazione di criteri fondamentali da parte della legge, risulterebbe pertanto emesso in spregio della riserva di legge;
b) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica e violazione dei criteri legali fissati nelle precedenti tabelle E ed F in quanto: I) volendo ritenere immune dal dedotto vizio di incostituzionalità il richiamato art. 44 ter, dovrebbe ritenersi che i criteri fondamentali sanciti nelle precedenti corrispondenti tabelle non potessero essere stravolti come effettivamente accaduto, costituendo il perimetro invalicabile all'interno del quale Ministro e consiglio di presidenza avrebbero dovuto esercitare la propria discrezionalità; II) la nuova tabella E, a differenza della precedente non distingue affatto tra le funzioni svolte dai magistrati e fra i gradi rivestiti, attribuendo l'identico punteggio, a parità di anni di servizio, con l'insufficiente correttivo del punteggio aggiuntivo di 3,5 per coloro che abbiano superato un concorso di secondo grado; III) esorbitanza del punteggio attribuibile ai dirigenti (e dipendenti che abbiano svolto funzioni equiparate) del Ministero dell' economia sia rispetto ai dirigenti di altri ministeri sia rispetto ai giudici amministrativi; IV) illogicità del trattamento di favore previsto per gli ufficiali della Guardia di finanza rispetto ai punteggi conseguibili dalle più alte qualifiche della magistratura ordinaria (ed equiparati);

c) il d. m. impugnato avrebbe dovuto rispettare, in ossequio all'art. 108 Cost., i principi fondamentali ritraibili dalle precedenti tabelle, tesi avvalorata dal testo della disposizione sancita dall'art. 44 ter che si riferisce non alla «sostituzione» delle precedenti tabelle, bensì alla loro «modifica»;
d) violazione dell'obbligo di astensione da parte dei componenti del consiglio di presidenza (beneficiati da evidenti punteggi di favore rispetto al precedente sistema), al momento di emanazione del richiesto parere di conformità; eccesso di potere per abnormità manifesta della nuova tabella F, nella parte in cui equipara: al servizio di presidente di commissione tributaria regionale, l'attività dei giudici componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di capo di gabinetto nonché capo ufficio legislativo del Ministero dell'economia; al servizio di presidente di sezione della commissione regionale, l'attività di vice capo di gabinetto ovvero di componente dell'ufficio legislativo del medesimo dicastero;
e) illegittimità della previsione contenuta nella tabella F circa l' attribuzione di ben 18 punti per le voci «laboriosità, diligenza e attitudine» dimostrate nell'esercizio delle funzioni di giudici tributari, senza alcuna indicazione dei parametri oggettivi cui ancorare tale punteggio, individuati scorrettamente dal presidente del consiglio di presidenza, solo in sede di approvazione dello schema di domanda.
5. L'impugnata sentenza:
a) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai singoli giudici amministrativi per difetto di interesse ad agire (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
b) ha accertato la legittimazione attiva dell'ANMA (anche tale capo di sentenza non è stato impugnato ed anzi gli appellanti hanno espressamente riconosciuto tale legittimazione, cfr. pagina 9, rigo 16 dell'atto di
gravame);
c) ha riconosciuto l'interesse ad agire dell'ANMA indipendentemente dalla conclusione delle procedure concorsuali in corso di svolgimento e nonostante la natura di atto a contenuto generale del decreto 6 giugno 2002;
d) ha accolto con una serie di argomenti, il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, annullando tutti gli atti impugnati e statuendo nel senso della reviviscenza delle originarie tabelle E ed F;
e) ha assorbito l'esame dei restanti motivi (ritenuti meno satisfattivi),dichiarando, sotto tale angolazione, non rilevante la dedotta questione di costituzionalità dell'art. 44 ter, per altro già rimessa alla
Corte cost. con ordinanza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 4210/2002 del 4 novembre 2003;
f) ha compensato integralmente fra le parti le spese del giudizio.
6. Con ricorso notificato il 22 ottobre 2004, e depositato il successivo 3 novembre, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria proponevano appello avverso la su indicata sentenza.
Con un unico complesso motivo:
a) si reiterava l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall'ANMA per carenza di interesse ad agire (pagine da 5 a 13);
b) si corroborava genericamente (pagine da 14 a 16), la bontà della scelta compiuta dal Ministero nella modificazione delle tabelle E ed F, ispirata alla duplice necessità di valorizzare nuove categorie professionali capaci di dominare al meglio le complesse tematiche del diritto tributario e di non assegnare un ruolo centrale ai gradi della magistratura ordinaria (ed equiparati), perché ormai sganciati da una effettiva valutazione dei meriti, a cagione del noto meccanismo di avanzamento del personale di magistratura «a ruoli aperti».
7. Si costituiva l'ANMA deducendo, da un lato, l'infondatezza del gravame nella parte in cui reiterava l'eccezione di carenza di interesse ad agire, dall'altro l'inammissibilità del mezzo, stante la genericità assoluta delle critiche volte a contrastare le puntuali argomentazioni poste a fondamento dei singoli capi dell'impugnata sentenza. Riproponeva, altresì, tutte le censure dichiarate assorbite dal primo giudice (pagine 23 della memoria difensiva del 12 novembre 2004).
8. Con ordinanza cautelare di questa sezione n. 5594 del 2004, veniva rigettata la domanda di sospensione degli effetti dell'impugnata sentenza.
9. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 15 marzo 2005.
10. L'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile e deve essere respinto nella sua globalità.
10.1. Sostengono le appellanti che l'astratta e non contestata legittimazione attiva d'ANMA (intesa quale titolarità di una posizione attiva di vantaggio differenziata da quella del quivis de populo), non consentirebbe di acclarare l'ulteriore condizione dell'azione rappresentata dall'interesse ad agire in giudizio, in quanto: a) difetterebbe il requisito dell'immediatezza della lesione della propria sfera giuridica da parte degli atti impugnati; b) la lesione avrebbe carattere solo potenziale e futuro; c) sarebbe stato indispensabile attendere la definizione delle procedure concorsuali che, costituendo il momento attuativo delle prescrizioni di contenuto generale introdotte dal decreto ministeriale impugnato, uniche avrebbero offeso effettivamente le prerogative ed il prestigio dei magistrati amministrativi. La tesi non ha pregio. In primo luogo deve sottolinearsi che l'atto in questione non si rivolge ad una platea di soggetti non determinabili, ma, al contrario, è destinato a produrre effetti sfavorevoli in capo a ben individuabili magistrati amministrativi. Il contenuto delle sue clausole, inoltre, è così puntuale da esaurire nella sostanza la discrezionalità dell'amministrazione. Infine, è inoppugnabile che l'ANMA, non potendo partecipare in quanto tale e per ovvie ragioni alla selezione concorsuale, non debba attendere l'esito delle procedure per vedere conculcata la propria sfera giuridica. La lesione - a cagione della peculiarità della sua posizione nell' ordinamento di settore e degli interessi di cui è portatrice - è originata in via immediata e diretta anche dalla astratta previsione di criteri di nomina dei giudici tributari menomativi delle prerogative e del prestigio dei magistrati amministrativi. Sul punto la sezione non intende discostarsi dai propri specifici precedenti resi

in casi analoghi (anche se non identici) dove si controverteva della sussistenza dell0interesse ad agire di associazioni di categoria (cfr. se. IV, 14 febbraio 2002, n. 880; sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 391). Gli snodi principali del ragionamento sono i seguenti: I) la sussistenza dell'interesse ad agire deve essere valutata in astratto, con riferimento al contenuto della domanda, e non secundum eventum litis; II) le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibile alla sfera della categoria (cfr. sez. VI, 21 aprile 2004, n. 2281; sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; sez. VI, 3 giugno 1996, n. 624) ; con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee (cfr. sez. VI, 29 novembre 2004, n. 7792; sez. II, 19 maggio 2004, n. 2937; sez. V, 17 luglio 2004, n. 5138), circostanza questa che non ricorre nella vicenda in trattazione; III) proprio perché le associazioni di categoria non possono occuparsi di questioni che interessino i singoli associati, è giocoforza che la delibazione della concretezza e dell'attualità della lesione della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio debba essere vagliata dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi e dunque necessariamente morali, astratti e generici (cfr. sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 880; sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 391). 10.2. Scendendo all'esame del merito del proposto gravame, la sezione ne rileva l'inammissibilità sotto plurimi profili. 10.2.1. Come già evidenziato, l'impugnata sentenza ha riconosciuto una pluralità di vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Le amministrazioni appellanti si dolgono esclusivamente e genericamente del riconosciuto eccesso di potere, avuto riguardo alle nuove professionalità premiate dalle modifiche tabellari ed alla razionalità della scelta di ridurre i punteggi per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte dai magistrati ordinari ed amministrativi. Non vengono censurati i capi di sentenza relativi a tutti gli altri vizi riscontrati. Conseguentemente deve ritenersi inammissibile l'appello ove la sentenza impugnata si regga, come nel caso di specie, su una pluralità di motivi autonomi, ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla perché fondato su specifici presupposti logico giuridici, e l'appellante abbia omesso di censurare uno di essi (cfr. ex plurimis e da ultimo se. IV, 31 gennaio 2005, n. 208; sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1166; sez. IV, 24 marzo 1988, n. 492. 10.2.2. Nel giudizio di appello - che non è un iudicium novum - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall' appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi; tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. ex plurimis e da ultimo sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3614; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4077). Siffatto indirizzo configura l'appello al Consiglio di Stato come rimedio impugnatorio, che avrebbe ad oggetto non la questione di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ma la sentenza di primo grado. La necessità della indicazione specifica dei vizi della sentenza, è riconducibile all'art. 6, n. 3, r. d. 17 agosto 1907 n. 642, che prevede l' indicazione espressa dei motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo. La disposizione risulta applicabile al giudizio d'appello in virtù del richiamo operato dall'art. 29, 1° comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che rinvia alle norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato (in questo senso da ultimo, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3614; Cons. giust. amm. sic., 6 novembre 2000, n. 435; sez. V, 9 maggio 2000, n. 2654). Poiché l'appello in esame non esplicita, neppure sinteticamente, le ragioni puntuali di critica all'intero apparato argomentativo dell'impugnata sentenza, lo stesso risulta inammissibile. 11. Sulla scorta delle precisate conclusioni l'appello deve essere respinto. In considerazione della novità delle questioni affrontate e del loro carattere processuale, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P. Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe: - respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata; - dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio del 15 marzo 2005

con la partecipazione di:

Paolo Salvatore Rel. Estensore	- Presidente
Antonino Anastasi	- Consigliere
Anna Leoni	- Consigliere
Carlo Saltelli	- Consigliere
Sandro Aureli	- Consigliere

IL PRESIDENTE F.F., estensore
Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
27 aprile 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Giustizia Tributaria Ultima Ora

RIVOLUZIONE FISCALE: DA OGGI LE CARTELLE SONO ON LINE

Roma. Le cartelle esattoriali, oltre a essere un motivo di dispiacere per il portafogli, spesso rappresentano un supplizio legato alla perdita di tempo che comporta il monitoraggio dell'iter delle pratiche: dai ricorsi al giudice di pace contro le multe fino agli sgravi, ovvero la cancellazione della cartella stessa. Oggi questa epoca è terminata. Non sarà più necessario recarsi a uno sportello di Equitalia per conoscere il proprio destino ma basterà collegarsi al sito www.equitaliaspa.it e verificare. È stato, infatti, avviato «Estratto conto», il nuovo servizio disponibile in 24 province da Nord a Sud (tra cui Milano, Roma e Napoli) e che si estenderà entro settembre a tutto il territorio nazionale (tranne in Sicilia dove il gruppo Equitalia non opera). Una vera e propria rivoluzione.
COME FUNZIONA. Per accedere al servizio «Estratto conto» e consultare la propria situazione debitoria a partire dall'anno 2000 è necessario disporre delle credenziali fornite dalla Agenzia delle Entrate per l'accesso al «Cassetto fiscale» (www.agenziaentrate.gov.it). Una volta ottenute, il cittadino può collegarsi al sito del proprio agente della riscossione o direttamente al sito www.equitaliaspa.it. Si può prendere visione della propria posizione debitoria inserendo il codice fiscale o la partita Iva e selezionando la provincia di residenza per le persone fisiche o la sede legale per le società. Per qualsiasi chiarimento, sarà sempre attiva una guida che accompagnerà il cittadino per l'intero percorso di consultazione.

Gian Maria De Francesco

TUTELA CONSUMATORI. CARTELLE PAZZE A ROMA, CODICI CHIEDE RISARCIMENTO DANNI

■ Ancora problemi per le "cartelle pazze" di Equitalia, che finisce di nuovo nell'occhio del ciclone. Dopo che i cittadini dell'Emilia Romagna si sono visti recapitare cartelle esattoriali con tributi da pagare di diversi milioni di euro, le cartelle pazze non risparmiano il Lazio. Questa volta è toccato ad una signora di Roma che si è rivolta agli uffici legali del CODICI-Centro per i Diritti del Cittadino, "dopo che, nonostante il pagamento dei tre importi inseriti nelle cartelle Equitalia pervenutale, si è vista eseguire il fermo veicoli precedentemente notificato". Il CODICI precisa che "la somma richiesta in una cartella è stata pagata dalla signora addirittura due volte". "Il fermo amministrativo notificato - scrive il CODICI in una nota - risulta quindi essere del tutto illegittimo e, in virtù di questo, il CODICI ha deciso di fare ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma, ricorso regolarmente accettato. L'amara sorpresa arriva pochi giorni fa, quando a seguito del pagamento del bollo dell'auto, la signora scopre che, senza ricevere alcuna comunicazione a proposito, il fermo è esecutivo. Il danno subito è ovviamente non da poco, la signora utilizzava infatti regolarmente l'auto per recarsi al lavoro".
Il CODICI, quindi "chiede ad Equitalia il risarcimento per i danni subiti nell'immediato e per le ripercussioni che tale illecito provocherà a lungo termine, oltre ovviamente alla restituzione della somma eccedente che la signora ha versato all'Agenzia".

(Help Consumatori redattore: GA)

IRAP SULLE CESSIONI: LA CASSAZIONE DOVRÀ FARE CHIAREZZA

■ Non si debbono pagare tasse sulle cessioni di calciatori. La Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Lecce ha dato ragione al mondo del calcio, un sentenza che contrasta con quanto un'altro Ctp, quello di Parma, aveva sentenziato poco tempo prima. Contestata è la risoluzione 231/E dell'Agenzia delle entrate del 2008 che stabiliva il calciatore «bene strumentale» e pertanto la sua cessione doveva essere tassata. Insomma si tratta di un «pareggio» tra mondo del calcio, che contesta la tassa, e Agenzia delle entrate. Ora bisognerà andare «ai rigori» per capire cosa potrà accadere a questa imposta (l'Irap). A fare da arbitro dovrà essere la Cassazione (preferibilmente a Sezioni unite) per consentire di superare l'impasse. Per ora e fino a una sentenza definitiva, l'Agenzia continuerà a chiedere il pagamento dell'imposta e le società continueranno a fare ricorso a livello territoriale.

(*La Gazzetta dello Sport viola news.com)*

Patente e decurtazione dei punti: sulla impugnabilità autonoma del provvedimento Cassazione civile, SS. UU., sentenza 29.07.2008 n. 20564

Con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20564 la Cassazione interviene sulla impugnabilità autonoma del provvedimento che dispone la decurtazione dei punti dalla patente; in sintesi si può osservare quanto segue:
1. il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, entro il termine dei sessanta giorni dalla notifica del verbale e in data anteriore alla proposizione del ricorso, rende inammissibile quest'ultimo.
2. Il pagamento della sanzione pecuniaria, entro il termine dei sessanta giorni ma in data posteriore alla presentazione del ricorso, non rende inammissibile quest'ultimo. Né il detto pagamento deve essere valutato quale rinuncia implicita al ricorso: detta rinuncia deve risultare in modo palese ed esplicito.
3. È ammissibile il ricorso, nelle forme previste dall'art. 22 della legge 689/81, anche solo avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti ed è competente il Giudice di Pace. Ciò realizza un sistema omogeneo di rimedi giurisdizionali avverso tutte le sanzioni comunque riconducibili a violazioni al Codice della Strada.
4. Il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta rende inammissibile qualunque contestazione relativa a: - fondatezza della violazione contestata - sanzione pecuniaria irrogata
5. anche in presenza di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, resta ammissibile il ricorso avverso le altre sanzioni accessorie, sospensione della patente e decurtazione dei punti.

Rimane aperto il problema relativo ai motivi di opposizione avverso il provvedimento della decurtazione dei punti, stante la definitività dell'accertamento in fatto della violazione.
Deve essere posta in rilievo la differenza delle situazioni soggettive fra proprietario del veicolo, che ha ricevuto la contestazione ed ha pagato la sanzione pecuniaria, e conducente (persona diversa dal proprietario) destinatario esclusivo della decurtazione, che voglia contestare in fatto la violazione.
Non è ragionevole, e non appare costituzionalmente corretto, non ammettere il conducente (reale responsabile della infrazione) alla contestazione giurisdizionale della fondatezza in fatto della violazione.
In verità Cassazione civ. sent. 18.02.2008 n.3948 afferma: "L'estinzione di una pecuniaria, prevista dal codice della strada, derivante dal pagamento in misura ridotta da parte del coobbligato solidale, proprietario dell'autoveicolo, non preclude al conducente, in qualità di autore materiale dell'infrazione, di proporre ricorso giurisdizionale al fine di evitare l'applicazione della sanzione personale relativa alla decurtazione di punti della patente di guida, conseguente alla violazione accertata (v. Corte Cost. n.471 del 2005)".
Nella detta sentenza la Corte Costituzionale così si esprimeva: "E' evidente, quindi, che - una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù' del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex art. 196 del Codice della strada (soggetti, tra l'altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione dei punteggio dalla patente di guida, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 27 del 2005) – nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione "personale" suddetta, Essa, oltretutto, non riveste più carattere accessorio, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, tale motivo presentandosi come l'unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria; contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria, proprio per l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido.
E' chiaro, infine, come l'iniziativa intrapresa dal contravventore non possa essere considerata propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art 204-bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso".

Diversamente argomentando, si dovrebbe ritenere ammissibile il ricorso avverso la decurtazione dei punti soltanto per motivi attinenti vizi formali del provvedimento o lacune della identificazione del conducente.
Gli effetti dell'esito del ricorso proposto dal solo conducente andranno a favore o sfavore soltanto di quest'ultimo; resta da escludere che il proprietario che ha pagato possa beneficiare dell'eventuale accoglimento del ricorso proposto dal solo conducente.

Se il verbale di infrazione redatto dalla Polizia Municipale non è chiaro, esso và annullato. Cassazione Civile, Sez. Seconda, n. 9888/2009

La Suprema Corte con la sentenza n. 9888/2009 ha statuito che se il verbale di infrazione redatto dalla Polizia Municipale non è chiaro, esso và annullato. Tale pronuncia, pertanto, impone maggior rigore agli agenti accertatori nella compilazione dei verbali, rendendosi necessaria l'indicazione puntuale e univoca delle infrazioni stradali contestate.
Nel caso di specie, prima il giudice di Pace di Castellamare di Stabia e poi la Corte di Cassazione, hanno dato ragione al conducente perché l'indicazione contenuta nel verbale di infrazione redatto dalla Polizia municipale: «Prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla», risulta troppo generica per giustificare qualsiasi addebito.
La Cassazione nel dare ragione all'automobilista ha osservato che: "il rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione" in quanto "nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell'articolo 41 decimo comma del Codice della strada, risultare non sempre vietato".
La norma richiamata prevede infatti che durante il periodo di accensione della luce gialla non si possa attraversare l'incrocio fatto salvo però il caso in cui ci si trovi in una posizione tale da non potersi arrestare in condizioni di sufficiente sicurezza. Un'ipotesi che seppure eccezionale rispetto alla regola generale «imponente l'arresto anche con la luce gialla», nel caso specifico, non poteva essere esclusa alla luce della semplice lettura del verbale dal quale, al contrario, emerge una contestazione «generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l'una escludeva l'altra».
In definitiva, ribadisce la Cassazione, ci troviamo di fronte a due ipotesi «del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio» che quindi debbono essere contestate separatamente e non possono essere indicate come equivalenti all'interno di uno stesso verbale.

Preventiva segnalazione di apparecchiatura autovelox

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 7419 DEL 26 MARZO 2009

CIRCOLAZIONE STRADALE – SANZIONI – ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI A MEZZO AUTOVELOX PREVENTIVA INFORMAZIONE AGLI AUTOMOBILISTI DELL'INSTALLAZIONE DEL MACCHINARIO - NECESSITA' - CONSEGUENZE
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui al l'art. 4, d.l. n. 121 del 2002 che prevede che dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell'ambito dei servizi organizzativi interni della p.a. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche. Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.

Testo Completo: Sentenza n. 7419 del 26 marzo 2009 ***(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola)***

Obbligo segnalazione autovelox (Cass.Civ., sez Seconda, 26.3.2009 n. 7419)

La norma di cui all'art. 4 d.l. 121/2002, che prevede l'obbligo di segnalare agli automobilisti la presenza di dispositivi per il rilevamento elettronico della velocità dei veicoli, non contiene una disposizione efficace solo nei servizi organizzativi interni della P.A., ma è norma di garanzia per gli utenti della strada in quanto finalizzata ad orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento delle violazioni.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza 26 marzo 2009, n. 7419, precisando, altresì, che la violazione di tale obbligo informativo, determina la nullità della sanzione eventualmente irrogata.

Obbligo di comunicazione dell'identità del conducente

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9847/2009) ha stabilito che le società sono tenute a comunicare chi era alla guida dell'auto perché in aziende ben organizzate "l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio". Quando non lo fanno pagano una multa salata. La Corte, nel caso di specie, ha precisato che "il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l'obbligo di cui all'art. 126 bis del codice della strada (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall'articolo 180, ottavo comma, del codice della strada non può essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo. Infatti, occorre tener conto che nell'ambito di un'attività correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell'utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall'art. 180 Codice della Strada". Ha quindi aggiunto che "questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale è la seguente: in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 – che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stata anche responsabile dell'infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che 'nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma ottavo, del codice della strada' e che 'in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patentè. (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a.s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiché non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005)".

Ammissibile la notifica di un secondo verbale per la decurtazione di punti dalla patente qualora nel prima sia stata erroneamente omessa tale decurtazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA Cass. Civile, sez Seconda, n.7417/09 in contrasto con SS.UU. Civili, sentenza n.20544/08

La Suprema Corte, nella recentissima sentenza n. 7417/19 ha stabilito che, ritenendo ammissibile notificare un secondo verbale, successivo al primo, per comunicare la decurtazione dei punti che era stata erroneamente omessa nel primo verbale), sostengono l'inammissibilità dell' opposizione al provvedimento con riferimento alla decurtazione dei punti, poichè il verbale de quo non ha efficacia immediatamente afflittiva, ma è solo un preavviso del futuro provvedimento.

Il contenuto di questa recente sentenza farà sicuramente discutere. In realtà sulla questione si erano già pronunciate le sezioni unite della Cassazione (n. 20544/2008) - prevedendo non solo l'impugnabilità immediata della sanzione accessoria della decurtazione di punti dalla patente a seguito di notifica del verbale dinanzi al giudice ordinario, ma addirittura sancendo che tale impugnazione (del verbale!) può essere limitata dall'opponente alla sola sanzione accessoria della decurtazione di punti dalla patente (con relativa ammissibilità dell'opposizione anche nel caso di intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria.

Sono nulle le multe elevate dai vigili in borghese e fuori servizio per le violazioni del codice della strada: è questo il principio sancito dalla Corte Suprema di Cassazione

Nel caso di specie, una cittadina proponeva ricorso innanzi al giudice di Pace per ottenere l'annullamento di una contravvenzione.
Assumeva la stessa che il verbale di contestazione era illegittimo sia perchè l'infrazione non era stata immediatamente contestata sia perchè l'agente accertatore si trovava a bordo della propria autovettura e in abiti borghesi. Il giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il verbale osservando che gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del c.d.s. quando operano sulla strada devono, ai sensi dell'art. 183 del regolamento del codice della strada, essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme. Precisava, altresì, che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa autorizzazione. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l'ente comunale che, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 183 reg. esec. c.d.s. e dell'articolo 4 della legge n. 65 del 1986, deduceva che l'utilizzo dell'uniforme da parte degli agenti e degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. è richiesto solo durante l'espletamento delle operazioni di cui all'art. 11 del cds ossia: a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti stradali; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) scorta per la sicurezza della circolazione; e) tutela e controllo dell'uso della strada.
I giudici della Suprema Corte respingevano il ricorso e confermando la decisione del Giudice di Pace hanno precisato che, a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Nella fattispecie, dunque, poichè l'agente di polizia municipale si trovava fuori dal servizio di vigilanza e senza uniforme, non rivestiva la qualifica di agente della Polizia giudiziaria e la infrazione dallo stesso elevata non può che ritenersi illegittima.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione – Sentenza n. 5771/2008
Cassazione – Sezione seconda – sentenza 5 luglio 2007 – 03 marzo 2008, n. 5771 Presidente Pontorieri – Relatore Mazziotti Di Celso Pm Apice – difforme – Ricorrente Comune di Reggio Emilia

Svolgimento del processo
S. S. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia e notificato ad essa opponente quale proprietaria del veicolo, per violazione dell'articolo 158 c.d.s. La S. eccepiva tra l'altro che l'infrazione non era stata immediatamente contestata e che l'agente accertatore si trovava a bordo della propria autovettura in abiti borghesi.
La Polizia Municipale di Reggio Emilia, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendone l'infondatezza.
Con sentenza 29/10/2003 il giudice di pace di Reggio Emilia accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale impugnato osservando: che, a norma dell'articolo 183 del regolamento al c.d.s., gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme; che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa autorizzazione; che nella specie la contravvenzione era stata accertata da un agente in abiti civili, fuori dal servizio di vigilanza e che si trovava a bordo della propria autovettura; che pertanto la contravvenzione era stata elevata in violazione delle citate norme per cui doveva ritenersi illegittima.
La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta dal Comune di Reggio Emilia con ricorso affidato a due motivi. L'intimata S. S. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Reggio Emilia denuncia violazione dell'articolo 183 reg. esec. c.d.s. e dell'articolo 4 della legge n. 65 del 1986, nonché vizi di motivazione, deducendo che l'utilizzo dell'uniforme da parte degli agenti e degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 c.d.s. è richiesto solo durante lo svolgimento delle operazioni e dei servizi previsti dall'articolo 11 c.d.s. Nella specie, al momento della contestazione in questione, l'agente accertatore e verbalizzante si trovava a bordo della propria autovettura e non era impegnato nella regolamentazione del traffico per cui è del tutto insussistente l'asserita violazione del citato articolo 183 reg. esec. c.d.s. Infatti occorre distinguere le differenti funzioni che gli appartenenti alla polizia municipale rivestono in quanto differente è la relativa disciplina normativa. In particolare la disciplina per l'espletamento della funzione di polizia locale è dettata dal citato articolo 4 legge 65/1965 che prescrive determinati limiti (tra i quali l'obbligo dell'uniforme nello svolgimento della funzione di polizia locale). Il detto articolo nulla dispone in merito alle differenti funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza svolte dagli appartenenti alla polizia municipale previste dall'articolo 5 legge 65/1986. Gli agenti di polizia municipale sono quindi sempre in servizio senza limiti di tempo quando svolgono le indicate altre funzioni indipendentemente dal fatto che indossino o meno l'uniforme. Di conseguenza al momento dell'accertamento dell'infrazione in questione l'agente era legittimato alla redazione del verbale opposto in quanto rivestiva la qualifica di agente di polizia stradale e non aveva l'obbligo di indossare la divisa.
Le dette censure sono infondate.
Occorre premettere che effettivamente, in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della polizia municipale sono competenti all'accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative: alla polizia municipale sono altresì attribuite, in virtù dell'art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria.
Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio. Va aggiunto che l'art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria “le guardie dei comuni”, con competenza “nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza”. Quanto alle specifiche disposizioni del codice della strada, l'art. 11, al comma 1, elenca così i servizi di polizia stradale: a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti stradali; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) scorta per la sicurezza della circolazione; e) tutela e controllo dell'uso della strada.
Lo stesso art. 11, al comma 3, dispone che “ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”. Il successivo art. 12, al primo comma demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, fra gli altri, “ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza” il quale, come si è detto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65 del 1986 è costituito dall'intero territorio comunale. Ciò posto va osservato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi

(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio (sentenza 13/4/2001 n. 5538).
Nella specie, come risulta in fatto da quanto riportato nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune ricorrente, il verbale di contestazione in questione è stato redatto da un agente della polizia municipale di Reggio Emilia "in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico". Quindi l'agente di polizia municipale nel momento dell'accertamento dell'infrazione contestata alla S. non rivestiva la qualifica di agente della P.G. come invece sostenuto dal Comune nella tesi posta a base del motivo di ricorso in esame che deve di conseguenza essere disatteso. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che il giudice di pace non ha esaminato nel merito la fondatezza della contestazione e la sussistenza dei fatti posti a base di tale contestazione. Dal rigetto del primo motivo deriva logicamente l'infondatezza del secondo posto che correttamente il giudice di pace - annullato il verbale di contestazione impugnato per le ragioni sopra esposte - non ha esaminato nel merito i motivi di opposizione relativi alla sussistenza o meno dei fatti contestati nel verbale in questione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimata S. S. non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.

Gli accertatori della sosta, dipendenti da società concessionarie di suolo pubblico che hanno in gestione parcheggi, possono accertare violazioni in materia di sosta solo sulle aree contrassegnate da strisce blu o altra segnaletica orizzontale. Cassazione n. 5621/2009 - Ausiliari del traffico

Gli accertatori della sosta, dipendenti da società concessionarie di suolo pubblico che hanno in gestione parcheggi, possono accertare violazioni in materia di sosta solo sulle aree contrassegnate da strisce blu o altra segnaletica orizzontale.
Non è invece consentito loro rilevare le infrazioni di cui si è detto se commesse nella restante parte delle aree oggetto di concessione.
Così le Sezioni Unite della Cassazione Civile con sentenza n°5621, depositata il 3 febbraio scorso.
La pronuncia pone così fine ad un contrasto giurisprudenziale in atto ormai da diverso tempo riguardante l'interpretazione giuridicamente piu' corretta riguardante l'articolo 17 comma 133 della legge 127/1997
La questione relativa al potere dei dipendenti del concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree comunali di accertare le violazioni delle norme sulla circolazione stradale, oltre che nelle superfici destinate a parcheggio o ad esse funzionalmente collegate, anche nell'intera zona oggetto della concessione, nel passato è stata difformemente decisa dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione
L'interpretazione si basava sul collegato di tre norme
1. Il codice della strada; artt. 7, co. 6. 7 ed 8, c. d.s;
2. la legge e n. 127/1997 art 17 comma 132 comma
3. La legge 488/1999 art 68 68, legge n. 488/99
In particolare le sezioni semplici della cassazione hanno inteso in maniera differente il rapporto tra la concessione della gestione dei parcheggi a pagamento e quella delle aree nelle quali i parcheggi sono gestiti.
Le tesi a confronto possono essere così riassunte

1. Tesi restrittiva (accolta dalle Sezioni Unite): è quella sposata dalle sentenze della sezione I, n. 7336 del 7 aprile 2005, n. 7979 del 18 aprile 2005, n. 8593 del 26 aprile 2005 e, da ultimo, n. 18186 del 18 agosto 2006: Tali pronunce hanno affermato che le competenze delegate ai dipendenti delle società concessionarie sono limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, co. 1, e art. 157, co. 5, 6 e 8, c. d.s.) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione. Gli ermellini hanno precisato che tale potere deve riferirsi solo alle aree specificamente destinate con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, Al limite, secondo questa prima tesi, il potere sanzionatorio si può estendere alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, solo se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio;
2. Tesi estensiva (bocciata dalle Sezioni Unite): è quella sostenuta nelle sentenze della sezione. II n 9287 del 20 aprile 2006, n. 9287, n. 20558 del 28 settembre 2007 e della sezione. I n. 4173 del 22 febbraio 2007. In questi casi i giudici di legittimità, avevano ritenuto che il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso, ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione. Questo perché, nella suddetta zona, la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita, essendo la

concessionaria direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita:
Come detto le Sezioni Unite pongono definitivamente la parola fine sulla controversia, sposando la tesi numero 1)
Vengono così' di fatto circoscritto i poteri degli ausiliari della sosta in materia di regolamentazione della sosta stabilendo che:
le violazioni in materia di sosta che non riguardano le aree contrassegnate con le strisce blu o con la segnaletica orizzontale, e che non comportano pregiudizio alla funzionalità di quelle aree, non possono essere legittimamente rilevate dal personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto della concessione
Interessante il passaggio in cui le SS. UU sottolineano il carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni a soggetti che sono di fatto estranei all'apparato della Pubblica Amministrazione.
Gli accertatori della sosta dipendenti da soggetti che hanno in concessione il suolo pubblico, non sono infatti compresi nel novero di quelli ai quali il codice della strada (articolo 12) attribuisce tali poteri. Per questo motivo, si precisa nella sentenza 5621/09, l'articolo 17 commi 132 e 133 della legge 127/1997, deve ritenersi di stretta interpretazione Da questo discende che le funzioni "esperibili per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta, limitatamente alle sole aree oggetto della concessione.
Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate co n le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio al la funzionalità delle aree distinte, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggi o a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione (ma solo limita tamente agli spazi distinti con strisce blu) »
Con il suddetto principio di diritto, la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009 delle Sezioni Unite ha risolto il noto contrasto giurisprudenziale sulla possibilità per gli ausiliari del traffico di rilevare o meno le violazioni in materia di sosta fuori dalle aree contrassegnate con strisce blu, seppure commesse nell'area oggetto della concessione.
Secondo un primo orientamento, le competenze delegate ai dipendenti della concessionaria sono «limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, 1 comma e 157, 5, 6 e 8 comma del Codice della strada) commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate a parcheggio previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe esclusivamente se ed in quanto precluda no la funzionalità del parcheggio (Cass., sez. I, nn. 7336 del 7.04.2005, 7979 d el 18.04.2005, 8593 del 26.04.2005, 18186 del 18.08.2006) ».
In base ad un secondo orientamento, «il potere dell'ausiliario dipendente dal concessionario non sarebbe limitato a rilevare le infrazioni strettamente collega te al parcheggio stesso, ma esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni, ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, i n relazione al fatto che nella suddetta sosta deve ritenersi consentita solo neg li spazi concessi e previo pagamento del ticket, essendo la concessionaria diret tamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti, per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite (Cass., sez. II, nn. 9287 del 20.04.200 6, 20558 del 28.09.2007 e sez. I, n. 4173 del 22.02.2007) »
Le Sezioni Unite, attraverso le motivazioni che seguono, hanno aderito all'opzione interpretativa restrittiva. «I commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevedono che i comuni possono conferire determinati funzioni, obiettivamente pubbliche (quali le funzioni di prevenzione ed accertamento, violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), a soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura da parte dalla pubblica amministrazione, in rel azione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei pro blemi delle soste e parcheggi.
I giudici di legittimità precisano che l'art. 17, commi 132 e 133, «in ragione del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di funzioni pubbliche a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordi nariamente attribuite (art. 12 C. d.s.), vengono con provvedimento sindacale legi ttimati all'esercizio di compiti di prevenzione e di accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione».
Secondo gli ermellini, tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore ha avuto cura di puntualizzare che «le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la attribuzione di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo d i garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati». Pertanto, «il legislatore (…) ha (…) delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessi onaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse n elle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parchegg io, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a serv izio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso».
Infine, la Corte critica l'altro orientamento poiché ritiene che esso «per un v erso contrasta con la natura di norma di stretta interpretazione da attribuirsi all'art. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si basa su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell'eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della concessionaria che, pur se assiste nte, non giustificherebbe l'estensione dell'applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità».

I DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

a cura del Dottor Giacomo Faso

Il disegno di legge intitolato "Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina" approvato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile 2007 propone, in primo luogo, l'introduzione nel codice penale del nuovo "Titolo VI bis" relativo ai "Delitti contro l'ambiente" contenente una serie di nuove fattispecie delittuose nelle quali l'ambiente costituisce il bene giuridico tutelato. L'iniziativa riprende i contenuti di precedenti proposte di legge, tutte relative all'introduzione di nuove fattispecie delittuose, che solo in piccola parte avevano trovato riscontro nel testo unico delle norme a tutela dell'ambiente (decreto legislativo n. 156/2006), mediante l'introduzione della fattispecie relativa alle "Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti" di cui all'art. 260. Le nuove figure delittuose previste dal testo in esame sono, in particolare, l'inquinamento ambientale (artt. 452 bis e 452 ter), il disastro ambientale (art. 452 quater), l'alterazione del patrimonio naturale (art. 452 quinques), il traffico illecito di rifiuti e di materiale radioattivo e nucleare (artt. 452 septies e 452 octies), l'associazione a delinquere diretta alla commissione di delitti contro l'ambiente (art. 452 novies) .
Il disegno di legge introduce, in secondo luogo, una responsabilità amministrativa per le persone giuridiche (art. 2). V'è, infine, la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione del complesso di norme che prevedono sanzioni penali o amministrative a tutela dell'ambiente (art. 3).
Non appare tuttavia inopportuno esprimere apprezzamento in ordine a due particolari profili oggetto della disciplina proposta, incidenti sulla effettività dell'intervento giudiziario.
Da un lato merita positive valutazioni l'introduzione, anche in materia ambientale, della responsabilità amministrativa degli enti e delle relative sanzioni amministrative per le violazioni ambientali commesse nell'interesse ed a vantaggio delle persone giuridiche. Giova rammentare che il decreto legislativo n. 231/2001 non conteneva alcuna previsione di responsabilità per gli enti giuridici in materia di illeciti ambientali e tale lacuna appariva ingiustificata proprio in ragione della specifica finalità economica e del correlato illecito vantaggio, spesso assai ingente, che connota le più gravi violazioni commesse in danno dell'ambiente. Sotto altro profilo l'iniziativa in esame pone opportunamente l'attenzione sul problema interpretativo posto dalla previsione delle medesime condotte sia come fattispecie penali che come illeciti amministrativi, prevedendo come criterio direttivo per il superamento di tale incertezza interpretativa il principio di specialità a vantaggio delle fattispecie delittuose (cfr. art. 3, terzo comma, lett. b, relativo a delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino della materia).
Una considerazione specifica deve essere dedicata ai problemi organizzativi correlati all'inserimento nel codice penale della fattispecie di cui all'art. 452 novies relativa ai "Delitti ambientali in forma organizzata".
La norma prevede una prima ipotesi nella quale l'associazione, costituita e diretta in via esclusiva o prevalente alla commissione dei delitti contro l'ambiente, presenti i caratteri dell'associazione a delinquere semplice, disciplinata dall'art. 416 c.p., e una seconda ipotesi incriminatrice nella quale l'associazione a delinquere sia di tipo mafioso e presenti i caratteri di cui all'art. 416 bis c.p. e, in particolare, commetta delitti contro l'ambiente avvalendosi delle condizioni descritte dal terzo comma di tale articolo. Ne consegue che la nuova fattispecie di reato associativo, connotato dalla tipologia mafiosa e finalizzato alla commissione di delitti contro l'ambiente verrà attratta nella competenza delle Direzioni distrettuali antimafia in virtù del richiamo operato dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p. ed ai delitti effettuati avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis terzo comma.
Detta soluzione va valutata positivamente in quanto i delitti contro l'ambiente costituiscono un settore importante e assai lucrativo delle attività illecite dei gruppi criminali mafiosi e camorristici e la previsione di una specifica fattispecie associativa, con la conseguente attrazione di competenza in fase di indagini in favore della DDA, è idonea a determinare un più adeguato coordinamento di attività e di sinergie produttivo di migliori risultati nell'attività di contrasto.
Devono essere tuttavia rappresentati sin da ora i problemi organizzativi determinati da questo accrescimento di competenze della DDA, non già per disincentivare la scelta operata, ma perché i conseguenti snodi organizzativi possano essere previsti e risolti prima che possano ingenerare disservizi. Da un lato è necessario prefigurare l'aggravio di lavoro che le nuove fattispecie associative determineranno in ragione dell'attrazione nelle competenze DDA di una serie di onerose indagini e procedimenti relativi ai nuovi reati e, soprattutto, alla ricostruzione investigativa dei reati scopo (che presentano spesso struttura estremamente complessa per il numero delle persone coinvolte, per i collegamenti internazionali, per i sofisticati espedienti dissimulatori posti in essere al fine di occultare natura e provenienza dei rifiuti) oggi gravanti sulle Procure "ordinarie" e sugli eventuali gruppi specialistici in esse operanti. Per altro verso deve essere evidenziato che le indagini per il contrasto dei reati contro l'ambiente, soprattutto quelle volte alla ricostruzione dei reati scopo e all'individuazione delle relative responsabilità, presentano un alto livello di specializzazione legato all'elevato tecnicismo della legislazione (che impone la conoscenza anche di nozioni appartenenti a scienze non giuridiche) e alla elaborazione ultra trentennale operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Un tale approfondito livello di conoscenze non è uniformemente diffuso tra i magistrati di Procura né è suscettibile di facile trasmissione ed assimilazione. Certamente non è sufficientemente diffuso tra i magistrati operanti nelle DDA che sono stati sinora selezionati

in base ad altre competenze ed esperienze professionali.
Conseguentemente il nuovo modello organizzativo che il disegno di legge suggerisce per realizzare un più efficace contrasto nella lotta alla criminalità organizzata che opera nel settore dei delitti contro l'ambiente, imporrà una forte cooperazione ed una osmosi culturale tra due settori professionali che fino ad ora hanno operato in modo indipendente pur nell'ambito degli stessi uffici di Procura. Ciò potrà avvenire utilizzando lo strumento della co-assegnazione ma, probabilmente imporrà anche di ampliare i titoli per l'accesso alla DDA al fine di consentire la formazione progressiva di magistrati che, provenendo da esperienze di investigazioni e di contrasto alla criminalità ambientale tradizionale, possano, nell'ambito della DDA, ampliare le proprie esperienze e competenze professionali offrendo, al contempo, un insostituibile apporto nelle investigazioni contro la criminalità mafioso-ambientale.

IL PRINCIPIO DI PARZIARIETÀ IN FAVORE DEI CONDOMINI SULLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CONDOMINIO VERSO I TERZI

a cura del Dottor Giacomo Faso

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza del 9 aprile 2008, n. 9148, ha ricomposto il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione alla qualificazione della natura delle obbligazioni dei condomini, a seguito della sentenza della Cassazione Civile, Sezione II, 27 settembre 1996, n. 8530.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 c.c. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 c.c., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5 aprile 1982, n. 2085; Cass. Civ., Sez. II, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass. Civ., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass. Civ., Sez. II, 3 agosto 2005, n. 17563).
Invece, secondo l'indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunti nell'interesse del condominio, relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazioni dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditari i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditate (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).
La giurisprudenza di legittimità dominante, ha sempre sostenuto la natura solidale delle obbligazioni dei condomini.
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, viceversa, nella sentenza n. 9148/2008, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale minoritario, ritenendo che la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà e non della solidarietà.
Infatti, secondo gli ermellini, "Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitigli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno".
Ecco, qui di seguito, i motivi della decisione in commento: "Ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune; che in mancanza di quest'ultimo requisito ed in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale; considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somme di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 c.c.., interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che – in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità – l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governati dal criterio della parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie".

Dottor Giacomo Faso

Giustizia di Pace ultima ora

CAOS BADANTI - NIENTE ESPULSIONI DI MASSA ECCO CHI RISCHIA DAVVERO

■ Una sanatoria per colf e badanti, dicono il ministro Giovanardi e i vescovi. «Anche se clandestini assicurano assistenza e cura a molti anziani italiani». È vero, ma vi sono anche un sacco di muratori stranieri clandestini che tirano su case ed edifici; e c'è un esercito di allevatori senza permesso di soggiorno senza i quali le stalle sarebbero prive di personale. Perchè costoro non dovrebbero godere di una sanatoria speciale?
Nessuno vuole nascondere che, come in ogni norma, anche nel reato di clandestinità non mancano zone d'ombra. Ma nel suo insieme il pacchetto regge ed è anche efficace come messaggio politico verso chi crede di poter entrare in Italia o far entrare a proprio piacere.
Com'era ampiamente prevedibile il primo fronte esposto a critiche è stato quello delle badanti e delle colf.
È vero che le 500 mila badanti rischiano l'espulsione in massa?
No. La clandestinità sarà prevista come reato solo dopo l'entrata in vigore della legge. Pertanto chi era o è in Italia precedentemente, pur senza averne i requisiti, non incorre nella sanzione, l'espulsione. Osservazione: come si fa a dimostrare la data d'ingresso? Tutti possono bleffare. Il rischio ci può essere ma se non si inizia mai, è inutile poi lagnarsi che ci sono troppi clandestini a zonzo nelle nostre città e lo Stato non fa nulla.
Non è facile, dicevamo, stabilire con certezza l'effettivo ingresso in Italia. Non sono un tecnico, ma la formazione di una banca dati presso le questure potrebbe aiutare in tal senso. In molte città, poi, gli stranieri clandestini sono per gli agenti delle vecchie conoscenze: con il nuovo reato finalmente avranno uno strumento per arrivare all'espulsione. Ci torneremo.
Dicevamo delle 500 mila badanti presenti in Italia, secondo il dato diffuso dal ministro Giovanardi: chi di loro rischia davvero? Rischiano quelle badanti che... badano in altri sensi, magari per strada, di notte e semi-nude. Ecco, queste badanti rischiano l'espulsione.
Chi colpisce davvero il reato di immigrazione clandestina?
Parliamoci chiaro: così come oggi nessun controllo è stato fatto ai tantissimi italiani che si fanno aiutare da stranieri non in regola, così accadrà dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Blitz nelle case alla ricerca delle badanti non se ne vedranno. Questo un ministro non potrà mai dirlo così esplicitamente, ma noi che siamo gente di mondo sì. Il divieto di immigrazione clandestina è un reato cucito su misura per i farabutti e i nullafacenti che finora, una volta presi, restavano in Italia ora per un motivo ora per un altro. Tant'è che il capo della polizia Manganelli arrivò a dire che in Italia c'è un indulto al giorno che riguarda i reati commessi dai clandestini. Col passaggio di competenza al giudice di pace e con la previsione del rito per direttissima, l'espulsione sarà molto più facile.
Quanto rischia il cittadino italiano che tiene in casa una colf o una badante irregolare?
Fatto salvo il discorso di prima e cioè che il reato sarà operativo dopo l'effettiva entrata in vigore della legge, il rischio prescinde dal pacchetto appena approvato. Mi spiego meglio. Far lavorare una persona straniera, illegalmente in Italia e quindi senza un regolare contratto di lavoro, è già di per sé una infrazione. La legge appena approvata è uno strumento per colpire chi favorisce il mercato dell'illegalità, chi fa un business attraverso i clandestini, e via dicendo. Far lavorare un irregolare in casa, nei cantieri o in una azienda agricola, senza un contratto di lavoro non c'entra niente con la legge appena approvata. La sanzione c'è ma è quella prevista per altre infrazioni.
Perché allora non fare una sanatoria per gli... irregolari perbene?
Perché la sanatoria è un provvedimento che non distingue tra chi dice di essere una colf e poi fa la prostituta, o chi dice che fa il muratore o l'allevatore e poi commette crimini. La sanatoria agisce su numero troppo alto che non permette scremature di alcun tipo. Con una sanatoria, infine, va a farsi benedire la scelta di tirare il freno all'immigrazione senza regole. Un governo non può mostrare i denti e un secondo dopo calare le braghe. È bastato essere severi quanto basta nel controllo del Mediterraneo ed ecco che il centro di Lampedusa è da tempo libero dai clandestini.
Allora non c'è una soluzione diversa per chi vorrebbe far lavorare un irregolare senza infrangere la legge? Le soluzioni non mancano. Tempo fa io stesso ne avevo proposta una: il datore di lavoro si fa garante, presso la questura o presso il comune, dello straniero che ha in casa o in azienda. Visto che il tema delle badanti è molto attuale, sviluppo il ragionamento su questo caso specifico.
Partivo da un dato incontestabile: se si affidano i propri cari (anziani, bambini, figli portatori di handicap) a una, due persone, significa che su costoro siamo disposti a mettere la mano sul fuoco. Almeno, fino a prova contraria. Con la stessa fiducia con cui si affidano i propri cari, si va in questura o in comune e si garantisce a proposito dello straniero, anche se irregolare. Una specie di responsabilità oggettiva al pari dell'imprenditore, del direttore responsabile, eccetera. Sia chiaro, il garante può garantire solo per il caso specifico; in altre parole è vietato fare "garanzie cumulative".
La garanzia infine implica tre grandi vantaggi: 1) per lo Stato, visto che l'immigrato irregolare non sfugge ad alcun controllo (sul fronte della sicurezza ma anche della fiscalità); 2) per il datore di lavoro, perché non si perde dietro la burocrazia delle regolarizzazioni e nello stesso tempo ha la tranquillità di agire nel rispetto della legge; 3) per lo straniero, il quale ha la garanzia di un contratto di lavoro regolare.
Cosa succede quando il datore di lavoro non garantisce più? Il venir meno della garanzia coincide con il venir meno del rapporto di lavoro. Si può fissare una vacatio di un mese, terminata la quale lo straniero che non avrà trovato un nuovo lavoro dovrà tornare in patria.

(Libero news)

Oltre alla garanzia, cos'altro si può fare per aiutare chi ha anziani o disabili in casa?
Il ricorso alla badante non può essere un alibi per chiudere gli occhi di fronte a una tendenza sociale: affidare a terzi anziani o famigliari disabili. Questa è "una" soluzione, ma non può essere l'unica. Se si vuole recuperare il senso della famiglia, occorre che lo Stato faciliti con grandi misure di incentivi fiscali la scelta di chi tiene in casa i propri cari in difficoltà.

CODICE STRADALE: IN ARRIVO NARCO-TEST ED ESAME DI GUIDA PER I CICLOMOTORI

■ E' in dirittura d'arrivo l'approvazione del testo unificato sulla sicurezza stradale, all'esame della Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa. Ieri i lavori si sono momentaneamente incagliati su un emendamento della Lega che ha inteso modificare le regole sulla somministrazione di alcolici nelle discoteche dopo le 2 di notte dando potere ai sindaci di valutare e di emanare ordinanze secondo bisogna.

Il narco-test. La novità più grossa che è stata inserita nel testo riguarda il narco-test. Vuol dire che le pattuglie della Polizia stradale potranno fare le verifiche, a carico dei guidatori, per vedere se sono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti oppure no. Finora si era parlato soprattutto di etilometro e di verifiche sull'uso di alcol da parte del guidatore. D'ora in avanti il concetto di "tolleranza zero" per frenare la strage sulle strade sarà esteso "fattivamente" anche all'uso di droghe. Come faranno le pattuglie della Polstrada ad eseguire anche quest'altra verifica? Con una macchinetta in grado di analizzare saliva e sudore del guidatore e che segnala immediatamente se l'automobilista è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il motorino. L'altra grande novità del testo sulla sicurezza stradale è quella che prevede il superamento di un esame pratico e teorico anche per i quattordicenni che vorranno guidare un motorino. L'aspirante ciclomotorista dovrà affrontare l'esame di patente pratica oltre a un'ora di lezione teorica. La lezione di teoria serve «ad acquisire - si legge nel testo - elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato - già previsto dalla legge attuale - gli aspiranti sono tenuti a superare previa idonea attività di formazione una nuova pratica del ciclomotore».

Altre novità. Un altro emendamento stabilisce multe da 389 a 1559 euro per chi, in caso di «incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi». Previste multe (da 155 a 624 euro) anche per coloro che non rispettano l'ambiente: «Chiunque - recita il nuovo emendamento - circola con veicoli appartenenti relativamente alle emissioni inquinanti a categorie inferiori a quelle prescritte è soggetto a una sanzione amministrativa» che può arrivare a superare appunto i 600 euro.

Le misure principali. Sono quelle su cui la Commissione Trasporti della Camera si è già espressa, e cioè: tasso alcolico zero per i più giovani e per tutti i neopatentati, che non potranno bere neppure un sorso di birra prima di mettersi alla guida; carcere fino a 15 anni se si è al volante in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e si è responsabili di un incidente mortale che coinvolge più persone.

La certezza della pena. E' uno dei capisaldi su cui si basa l'intero provvedimento. Non ci sarà più il "congelamento" delle sanzioni: chi incapperà in una sanzione e farà ricorso al giudice di pace non potrà più sfruttare la cosiddetta "sospensione" della sanzione stessa. Si dimezzeranno invece i tempi per la comunicazione dell'infrazione : si passerà dagli attuali 150 giorni a 90 giorni.

Multe più salate. Chi pigia sull'acceleratore e supera i limiti di velocità tra i 40 e i 60 chilometri all'ora pagherà tra 500 e 2.000 euro ma vedrà i punti ridursi di sei unità e non più di dieci, mentre chi supera di 60 chilometri all'ora il tetto pagherà tra gli 800 e i 3200 euro.

Carlo Mercuri
(Il Mesaggero.it)

MINORENNE MENTE, BARISTA COLPEVOLE

Cassazione: "Accertare età per alcol"

■ Prima di servigli degli alcolici, il barista deve sempre accertarsi che il cliente sia maggiorenne. Fino in fondo e chiedendogli i documenti. Se invece vende un bicchiere di vino ad un minorenne che gli ha raccontato una bugia aumentandosi l'età, l'esercente rischia conseguenze penali. Lo stabilisce la Cassazione confermando la condanna inflitta dal giudice di pace di Rovereto a un barista che aveva versato una birra a un 16enne.

Gli ermellini hanno applicato una linea dura nell'affrontare la causa. Del resto, il tema del consumo di alcolici tra giovani e giovanissimi è diventato una vera emergenza nazionale oggetto di campagne mediatiche, battaglie legali e provvedimenti normativi.

Il barista aveva tentato di difendersi in Cassazione sostenendo di avere espressamente chiesto l'età al ragazzo e di avere ricevuto come risposta che aveva più di 16 anni. Ma la Suprema corte ha respinto l'istanza. La legge, si legge nella sentenza dei giudici di piazza Cavour, "ha affidato al gestore di spaccio di bevande alcooliche una peculiare responsabilità". Di conseguenza, la "negligenza e imprudenza" del lavoro del barista "devono essere punite con severità". L'esercente del locale, insomma, deve tassativamente chiedere i documenti prima di servire alcolici. Soprattutto se i suoi avventori sono presumibilmente minorenni. Per salvarsi dalla responsabilità penale, dice infatti la Cassazione, non basta avere chiesto semplicemente l'età del cliente.

(TGCOM)

SANZIONI AI CICLISTI: "UN PARTO GIURIDICAMENTE INSENSATO"

■ Come presumibile, l'ultima modifica al Codice della Strada non mancherà di suscitare lunghe polemiche, con ricorsi che potrebbero finire anche nelle aule di un tribunale. Intanto, gli Amici della Bicicletta di Ferrara scandiscono a chiare lettere dal loro sito (http://amicibicife.blogspot.com/) di poter ricorrere in un futuro prossimo all'intervento del Giudice di Pace per un provvedimento ritenuto "illegittimo e anticostituzionale".
In sostanza, il disegno di legge sicurezza recentemente diventato legge, comporta infatti in caso di non osservanza del codice della strada sulle due ruote a pedali, la possibilità di perdere punti della patente automobilistica, naturalmente se il ciclista ne è in possesso.
Vediamo alcuni stralci del post pubblicato in home page del sito degli Amici della Biciletta estensi. E' riportato l'intervento ufficiale del presidente della Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), Antonio Dalla Venezia: "Attenderemo la prima contravvenzione ad un ciclistica, con decurtazione di punti dalla patente, per fare ricorso al giudice di pace e chiedere che la norma venga rimessa alla corte costituzionale perchè illegittima. Non vogliamo promuovere la difesa di un interesse meramente corporativo dei ciclisti che offrirebbe solo un comodo sotterfugio a chi vorrebbe liquidare sbrigativamente le nostre obiezioni. Ci sembra invece che questa norma - che non risulta avere uguali in Europa - sia portatrice di sostanziali violazioni al principio di eguaglianza, che riguardano tutti i cittadini, indistintamente". "Contradditorio ed immotivato" è ritenuto il decurtare punti alla patente automobilistica oper infrazioni non commesse alla guida di una vettura, e discriminante nei confronti del ciclista patentato rispetto a chi non lo è, a parità di infrazione.
Dalla Venezia non risparmia certo ficcanti critiche al provvedimento descrivendolo come "un parto giuridicamente insensato. Per questo la Fiab farà ricorso al giudice di pace per chiedere l'intervento della Corte Costituzionale". "In Italia il problema della endemica insicurezza delle nostre strade, anche urbane, è certamente serio e grave, e non da oggi: ma non ci risulta che esso sia causato dai ciclisti i quali semmai, insieme ai pedoni, sono tra le vittime più numerose. Rispetto alla norma commentata, sfugge dunque persino quale sia l'obiettivo perseguito dal Legislatore".

(Estense.com)

IL CITTADINO ROMPE L'AUTO: CONDANNATO IL COMUNE DI COSENZA

■ In data 24 giugno è stata depositata la sentenza 672 del 2009 con la quale Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) pronunciandosi sul ricorso n 350 del 2009 contro il comune di Cosenza. Ecco la vicenda: Con sentenza n. 1995 del 19 maggio 2008 il Giudice di Pace di Cosenza ha deciso la causa tra il sig Perri e il Comune di Cosenza avente per oggetto la richiesta di risarcimento danni per mancata cura e manutenzione delle strade, fatto questo che ha procurato danni al veicolo dell'attore.
Il Giudice di Pace ha dichiarato il Comune di Cosenza responsabile dell'evento dannoso e, conseguentemente lo ha condannato a pagare, a titolo di risarcimento danni, a favore del ricorrente, la somma di 193,18 euro oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. L'Amministrazione convenuta è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese e delle competenze liquidate in complessivi euro 649,50, di cui 78 per spese, 421,50 per diritti ed euro 150 per onorari oltre Iva e cap e rimborso spese generali 12 per cento come per legge. In data 17 ottobre 2008 ha acquistato autorità di giudicato. In data 14 gennaio 2009 è stata notificata al Comune di Cosenza l'atto di diffida ad adempiere e contestuale messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 R.D. 17.08.1907 n. 642. A tale obbligo l'Amministrazione, nonostante il tempo trascorso, si è finora sottratta. Perdurando l'inadempienza del Comune resistente, è stato proposto l'odierno ricorso, notificato il 2 marzo 2009, ex articolo 37 legge 1034/71, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Tar ha deciso che il ricorso è fondato e va accolto affermando che sussiste un vero e proprio obbligo giuridico da parte dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione. Il Collegio del Tar ha condannato il comune di Cosenza al pagamento nel termine di trenta giorni dalla notificazione ed in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il predetto termine, si nomina sin d'ora il Dirigente dell'Ufficio ragioneria della Prefettura di Cosenza, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio, quale "commissario ad acta" il quale provvederà, entro i trenta giorni successivi, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell'Amministrazione. In caso di intervento del Commissario ad acta il compenso per quest'ultimo, a carico del bilancio del Comune inottemperante, verrà deciso da questo Tribunale con separata ordinanza. Ora probabilmente il comune pagherà e la Corte dei Conti valuterà se chiamare alle proprie responsabilità l'ufficio od il responsabile della omissione per danni all'ente

(Amantea.net)

“UN ANNO DI CARCERE PER CHI IMBRATTA CHIESE E MONUMENTI”

■ Milano è più pulita di qualche anno fa. Le risorse che la città ha dedicato per cancellare gli imbrattamenti hanno portato risultati, continuiamo su questa strada». Parole del sindaco Letizia Moratti rilasciate ieri mattina in Prefettura poco dopo la riunione straordinaria del comitato per l’ordine e la sicurezza. Presenti, oltre a sindaco e prefetto, il presidente della Provincia Guido Podestà e il comandante dei vigili urbani Emiliano Bezzon. Giusto il giorno prima il sindaco di Bologna, Flavio Delbono, aveva lanciato la sua proposta, di premiare con crediti sulla pagella gli studenti che avrebbero cancellato firme e scarabocchi dai muri dei palazzi. «Una proposta da studiare» è stato il commento unanime di Letizia Moratti e Guido Podestà. «La esamineremo con il direttore scolastico regionale insieme alle esperienze di altre città» ha aggiunto poi il sindaco. Entrambi, Moratti e Podestà hanno sottolineato la distinzione fra «arte di strada che merita spazi riservati» e il «decoro della città che merita lo stesso rispetto che si ha per casa propria. Ossia, se la creatività si esprime sui muri delle nostre case non è accettabile». «Credo che si possano individuare spazi dove poter esprimere la propria creatività» ha aggiunto Podestà. Come esempio di «arte di strada» e «esperienza positiva» Letizia Moratti ha ricordato i tombini colorati in mostra in zona Tortona, alludendo all’iniziativa recente promossa da Metroweb e patrocinata dall’assessorato alla Cultura. In prefettura è stata fatta una panoramica sul decreto sicurezza appena approvato in Parlamento. Ha chiarito il prefetto Gian Valerio Lombardi: «Stiamo valutando come adattare le norme alla nostra realtà cittadina».

E a proposito di graffiti, le regole significano anche giro di vite. Soddisfatto il vicesindaco Riccardo De Corato che non ha presenziato alla riunione per via di un impegno a Roma ma ha commentato: «La nuova legge in materia di sicurezza ha dimostrato di far tesoro delle indicazioni del Comune di Milano. Non è più necessaria la querela di parte per far partire l’iter giudiziario nei confronti di un writer. Prima di questo decreto le periferie erano penalizzate, per gli stabili che non si trovavano nel centro storico occorreva la querela del proprietario o del condominio, ora si procede d’ufficio. E in caso di flagranza di reato la pena non sarà più una “risibile” multa da 103 euro ma potrà arrivare fino a mille euro o, in alternativa, il giudice ordinario (e non più il giudice di pace) potrà decidere per la reclusione fino a sei mesi». L’inasprimento delle pene è ancor più evidente quando lo scarabocchio rovina un edificio di interesse storico-artistico. Qui la riforma dell’articolo 639 prevede che la reclusioni arrivi a un anno e si sommi una multa fino a 3mila euro. In caso di recidiva si sale a due anni con sanzione fino a diecimila euro.

«È bene che i writer che stupidamente prendono di mira le Colonne di San Lorenzo e gli imbrattatori incalliti sappiano cosa li aspetta non appena il decreto legge entrerà in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - ha dichiarato il vicesindaco. Che ha ricordato che il «Comune in virtù delle consistenti spese per la pulizia e la promozione delle campagne antiwriter si costituirà parte civile. Ha concluso il vicesindaco De Corato: «Visto che i diversi processi che si stanno celebrando davanti ai giudici di pace, grazie all’impegno del Comune, sono tutti caratterizzati da abiure postume, ossia da un esercito di graffitari pentiti, non vorrei che ora che la pena è aumentata si creasse un affollamento di “pentiti” nelle aule di giustizia».

Gioia Locati
(Il Giornale.it)

IMMIGRATI: SANATORIA DIVIDE GOVERNO. OPPOSIZIONE CHIEDE SPIEGAZIONI

Roma - Dopo la proposta lanciata dal sottosegretario alla Famiglia, Carlo Giovanardi, di fare una sanatoria per colf e badanti, non sono cessate le polemiche.

Ora, l'arduo compito che spetta al Governo sarà quello di trovare un punto di incontro.

Da una parte, infatti, c’è la posizione spiegata oggi dal ministro della Difesa Ignazio La Russa di “regolarizzare la badanti e di pensare dopo alle colf” per far fronte “al problema morale per le famiglie che vedrebbero sottrarsi degli aiuti importanti”. D’altronde, evidenzia La Russa, “le badanti sono quelle che hanno già in corso un rapporto, anche se in nero, e che sono utili per anziani e persone portatrici di handicap”. Ma il ministro dell'Interno Roberto Maroni è di tutt'altra opinione: “Sono contro le sanatorie perchè non potrebbero essere fatte solo per chi fa un determinato lavoro. Inoltre è fortemente sconsigliato dal patto dell'Unione europea firmato nel 2008 dai Capi di Stato.

Mi sento comunque di escludere sanatorie anche generalizzate ed escludo che anche Berlusconi voglia farle perchè anche lui ha firmato il patto”.

In questo dibattito interno alla maggioranza si inserisce l'opposizione. “Sulla sicurezza la maggioranza è molto divisa: da Maroni a La Russa, da Gasparri a Bricolo: forse se avessero avuto maggiore attenzione alle ragioni dell’opposizione non ci troveremmo ora in questa situazione”, ha commentato la presidente dei senatori del Pd, Anna Finocchiaro.

E anche il gruppo del Partito Democratico alla Camera si chiede “Qual è la linea che il governo intende adottare in merito ai drammatici problemi che centinaia di migliaia di famiglie italiane stanno per affrontare con la entrata in vigore del ddl sicurezza?”.

(ASCA)

PROCESSO CIVILE: ON.VITO, ORA PIÚ RAPIDO LAVORO GIUDICI PACE

■ Le nuove disposizioni sul processo civile "consentendo una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche tramite il rinvio a precedenti decisioni conformi, semplificheranno e accelereranno il lavoro dei giudici di pace". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Elio Vito, nel corso del question time, rilevando che le nuove norme, in vigore dal 4 luglio scorso, "si applicheranno ai soli giudizi instaurati successivamente a questa data e non, quindi, alle cause gia' pendenti in Tribunale che continueranno ad essere decise in quella sede". Con la riforma del processo civile, ha aggiunto il ministro, "è previsto l' aumento della competenza per valore del giudice di pace per aggiornare il limite di competenza al deprezzamento del valore della moneta, indiscutibilmente, intervenuto dal 1995 ad oggi, e tale competenza non dovrebbe causare effetti significativi sul carico di lavoro complessivo". Inoltre, non "potra' avere effetto negativo - ha spiegato Vito - il trasferimento di competenza al giudice di pace delle cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, trattandosi di questioni che fanno riferimento a valutazioni tecniche che non presentano particolari difficolta' giuridiche". Il processo davanti al giudice di pace, rispetto al rito ordinario di cognizione davanti al tribunale, ha osservato ancora il ministro, "si caratterizza gia' per maggiore snellezza e semplificazione delle procedure: caratteristiche accentuate con le riforme approvate dal Parlamento". In merito, poi, al personale amministrativo negli uffici del giudice di pace, Vito ha rilevato che "oltre a quello dei ruoli, risultano in servizio ulteriori 497 unita' di personale comunale" che "gia' opera o ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della suddetta legge, continuera' a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'Ufficio del Giudice di Pace". Tenuto conto, poi, che "sono presenti anche 76 unita' di personale comandato da altre amministrazioni - ha continuato il ministro - si ritiene che la percentuale complessiva di scopertura dell'organico risulta pari ad appena il 2,49% ed è, pertanto, decisamente inferiore alla media nazionale, relativa a tutti gli uffici giudiziari". In ogni caso, ha concluso Vito, "da tempo sono stati avviati i lavori preparatori per una revisione organica della disciplina e delle funzioni della magistratura onoraria, nel chiaro intento di riconoscere la sempre maggiore professionalita' della categoria e di attuare un piu' razionale impiego delle risorse umane e strumentali disponibili".

(ASCA)

IL GIUDICE DI PACE HA COMPETENZE MAGGIORI

■ E' entrata in vigore la legge 69/2009 che riforma il processo civile, modificando tra le altre cose i tetti di competenza del giudice di pace.
Si potrà chiedere giustizia in materia civile per un valore fino a 5.000 euro (in precedenza era 2.582,28), ma per i rimborsi danni da circolazione veicoli il tetto è 20.000 euro (in precedenza 15.493,71).
Per le sanzioni amministrative, quindi verbali, ordinanze/ingiunzioni e cartelle esattoriali inerenti multe per violazioni del codice della strada, per violazione di regolamenti comunali o di regolamenti di società di trasporto pubblico, etc. il limite massimo di competenza del giudice di pace rimane invariato a 15.493,71 euro.
Tutti questi tetti riguardano i procedimenti in contenzioso e non i tentativi di conciliazione extragiudiziale.

MILANO: WRITER RIPULISCONO MURO IMBRATTATO

Milano - Sorpresi ad imbrattare i muri di una scuola di via Baravalle a Milano, due giovani writer di 22 e 29 anni hanno scontato la pena, inflittagli da Giudice di Pace, imbiancando la parete imbrattata, sotto lo sguardo vigile del vicesindaco e assessore alla sicurezza, Riccardo De Corato. Il tutto è stato filmato ed il video, presentato oggi a Palazzo Marino alla stampa, potrebbe essere usato come deterrente nelle scuole milanesi.

(Adnkronos)

Comunicato Stampa

LA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE SI DISSOCIA DALLO SCIOPERO DEI GdP PROCLAMATO DALLE ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La Confederazione Giudici di Pace comunica di dissociarsi dallo sciopero indetto dalle altre associazioni di categoria, in assenza delle condizioni che giustificano detta estrema misura.
La Confederazione GdP collabora attivamente con il governo sulla riforma della giustizia ed ha ottenuto per i GdP l'aumento delle competenze civili, unitamente ad attribuzioni specialistiche, come il reato di immigrazione clandestina, per il quale il Ministero dell'Interno ha accolto il suggerimento di concederne la competenza alla magistratura di pace, mentre, già prima la nostra associazione ha ottenuto la competenza per le espulsioni degli extracomunitari, che tanti riconoscimenti hanno portato alla categoria da parte delle Istituzioni.
Ricordiamo, solo a titolo storiografico, che quando il Presidente Fini ha aderito alla nostra richiesta di concedere ai GdP le citate espulsioni, le altre associazioni, in modo alquanto miope, hanno dichiarato la loro contrarietà alla norma.
Ma non ci siamo fermati qui, stiamo portando avanti un programma di rinnovo generale della figura e delle funzioni del GdP, che porterà ulteriori importanti attribuzioni ed il sospirato riconoscimento della stabilità e della professionalità della magistratura di pace.
A tal fine, abbiamo avuto assicurazioni dal Ministro Alfano e dalla Presidente della Commissione Giustizia della Camera, On. Giulia Bongiorno, che entro l'anno si procederà alla predisposizione di una normativa di riforma della giustizia di pace, nei termini citati.
Numerosi rappresentanti della maggioranza, come riportato nei precedenti comunicati stampa, hanno manifestato pubblicamente il loro appoggio e quello dei Partiti, di cui sono rappresentanti, per fare approvare la continuità per tutti i giudici di pace in tempi brevi, nel primo provvedimento utile.
La Confederazione G.d.P, pertanto, alla luce delle importanti attribuzioni ottenute nell'immediato e degli impegni assunti da parte del Governo e della maggioranza, non solo non ritiene utile uno sciopero in questo momento, ma lo considera contrario agli interessi della magistratura di pace, e dettato unicamente dalle istanze corporative di alcuni, che vanno, però, ad incidere negativamente su tutta la categoria.
Si ricorda, infatti, che questo Governo ha sempre sostenuto le istanze dei GdP e già nella Legislatura precedente ha attribuito il terzo mandato a tutti i magistrati di pace, a differenza del Governo Prodi, che con la legge Mastella– Scotti ha tentato di eliminarli, con conseguente enorme danno per la giustizia e per gli interessi di tutti i cittadini.
La Confederazione GdP ritiene che ora è un obbligo non scioperare, ma collaborare attivamente per far crescere ancora di più l'importanza della magistratura di pace ed il suo riconoscimento professionale.
Solo la scelta di questa strada potrà portare il frutto della continuità ed il riconoscimento dei nostri diritti, mentre lo sterile gridare contro l'unico Governo che sta dimostrando di sostenere le nostre istanze, non potrà far germogliare una attiva e proficua collaborazione, nell'interesse di tutti i GdP, ed anzi, inficerà il paziente lavoro svolto sino ad ora, senza clamore e senza atti di forza, peraltro privi di proposte costruttive.
Per tutti questi motivi invitiamo i colleghi a non aderire allo sciopero indetto per la prossima settimana ed a collaborare con coloro che, nel silenzio, stanno lavorando per il bene della giustizia.

Il Direttivo Confederazione Giudici di Pace

tribuna finanziaria

è una rivista a carattere tecnico professionale, periodico bimestrale economico - giuridico - tributaria e di prassi amministrativa, organo ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - **C.U.G.I.T.**, della Confederazione Giudici di Pace **C.G.d.P.**, dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia **A.I.F.P.**, del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato **M.I.D.A.S.**, edita sotto l'alto patrocinio dell'**U.F.E.** - (Unione del Personale Finanziario in Europa) e dell'**A.N.A.Fi.** (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato).

Comitato Tecnico - Scientifico

- **Amedeo** Luciano	Avvocato, tenente Colonnello della Guardia di Finanza Com/te Gruppo Repressione Frodi Napoli, revisore contabile
- **Armosino** Maria Teresa	Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze Presidente della Provincia di Asti
- **Baresi** Virgilio baresi@mbox.opencom.it	Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International
- **Busà** Viktor	S.E. Mons. Prof, Procuratore Generale United States of America, Primo Presidente della Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita, Presidente del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, Presidente dell'Accademia Siciliana per le Scienze
- **Butera** Guido	Già Direttore dell'Uffico Successioni di Milano
- **Campanaro** Alessandro campale@tiscalinet.it	Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale
- **Canfora** Giovanni	Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca
- **Caputo** Domenico	Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale
- **Ciarlitto** Grazia grazia.ciarlitto@cugit.it	Presidente della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, Avvocato, Giudice Tributario Commissione Tributaria Provinciale di Prato, Componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria
- **Confalonieri** Franco	Dottore commercialista, Tributarista, Esperto di finanza internazionale, Revisore dei Conti, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- **De Tilla** Maurizio	Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense, Avvocato
- **Finoia** Mario	Avvocato in Cassazione
- **Frizzera** Bruno	Dottore commercialista, editore di importanti pubblicazioni fiscali *Sole 24 Ore*
- **Furia** Enrico info@worldbusinesslaw.net	Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce
- **Gallo Santo** Salvatore generale.gallo@cugit.it	Dott. Prof. Generale (a)della Guardia di Finanza, Giudice tributario della Commissione tributaria Regionale del Lazio, V. Presidente della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, Docente universitario
- **Gargani** Giuseppe	Onorevole, Presidente della Commissione Giustizia dell'Unione Europea, Avvocato
- **Garbagnati** Giuseppe	Notaio
- **Germi** Carlo gcmga@tiscalinet.it	Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Logistico Lombardia
- **Guazzone** Franco frguazzone@tin.it	Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia
- **Leo** Maurizio	Onorevole, già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle finanze e Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria
- **Mantovani** Mario info@mariomantovani.it	Onorevole, Membro effettivo della Commissione Affari Sociali del Parlamento Europeo
- **Marchioni** Giuseppe	Dottore Commercialista, Tributarista
- **Mariano** Marco	Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T.
- **Marongiu** Gianni	Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze
- **Marzano** Antonio	Onorevole, Ministro delle Attività Produttive, Docente di Economia all'Università La Sapienza di Roma, Economista
- **Molgora** Daniele	Dottore Commercialista già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze
- **Pasero** Giuseppe	Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S.
- **Piccolo** Antonio	Dottore commercialista, Revisore contabile, Pubblicista
- **Pinardi** Franco Antonio segretariogenerale@dirigentistato.it segretariogenerale@cugit.it	Segretario Generale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., dell'Associazione Investigatori Forze di Polizia A.I.F.P., del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni di Stato M.I.D.A.S., Giornalista, Deputato, Vice Ministro per il lavoro e l'occupazione del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace
- **Quaranta** Emilio	Magistrato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Brescia
- **Rivolta** Dario rivoltad@camera.it	Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri
- **Scalini** Paolo	Già Presidente del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Ravenna
- **Scotti** Vincenzo	Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma
- **Trincanato** Stefania	Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace
- **Villani** Maurizio	Avvocato - Tributarista
- **Zarri** Massimiliano massimiliano.zarri@cugit.it	Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS.

hotel Corona De Ville

★ ★ ★

hotel de Ville ★★★
38035 MOENA (Trento)
Tel. 0462/573338 - 573350 - Fax 573757
E-mail: prenotazioni@hotel-deville.it

una

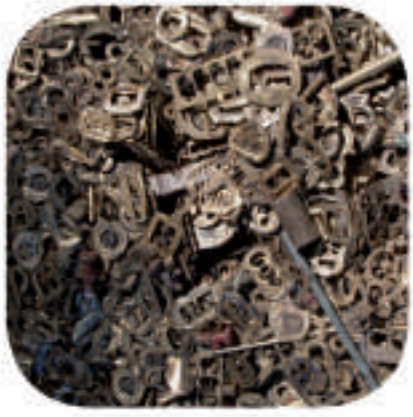

miniera

moderna

GRUPPO fiori

Il più grande giacimento di metalli è fatto dagli oggetti che non servono più ma che riciclati permettono di risparmiare energia e acqua, ridurre le emissioni di anidride carbonica, evitare l'accumulo di rifiuti.
Riciclamo metalli per aiutare l'ambiente.

Gruppo Fiori
info@gruppofiori.it
www.gruppofiori.it